

ORDINI
E PROCLAMAZIONI
MUNICIPALI
E MILITARI
PER VERONA



ANNO I. DELLA
REPUBBLICA



DEL RISORGIMENTO
DOTT. ACHILLE
1925

252

21

MUSEO DEL RISORGIMENTO





CASTELLO SFORZESCO

DONAZIONE DOTT. ACHILLE BERTARELLI

1925

Vol. H
252





CONTINUAZIONE
DELLA
RACCOLTA

DEGLI ORDINI, E PROCLAMAZIONI
DEMOCRATICHE
UTILISSIMA E NECESSARIA

QUINTO VOLUME



LIBERTA'

EGUAGLIANZA

PER GLI EREDI MARCO MORONI

Anno Nono della Libertà Italiana.

LOIE 056069

N. INV. 304844

GEN. H. 252



LIBERTA'

EGUAGLIANZA

REPUBBLICA FRANCESE

Dal Quartier Generale di Verona li 16.
Nevozo annc 9. della Repubblica France-
se una, e indivisibile.

B R U N E

Consigliere di Stato, Generale in Capo

D E C R E T A

ARTICOLO PRIMO

La Città di Verona pagherà una Contri-
buzione straordinaria di Guerra in sum-
ma d'un Milione ottocento mille lire Mo-
neta di Francia.

ARTICOLO SECONDO

Questa Contribuzione dovrà essere ese-
guita in contante effettivo nello spazio di
dieci giorni, e per metà di cinque in cin-
que giorni, incominciando da quello del-
la pubblicazione ed affissione del presente
ordine.

ARTICOLO TERZO

Per giungere al pagamento di questa Contribuzione straordinaria, la Imposizione Civica detta *Estimo Generale* stabilita per l'anno 1800. sarà accresciuta in una proporzione sufficiente, e li contribuenti saranno tenuti esborsare l'ammontar della loro quota in soldo effettivo nella maniera indicata dall'Articolo secondo.

ARTICOLO QUARTO

Il totale della presente Contribuzione dovrà versarsi nella Cassa del Tesorier Generale delle Contribuzioni dell'Armata d'Italia.

ARTICOLO QUINTO

Il Tesorier Generale delle Contribuzioni è incaricato dell'esecuzione del presente ordine, che verrà tradotto in Italiano, impresso nelle due lingue, e affisso ovunque lo richiederà il bisogno.

Segnato nella minuta BRUNE.

Per copia conforme

Il Tesoriere Generale delle Contribuzioni
D U B A R D.

Costituiti li Proveditori di Comun nell' assoluta necessità di fare che abbia imman-

5

cabilmente a riportare il suo effetto la Contribuzione straordinaria sopra esposta, nell'atto che danno i più forti eccitamenti ai Contribuenti onde vi concorrano nei termini impreteribili sopra stabiliti a risparmio di quelle fatalissime conseguenze, che in caso diverso non potrebbero certamente evitare, rendono anche a pubblica notizia le misure prese perchè la contribuzione medesima venga corrisposta con tutti i riguardi di una giustizia distributiva.

PRIMO. La regola del Riparto si è desunta dall' impianto dell' Estimo Generale Civico, Clericale, Mercantile, e Territoriale compresi gli Allibrati ai Fuochi Veneti, che dovranno verificare i rispettivi pagamenti negli Offizj di questa Città.

SECONDO. Secondo un tale Riparto ciascuna Dita Estimata dovrà corrispondere L. 850. in effettivo contante nei soliti Civici Offizj per ogni Lira del proprio Estimo, e più o meno in proporzione con tale ragguglio dell' importe dell' Estimo stesso.

TERZO. Giusto essendo che i pubblici pesi vengano egualmente distribuiti, e portati, dovranno concorrere alla Contribuzione suddetta anche i Creditori di Capitali

fruttanti dipendenti da qualunque titolo Notificato, che rendono entrata senza essere descritti in Estimo, per i quali Capitalisti dovranno intanto supplire i debitori, che si tratteniranno poi il proprio rimborso alla scadenza dei relativi affitti. Dichiarando per toglier l'adito ad ogni questione, che ducati 14. Lire 2. Soldi 10., che si pagano di affitto, formano un Soldo di Estimo, e Ducati 288. Lire 1., formano l' Estimo di una Lira.

Verona 9 Gennaro 1801.

LUIGI POMPEI Proveditor.

ALESSANDRO CARLI Proveditor Provisionale.



LIBERTA'

EGUAGLIANZA

Alli Rappresentanti il Comun di

Sono incaricati li Membri componenti il Corpo del Territorio dal Comandante la Piazza di Verona con il suo Ordine 18

7

Nivose anno 9 a proclamare a tutti li Comuni che le requisizioni che non partiranno dal Centro saranno illegali, e non saranno computate nelle imposizioni che si potessero imporre al Veronese; e per conseguenza egli è proibito ai Cittadini di pagarle, o di prestarvisi in maniera alcuna. Nel significarvi per tanto l'ordine predetto affinchè abbia a riportare l'immancabile sua esecuzione ed effetto, vi si augurano compite felicità.

Dal Corpo del Territorio di Verona questo giorno 9. Gennajo 1801.

Li sindici del Territorio

Segue il suddetto Ordine 18. Nivose.

LIBERTE'

EGALITE'

ARMEE D'ITALIE

ETAT MAJOR DE PLACE


Veronne le 18 Nivose an 9.

L'ADIUDANT COMMANDANT CAMPANA
COMMANDANT LA PLACE DE VERONNE

*Alli Signori Membri componenti il Corpo
del Territorio*

Proclamerete o Signori a tutte le Comuni, che le requisizioni, che non partiranno dal Centro, saranno illegali, e non saranno computate nelle imposizioni, che si potessero imporre al Veronese; egli è per conseguenza proibito ai Cittadini di pagarle, o di prestarvisi in maniera alcuna; ho l'onore di salutarvi.

C A M P A N A.



A V V I S O

Con grave sorpresa; e dolore ravvisano i Proveditori di questo Comune la lentezza, con cui si procede da Molti Individui al pagamento della Contribuzione del milione, ed ottocento mille Franchi gettata dal Generale in Capo Brune dell' Armata d'Italia con suo Decreto dei 16 Nevoso, e quantunque sia spirato il termine del fissato intero pagamento, pure si scorge non

essersi effettuato che un picciolissimo Ac-
conto a grado che si vedon costretti di
trascrivere il paragrafo della Lettera scrit-
ta ad essi in questo rapporto dal Sig. Du-
bard Tesorier Generale delle Contribuzio-
ni, affinchè ognuno sia a giorno di quelle
fatali conseguenze, che sono per attirarsi
nell'indolenza che mostrano a non effet-
tuare prontamente il pagamento almeno
della metà nel periodo di tre giorni.

I Provveditori penetrati per una parte
dai bisogni dell' Armata, e per l'altra dal-
l'esaurimento, in cui veggono la Città, e
Territorio, non possono che raccomandare
ad ogni individuo con la maggior efficacia
di fare tutti gli sforzi possibili onde non
abbia luogo la minacciata esecuzione mili-
tare.

Verona 18 Gennaro 1801 V. S.

*SEGUE IL SUDDETTO PARAGRAFO DI
LETTERA TRADOTTO DALL'IDIOMA
FRANCESE*

Ed infine vi prevengo, che se nel termine di
tre giorni non sarà eseguito almeno della metà
della suddetta Contribuzione il versamento

Voi mi darete indilatalmente la nota di quelli, che non hanno pagato, e degli altri che non avranno compito il pagamento della metà per impiegare la forza Militare, che mi verrà somministrata per farli pignorare.

D U B A R D



A V V I S O

Fatto riflesso dai Provveditori di Verona alla natura dei Capitali fruttanti contemplati nell' Articolo Terzo della Notificazione 9 Gennajo corrente stampata appiedi dell' Arretè del General in Capo Brune 16 Nevoso, e trovando necessario di stabilire una proporzione di peso anche per questi ch'esser possa la più adattata, e corrispondente alle circostanze, ed al caso in confronto degli altri Contribuenti, regolando perciò in tal parte l' Articolo suddetto dichiarano, e prescrivono, che sopra tutte le Cambiali, ed Istromenti di Censo notificati a tutto il giorno inclusivo 8 Gennajo corrente, e sopra i Resti di prezzo debbano li debitori supplire alla Contribuzio-

II

ne straordinaria di Guerra colle misure, e
ragguaglio del total loro Estimo; e si trat-
teniranno per il proprio rimborso alla sca-
denza dei relativi affitti in ragione del
dieciotto per cento sopra gli affitti mede-
simi.

Verona 18 Gennajo 1801.

(ALESSANDRO CARLI Proveditor
Provisionale.

(LUIGI POMPEI Proveditor.

Vu par le Trésorier-Général des Contri-
butions de l'Italie

D U B A R D



A V V I S O

Dovendosi, come esige il pubblico e
privato interesse riaprire il Foro, e dar
corso agli affari giudicarij, ed all' ammini-
strazione della Civile Giustizia, perciò nel-
l'atto, che a nome della Repubblica Fran-
cese viene comandata la riapertura del Fo-

ro vengono ancora, inerendo alle comunicazioni et approvazioni del Sig. Ajutante Comandante Campana Comandante la Piazza di Verona provvisoriamente estesi li seguenti Capitoli, che dovranno essere inviolabilmente osservati, già conciliati colli Ceri Florensi, che uniscono a ciò, che si praticava in questi ultimi tempi, alcuni metodi usati con soddisfazione, e contentamento di questa Popolazione da tanti Secoli fino ai cambiamenti politici.

Primo. Continueranno li Tribunali tutti di prima, e seconda istanza com' erano all' ingresso delle Truppe Francesi eleggendosi in terzo Giudice d' Appello. il Dr. Bortolo Ruffoni, in Giudice all' Adige in luogo del Dr. Benedetto Venier, che passa alla Terza istanza, il Dr. Gio: Battista Marani, ed al Prefettizio, ed in Camera Fiscale il Dr. Pier Vincenzo Maffei in unione de' Provveditori.

Secondo. Rendendosi necessario un Tribunale di terza istanza, che diffinitivamente decida le Cause, e giudichi inappellabilmente la nullità delle sentenze, sarà questo formato dalli Dottori di Legge Benedetto Venier, Gio: Giacomo Visco, Antonio Mutinelli, Antonio Gottardi, e Paolo Liz-

zari, ed a questo Tribunale saranno devolute le Cause tutte di questa Provincia ora pendenti al Revisorio di Venezia.

Terzo. In tutti questi Tribunali si spediranno le Cause per mezzo delle dispute in due giorni successivi, quando le dispute siano quattro, ed in un sol giorno, se saranno due con tre mezzarole di un quarto d'ora l'una per disputa, oltre la lettura, colla libertà al Giudice di accordare maggior tempo, e si agiteranno con quattro sole Scritture, e come era ultimamente praticato colla contemporanea presentanza delle Carte, salva la libertà di produrre di nuove anco con la quarta Scrittura, ma non mai in seconda, nè terza istanza, richiamato l'uso dell'estese del Contraddittorio nella sola prima istanza, ed esclusa l'interruzione, cui sarà sostituita la libertà di far pochi cenni dopo la quarta disputa nel solo fatto, che fosse alterato.

Quarto. La seconda, e terza istanza giudicheranno con Bossoli, e Balle, ed ogni giudizio dovrà pronunciarsi subito dopo le dispute, ed in qualunque luogo, ed ora.

Quinto. Quelle Cause per altro, nelle quali sono già state consegnate le allegazioni, o il Prontuario, saranno giudicate

senza che vi sia bisogno delle dispute, onde non accrescere l'atteggio, ed il dispendio.

Sesto. Il Tribunale Summario resterà coperto dal Giudice Attuale, che giudicherà fino a L. 150. de' correnti summariamente, ed inappellabilmente escluso ogni atteggio, ed i Nodari della Cancelleria Civile scriveranno le sentenze Summarie.

Settimo. Il Foro sarà aperto il giorno 22 corrente, e siederanno li Giudici in tutti li giorni Giuridici, come in passato, escluse le ferie Autunnali, e quelle delle Messi a tenor del praticato prima dei politici cambiamenti, ed a questo Foro saranno soggetti tutti li Comuni del Territorio sino che saranno organizzati i Paesi ch'erano soggetti alla Repubblica Cisalpina.

Ottavo. Le Mercedi Notariali restano limitate, quanto alle quattro Scritture sunnominate, a Lire sei per cadauna in tutte le Cause, che eccederanno li Ducati 100 dal grosso, ed a lire tre per quelle di minor summa, e quanto alli Capi e conversi a soldi 15, e cinque rispettivamente in proporzione di dette summe, quelle delli termini a soldi 20; quelle delle sottoscrizioni delle notizie a soldi 10 oltre l'exe-

15

quatur; e finalmente quelle delle spedizioni
absenti, a L. 6., e 3. come sopra, re-
stando fissato l' onorario alli Giudici in L.
8. per le Sentenze absenti maggiori di Du-
cati 100, ed in L. 4 per le minori.

Verona 19 Gennaro 1801.

(ALESSANDRO CARLI Proveditor
Provisorio.

(LUIGI POMPEI Proved.

VU LE COMMANDANT DE VERONNE.

C A M P A N A



A V V I S O

Il giornaliero approvvigionamento dell' Ar-
mata ascende ad una spesa a cui non è
certamente possibile che sieno sufficienti
le imposizioni ordinarie, e quelle straor-
dinarie poste in opera sin' ora. Non vi
può essere quindi alcuno, che non rico-
nosca il bisogno di dover ricorrere a nuo-
vi mezzi. Tra questi li Proveditori di Co-

mun hanno creduto di scieglier quello di un'altra imposizione per ora di L. 75. in ragione di ogni Lira dell' estimo Generale, composto cioè del Civico, Clericale, Territoriale, e Mercantile, e non esclusi gli Allibrati ai Fuochi Veneti. Nell' atto però che viene dedotta a pubblica cognizione questa straordinaria imposizione, che la imperiosa necessità esige indispensabilmente, e giustifica, resta cadaun' Estimato eccitato a dover nel termine di giorni cinque aver soddisfatto al proprio debito presso gli Esattori dei rispettivi Corpi, a riserva degli Allibrati all' Estimo Civico, che invece del solito Ufficio dovranno verificare il pagamento nell' Ufficio della Civico cassa del Proveditore ad essa deputato, altrimenti saranno praticate contro i difettivi irremissibilmente, e senza altri avvisi le competenti esecuzioni.

Verona 16 Febbrajo 1801.

(ALESSANDRO CARLI Proveditor
Provisorio.

(LUIGI POMPEI Proved.

A V V I S O

Dietro alle ricerche, che furono fatte alli Proveditori di Comun se le Cause spettanti alle Giurisdizioni di alcune Famiglie, e Corpi debbano essere decise nelle Giurisdizioni stesse, oppure debbano essere devolute al Foro di questa Città, hanno essi conosciuto il dovere di rivolgersi alla competente Autorità Francese per avere da essa in argomento di tanta importanza le necessarie, ed opportune istruzioni. Compiacciutosi quindi la prelodata Autorità Francese di comunicare a detti Proveditori la Massima stabilita, che le cause suddette abbiano a continuare ad essere di appartenenza delle rispettive Giurisdizioni a norma del solito, e dei proprj titoli, nel mentre che si fanno essi solleciti di dedurre a pubblica notizia la Massima stessa per regola universale, e perchè abbia a riportare il suo effetto, fanno nel tempo stesso sapere che non dovrà essa per altro estendersi a quel-

le Giurisdizioni, alle quali fossero soggetti quei Comuni del Territorio, che sono stati ultimamente restituiti alla Repubblica Cisalpina.


Verona 19 Febbrajo 1801.

(ALESSANDRO CARLI Proveditor
Provisorio.

(LUIGI POMPEI Proved.

VU ET APPROVE LE COMMANDANT DE VERONNE

C A M P A N A



A V V I S O

Meritando un pronto, ed efficace provvedimento i gravi disordini, che derivano dagli arbitrari molteplici Gettiti, che si fanno lecito diversi Comuni di questo Territorio di fare senz' alcuna superior approvazione, e che formano un ben giusto soggetto di forti giornalieri ricorsi, si sono perciò determinati li Proveditori di Verona a prescrivere, e risolutamente ordinare.

Che non possa alcuna Comunità divenire alla conformazione di gettiti, o ad imporre contribuzioni di danaro, se prima non avrà fatti presenti gli urgenti indispensabili bisogni, che ciò richiedessero, ad essi Proveditori, i quali dietro la conoscenza de' medesimi si riservano ad accordarne la permissione. Qualunque Gettito, ed esazione ad esso relativa, che venisse fatta senza una tale autorizzazione, sarà considerata come illegale, ed arbitraria, per cui saranno responsabili li Capi, e Reggenti delle Comunità stesse.

Il presente sarà stampato, ed affisso ai luoghi soliti di questa Città, e trasmesso a tutti i Comuni del Territorio per la sua inviolabile esecuzione.

Verona 24 febbrajo 1801.

ALESSANDRO CARLI Proveditor Provisionale.

LUIGI POMPEI Proveditor.

LI PROVEDITORI DI VERONA

All'oggetto di facilitare vieppiù il pagamento della Contribuzione Extraordinaria di Guerra, che dalla Superiore Autorità Francese si vuole entro brevissimo termine compiuto, hanno Decretato autorizzata la Deputazione instituita con l'Atto 8. Marzo corrente all'esazione della medesima a poter obbligare, ed astringere anche gli Affittuali, o Livellarij al pagamento di quanto fossero per tal causa debitrice le Dite Proprietarie de' Beni da essi condotti; ai quali resta assicurata l'azione del rimborso di quanto per tal conto avranno pagato, o con le rate, che fossero maturate, e non per anco da essi supplite, o con quelle che scaderanno. Ma siccome non è giusto, e conveniente, che sieno essi obbligati ad esborsi anticipati per conto dei Proprietarij de' Beni senza un adeguato compenso, così avranno a trattenersi il prò in ragione d' un mezzo per cento al Mese fino al loro rincasso sopra quelle somme, che saranno tenuti a pagare, e che non fossero in derivanza delle rispettive loro Locazioni scadute.

Il presente sarà in copia legale trasmesso alla Deputazione suddetta, alla di cui vigilanza, ed esattezza ne resta raccomandata l' esecuzione. Et sic &c. Mandantes &c.

Verona 10 Marzo 1801.

(ALESSANDRO CARLI Proveditor
Provisionale,
(LUIGI POMPEI Proveditor.



A V V I S O

Per facilitare i mezzi a questa Deputazione al Fondaco Farine di provvedere i grani, che a basso prezzo vengono distribuiti alla Classe numerosa degl' indigenti, hanno creduto li Proveditori di Comun di devolvere a detta Deputazione la rascossione dei residui della Gravezza Straordinaria di L. 263. per ogni lira d'Estimo imposta con la Notificazione 5 Febbraro 1800. Restano quindi eccitati li debitori tutti per detta Gravezza dover versare nel termine di giorni tre in Cassa della preci-

tata Deputazione al Fondaco Farine e suo Cassiere le rispettive quote ad essi incombenenti, come esigono la giustizia e l'oggetto caritatevole a cui vengono destinate, altrimenti sieno pur sicuri che si praticeranno contro essi i mezzi più risoluti e più forti per obbligarveli.

Verona 10 Marzo 1801.

(ALESSANDRO CARLI Proveditor
Provisionale .

(LUIGI POMPEI Proveditor .



LI DEPUTATI

ALLA RASCOSSIONE DELLA CONTRIBUZIONE DEL
MILLIONE ED OTTOCENTO MILA FRANCHI

Demandata col Decreto 22 Marzo corrente de' Signori Proveditori alla Deputazione suddetta l'incombenza per la rascossione dell'Imposta Extraordinaria delle L. 250 per ogni Lira d'Estimo, e rilevando con sorpresa, che ad onta delli replicati

eccitamenti la massima parte delli Contribuenti rimangono tuttora o in tutto, o in parte Debitori:

Non permettendo gli urgenti Pubblici bisogni una ulterior dilazione, rendono avvisati li Debitori suddetti, che se nel termine di ore ventiquattro non avranno interamente supplito al rispettivo loro Debito in Cassa del Sig. Carlo Trevano; saranno costretti ricorrere irremissibilmente a quelle Militari esecuzioni, che pur troppo, per l'indolenza de' Debitori della Contribuzione Extraordinaria di Guerra, hanno dovuto con la maggior ripugnanza indistintamente scaricare.

Verona li 24 Marzo 1801.

(Gio: Giacomo Preamè) Sindici del Cle-
 (D. Ciro Battaglia) ro Deputati.
 (Antonio Muselli)
 (Bartolommeo dal Pozzo)
 (Gio: Batista da Monte) Deput.
 (Francesco Malaspina)
 (Ag. Gio: Girol. Orti Montanara)
 (Gio. Battista Calza) Anziani delle
 (Carlo Maria Bernardi) Arti Deput.

LI PROVEDITORI DI VERONA

Non sufficienti le passate imposte a far fronte al giornaliero dispendio importato dal mantenimento delle Truppe, si rende indispensabile alla sopravvenienza di nuove esiggenze il ricorrere anche a nuovi mezzi per ripararvi, e per evitar que' pericoli, che incontrar si potrebbero qualora avesse a mancare la sussistenza dell' Armata. In vista dell' angustia di tempo, e dell' imperiose attuali circostanze si trovano li Provveditori di Verona costituiti nell' amara necessità di dover col possibile minor aggravio dell' indigente approntare gli occorrenti mezzi per compiere nei modi possibili le superiori indifferibili ordinazioni; e perciò usando dell' Autorità ad essi demandata coll' Articolo secondo dell' Arretò 26 Nevoso dell' Ordinatore in Capo Boinod vidimato dal Generale in Capo, hanno imposto, ed impongono una Contribuzione, o sia Tassa verificabile sopra le Fenestre esteriori delle Case tutte comprese nel recinto di questa Città come segue.

PRIMO. Ciascun Proprietario, e posses-

sore per qual si voglia titolo di Case in questa Città, compresi anche i Conventi, e Monisteri (eccettuati però quelli dei Cappuccini, Riformati, Minori Osservanti, Scalzi, S. Chiara, e Luoghi Pii) dovrà pagare nel perentorio termine di giorni tre dalla data del presente Lire quattro per ogni Fenestra della Casa, o Case di sua ragione, che riguardi, e corrisponda sopra Strade, Vicoli, Piazze pubbliche, e Canali del Fiume, comprese anche quelle Fenestre, o porte, che corrispondono, e comunicano sopra i Poggiuoli esistenti nelle facciate esteriori delle Case stesse.

SECONDO. A tale imposta s'intenderanno soggette anche quelle Botteghe, che o per non aver annessa abitazione, o per la loro località, non avessero per conseguenza Fenestre esterne di sorte alcuna, dovendo essere considerate come una Fenestra.

TERZO. Al pagamento della presente Contribuzione dovranno concorrere per metà unitamente ai Proprietari anche quegli Affittuali, di Case, e Botteghe, che pagano affitto superiore ai Ducati trenta dal grosso. S'intenderanno poi obbligati insolidatamente al detto pagamento coi Pro

prietarij tutti indistintamente, niuno eccettuato, quali avranno a rimborsarsi nel affitto, che sarà per maturarsi di quanto per conto dei Proprietarij venisse da essi pagato.

QUARTO. Per realizzare la numerica delle Fenestre, e Botteghe obbligate all' Imposta, e per sollecitarne l'incasso nel prescritto termine di tre giorni, s'incaricano espressamente li Deputati delle rispettive Contrade non solo a rilevar la quantità delle suddette Fenestre, e Botteghe esistenti nel Circondario della propria Contrada prevalendosi a tal oggetto dell' opera dei propri Giurati con discreta mercede, o dell' assistenza di qualche altra persona, che si rendesse loro necessaria; ma anche ad esiger dai Proprietarij, ed Affittuali delle rispettive Case, e Botteghe l'importo dell'imposta, che dovrà essere di giorno in giorno dai Deputati stessi versata nella Cassa del Proveditore, ove li sarà rilasciato l'opportuno riscontro.

QUINTO. Verificata l'operazione della numerica delle Fenestre e Botteghe obbligate sarà cura d' essi Deputati di produrre alla Commissione infrascritta una Nota distinta col numero di cadauna Ca-


sa, e Bottega obbligata alla suddetta Contribuzione, coll' appostazione del debito, nome del Proprietario, ed Affittuale; e di quello che ha verificato il pagamento, onde possa essere proceduto contro i renitenti colle Militari esecuzioni.

SESTO. Essendo poi stata istituita una Commissione apposita munita d'ogni opportuna facoltà per sopravvegliare all'esecuzione di quanto fu superiormente stabilito, e che risiederà in una delle Camere contigue al Tribunale di Appello, così dovranno a questa rivogliersi tanto i Deputati delle suddette Contrade, quanto chiunque altro nel caso d'ogni relativa occorrenza.

Verona 26 Marzo 1801.

(ALESSANDRO CARLI Proveditor
Provisionale.

(LUIGI POMPEI Proveditor.



LI PROVEDITORI DI VERONA

Al mantenimento della numerosa Truppa, che giornalmente sopravviene di pas-

saggio in questa Città; oltre di quella, che v'è d'ordinaria stazione, non è possibile che sufficienti sieno i mezzi fin' ora disposti a supplirvi; e perciò li Provveditori usando dell' Autorità impartitali coll' Articolo Secondo dell' Arretè 26. Nevoso del Commissario Ordinatore in Capo Boinod vidimato dal Generale in Capo, impongono nell' istantanea urgenza, che non ammette ritardo, una Contribuzione di lire Cinquecento sopra ogni Lira dell' Estimo Generale di questa Città composto dal Civico, Clericale, Territoriale, e Mercantile compresi anche gli Allibrati ai Fuochi Veneti pagabile dalle Ditte estimate, ed abitanti in questa Città nel termine d' ore quarantotto da computarsi dalle ore dodeci del giorno d' oggi, e da quelle abitanti nel Territorio nel periodo di giorni tre principati come sopra.

Riconoscendosi poi di giustizia, che anche i Possidenti de' Terreni della Campagna di ragione diretta di questa Città abbiano a concorrere in queste straordinarie esigenze a sostenere i Pubblici comuni Gravami, dai quali fin' ora sono rimasti essenti, se si eccettui l' annuo Livello di soldi venti per Campo, che pagano alla Cit-

tà stessa, impongono perciò li Provveditori autorizzati come sopra una Contribuzione di lire otto sopra ogni Campo della natura suddetta pagabili dai rispettivi Possidenti nel perentorio termine d'ore quarantotto come sopra.

I pagamenti delle soprascritte due Contribuzioni dovranno esser fatti nella Cassa del Provveditore, e quelle dei Corpi Clericale, Mercantile, e Territoriale nelle rispettive loro Casse. Se li Contribuenti daranno un giusto riflesso alle attuali circostanze riconosceranno indispensabili, e necessarie le presenti misure dirette alla conservazione della pubblica tranquillità, ed alla comune salvezza; e vorranno concorrere con prontezza al loro adempimento per non esporsi alle Militari esecuzioni, che irremissibilmente senza ulteriori avvisi saranno praticate ai difettivi.

Verona 2. Aprile 1801.

(ALESSANDRO CARLI Provveditor
Provisionale.

(LUIGI POMPEI Provveditor.

LI PROVEDITORI DI VERONA

La lentezza, con cui procedono li debitori al pagamento della Contribuzione delle L. 500. imposta sopra ogni lira d'Estimo coll'Avviso a stampa 2 Aprile corrente, rende contingente l'essenzialissimo contemplato oggetto del mantenimento della numerosa Truppa, ed espone la Patria a quelle serie conseguenze, che inevitabilmente deriverebbero da una tale mancanza. Restano perciò avvertiti li debitori medesimi, che quando nel periodo d'ore venticquattro non abbiano saldato il rispettivo loro debito, saranno irremissibilmente praticate contro di essi le già comminate Militari esecuzioni.

Verona 6 Aprile 1801.

(ALESSANDRO CARLI Proveditor
Provisionale.

(LUIGI POMPEI Proveditor Provis.

A V V I S O

Difettiva non ostante li più, e più volte replicati avvisi la massima parte de' Contribuenti agli Estimi di questa Città, tanto per le imposte delle L. 75, e 250. per lira d'Estimo in ordine alli Proclami 16 Febbraro, e 8 Marzo prossimo passato, quanto per la recente imposta delle L. 500. per lira d'Estimo in ordine al Proclama 2. Aprile corrente: sestano di nuovo avvisati li debitori alle stesse, a dover nel termine di giorni due supplire, ed aver intieramente supplito al loro debito: spirato il quale saranno sopra li renitenti rilasciate le più robuste esecuzioni, ed a tal' oggetto sarà un' apposita Deputazione eletta, quale risiederà nell' Ufficio del Magnifico Proveditor alla Cassa, onde il presente riporti senza ulterior dilazione l'intera sua esecuzione.

Verona 10 Aprile 1801.

A V V I S O

Riuscendo insufficienti le misure prese sin'ora per ritrovare i mezzi di poter continuare la vendita a prezzo moderato della Farina di Sorgo Turco, o degli altri generi alla stessa sostituiti, a beneficio della Classe numerosa degli Indigenti che bisogna stremamente nelle attuali calamitose circostanze di un tale provvedimento, esigono la carità, e l'impegno con essa contratto da questo Pubblico che devenir si debba a nuovi espedienti, che assicurar possano la vendita stessa sino al tempo promesso della raccolta dei nuovi prodotti. Riconosciuti quindi dopo i più maturi riflessi che l'espediente migliore sia quello di gettare un'Imposta di Lire Cinquanta sopra quelle Porte delle Case di questa Città, che sieno atte per la loro grandezza ad essere carreggiabili, escluse le altre Porte di grandezza inferiore, si fanno solleciti li Proveditori di Comun di dedurre a pubblica notizia la massima presa di

una tale Imposta onde abbia questa a riportare immancabilmente il suo effetto.

La Imposta suddetta dovrà essere corrisposta dagli Abitanti delle Case, dove esistessero le Porte della qualità sopra enunciata, e caricata, dichiarando che se gli abitanti stessi fossero affittuali, e non proprietari, dovranno nulla ostante pagarla, trattenendosi poi allo scadere delle prime successive Rate di affitto il proprio rimborso per una sola metà di detta Imposta, volendosi che l'altra metà cada a carico degli affittuali medesimi; e dichiarando inoltre che se in una stessa casa esistessero più d'una delle suddette Porte carreggiabili, una sola peraltro dovrà sottostare all'Imposta predetta.

Restano incaricati li R. R. Parrochi, e Curati delle Contrade di portarsi in unione alli Deputati delle Contrade medesime subito dopo la pubblicazione del presente Avviso, e senza frapporre la minima dilazione, incompatibile con l'urgenza del bisogno ridotto all'estremo, alla rascossione di detta Imposta, il di cui prodotto dovrà essere da essi immediatamente versato nella Cassa della Deputazione al Fondaco Farine incaricata dell'approvvigionamento del

Sorgo Turco, e degli altri generi distribuibili ai Poveri, con la produzione in pari tempo di una Nota distinta di tutte le case, che hanno Porte soggette all' Imposta medesima, e con l'indicazione degli abitanti di esse, che vi avranno supplito.

Verona 13. Aprile 1801.

(ALESSANDRO CARLI Proveditor
Provisionale.

(LUIGI POMPEI Proveditor.



IL GOVERNO PROVVISORIO DI
VERONA E SUO TERRITORIO

ALLA DESTRA DELL' ADIGE

Gli urgenti bisogni della Patria obbligano a prendere le più forti misure contro li Debitori Residuati di qualunque Pubblica Imposta prima di passare ad altri Gettiti a sopra carico de' Pontuali.

Rileva il Governo con sorpresa che varj Comuni, e suoi Esattori siano Debitori di riguardevoli summe verso queste due

Casse del Territorio, e Dazio Seta, Case, e Fornelli non solo per le metodiche Imposizioni dovute per la scaduta annata 1800., ma altresì per le straordinarie dovute imporsi per gli occorsi bisogni, e peggio poi per quelle residue da vari e varj anni addietro.

Prima però di passare alle militari esecuzioni vuol usare il Governo, in vista delle attuali circostanze, quest' ultimo atto d' indulgenza.

Tutti gli Esattori che per qualunque motivo sono Debitori verso le dette Casse del Territorio, e Dazio Seta Case, e Fornelli restano abilitati a verificarne il pagamento nel preciso, inalterabile, ed ultimo periodo di giorni otto tanto con Numerario, quanto con Cambiali a Stampa che potranno firmare a favore di dette Casse per il rispettivo loro importare di debito, pagabili queste soltanto metà entro il mese di Luglio, e metà in quello di Settembre venturo, tempi in cui avranno sentito i frutti della nuova Raccolta.

Quelli che eseguiranno il pagamento in effettivo Numerario conseguiranno il Dono del dieci per cento, e quelli poi che fossero invece per firmare le Cambiali, resta-

no avvertiti, che oltrechè dagli Esattori, dovranno insolidatamente essere sottoscritte dai rispettivi Pieggi, e Landi, al qual effetto dovranno essi portarsi seco loro in Città muniti de' Libri Vicinie del Comune per gli opportuni confronti.

Spirato un tal termine di tanta indulgenza, non abbiano a lagnarsi li Debitori, se sarà contro di essi proceduto senz'altro avviso colle più rigorose esecuzioni.

Sarà debito degli attuali Capi di Comun sotto la loro responsabilità di avvertire a vista del presente tutti quegli Esattori, e rispettivi loro Pieggi che per qualsivoglia motivo sono in debito verso le dette Casse, acciò possano prevalersi di quanto gli resta col presente accordato.

Dat. dal Governo Provvisorio di Verona li 25 Aprile 1801.

(Giacomo Gaspari)) Membri del Gov. prov.
(Alessandro Carli)	
(Luigi Polfranceschi)	

Cristiani Vice Cancell.

Libertà

Eguaglianza

REPUBBLICA FRANCESE

*Dal Quartier Generale di Verona li 5 Pratile
anno 9. della Repubblica Francese, una
indivisibile.*

M I O L L I S

GENERALE DI DIVISIONE COMANDANTE LA 4.^{ta}

Essendosi alcune persone appoggiate con ricorsi alle autorità Militari per questioni civili o particolari, dovranno essere indirizzate ai Tribunali o al Governo Provvisorio, che decideranno a norma della loro competenza.

Non verrà ammessa; ne sarà valevole per riguardo agli affari militari di pulizia e d'amministrazione sottoscrizione alcuna fuor di quella del Comandante della Piazza, o Commissario di Guerra: la firma de' Segretari non sarà riconosciuta in caso alcuno. I Segretari che sottoscriveranno pel

Comandante, o Coumissarij di guerra saranno messi in prigione e giudicati. Il Comandante potrà rimettere la sua firma agli Ajutanti di piazza per il solo servizio Militare.

MIOLLIS



LIBERTA'

EGUAGLIANZA

IN NOME DELLA REPUBBLICA
CISALPINA

A V V I S O

P Restandosi questo Provvisorio Governo di Verona alla destra dell' Adige agli ordini pervenutigli dal Comitato di Governo della Repubblica Cisalpina, ed inerendo ancora alli relativi Inviti del Cittadino Generale divisionario MIOLLIS avanzati con sua Lettera undici Pratile, che sarà qui appiedi registrata, rende a Pubblica notizia aver egli rimessa ogni sua autorità nel Cittadino LACCHINI Commissario Organizzatore di Governo nel Dipartimento del Min-

cio, di cui Verona e l'attuale suo Territorio annessovi va a formarne una parte. La consolante notizia, che sarà oggetto del comune giubilo, servirà anco di norma alle direzioni di tutti i nostri prediletti Concittadini.

Dat. dal Governo Provvisorio di Verona alla destra dell' Adige li 13 Pratile an 9. Repubblicano.

(CARLI)
 (GASPARI)
 (COEN) del Governo
 (BURI) Provvisorio.
 (GIANELLA)
 (POLFRANCESCHI)

Cristiani Segretario :

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

ARMATA D'ITALIA

REPUBBLICA FRANCESE

Dal Quartier Generale di Mantova li 11 Fiorile anno 9 della Repubblica Francese una, ed indivisibile.

GENERALE DI DIVISIONE COMANDANTE LA 4.

AL GOVERNO PROVVISORIO
DEL VERONESE SULLE RIVE
DELL' ADIGE

LA parte del Veronese, o Cittadini, che fu ceduta col Trattato di Luneville fa parte della Repubblica Cisalpina. Voi ne pubblicherete la notizia alli vostri Concittadini, annunciando la loro riunione alla detta Repubblica.

Il Cittadino LACHINI incaricato dal Cisalpino Governo della Organizzazione della parte suddetta vi dirigerà le ulteriori sue disposizioni, che devono fissare sopra una base stabile il vostro destino, e possibilmente diminuire le penose conseguenze di una guerra, che avea quasi opilati tutti i Fonti delle vostre ricchezze Territoriali, e di Industria.

Salute, e Considerazione

M I O L L I S

Per Copia Conforme

Cristani Segretario;

LIBERTA' EGUAGLIANZA

IN NOME

DELLA REPUBBLICA CISALPINA

LACHINI COMMISSARIO ORGANIZZATORE

AL POPOLO VERONESE

ALLA DESTRA DELL' ADIGE

La Repubblica Cisalpina è d'ora innanzi la vostra Patria. Il trattato di Luneville segnò i confini dell' Adige fra noi, e i paesi ceduti all' Austria.

Da questo momento Verona non è più isolata, il suo distretto è uno de' più popolari e più vasti del Dipartimento del Miucio; le arti e le scienze rifioriranno nel suo seno, il suo commercio sarà risabilito; ella diverrà l' emporio delle ricchezze dello stato.

Nuove Leggi succedono al disordine dei tempi. Tendono queste principalmente al sostegno de' costumi, alla libertà del culto de' vostri padri, alla sicurezza delle pro-

prietà, alla vera eguaglianza civile. Abbiamo esse da voi quel giusto rispetto che è base d'ogni perfetta società, e ne proverete bentosto le benefiche influenze.

Si copra quindi d'un velo il passato, e alla discordia delle opinioni succeda ora nel fausto cambiamento di cose quella pura armonia che forma la forza e la prosperità d'una nazione.

Incaricato dal Governo a venire fra voi per stabilire la nuova unione, e per organizzare le vostre Magistrature, io mi crederò felice se avrò contribuito al vostro e pubblico vantaggio.

VIVA LA REPUBBLICA

L A C H I N I

Scopoli segretario.

Verona li 13. Pratile Anno Nono Repub.

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

I N N O M E
DELLA REPUBBLICA CISALPINA

LA MUNICIPALITA' DEL DISTRETTO
TERZO CAPO LUOGO VERONA

A' suoi Concittadini

Ecco in nome della Repubblica Cisalpina stabilita dal Cittadino Commissario Organizzatore una Municipalità che presiede al Distretto Terzo il di cui Capo Luogo è Verona nel Dipartimento del Mincio; ed ecco a vostra notizia i nomi de' Concittadini preposti a sostenerne l'incarico.

L'unica fiducia che essi nutrono nel prestarsi alla volontà della Patria, ella è tutta riposta in voi, nè sa abbandonarli la speranza che con un' esatta ubbidienza alle Leggi vorrete cooperar tutti al bene comune, di cui vi assicurano, che saranno i più solleciti, e zelanti Promotori.

Come non potrebbero esser tali, se Ministri di un giusto Repubblicano Governo, sentono immedesimate in se stessi quelle

massime di giustizia, di beneficenza, e di pace, che formano la più sicura gloriosa Base della Repubblica Cisalpina?

Un puro zelo di Patria, un rispetto alla Religione, alle Leggi, uno scambievolmente amore sieno gli oggetti principali delle vostre più sollecite cure, e vedremo ben presto regnare fra noi una durevole Felicità.

Dalla Municipalità del Distretto Terzo
Capo Luogo Verona li 14 Pratile anno 9
Repubblicano.

(CARLI Presidente)	
(GASPARI)	
(POLFRANCESCHI)	Municipali.
(BURI)	
(COEN)	
(GIANELLA)	

Cristiani Segretario:

VISTO DAL COMMISSARIO DI GOVERNO

L A C H I N I

Scopoli Segretario:

LIBERTA' EGUAGLIANZA

REPUBBLICA CISALPINA

UNA ED INDIVISIBILE

DICASTERO CENTRALE DI POLIZIA

P R O C L A M A .

Verona 16 Pratile Anno 9. Repub.

Verona, frazione interessante della Repubblica Cisalpina, richiama le attenzioni de' Magistrati, che vigilano alla conservazione dell'ordine del pubblico e privato riposo. E' necessaria quindi la conoscenza e l'esecuzione di Leggi e Decreti emanati nelle varie Epoche Repubblicane, che promovono questi oggetti, e di provvidenze analoghe alle circostanze d'un popolo di confine.

Il Dicastero Centrale di Polizia ordina pertanto la pubblicazione e prescrive l'osservanza di quanto segue :

COCCARDE NAZIONALI

(*Proclama Governativo 3. Complementario
Anno 8. Repubblicano.*)

I. La Coccarda Nazionale Cisalpina ha i colori Bianco, Verde e Rosso.

II. Qualunque Cisalpino, che si mostrerà in pubblico senza la detta Coccarda, sarà riguardato come un cattivo Cittadino, e sarà perciò soggetto alle stesse disposizioni della Polizia relativamente ai Cittadini sospetti.

III. Sarà pure soggetto alle stesse disposizioni di Polizia, estensibili fino all'immediato Arresto, qualunque individuo, *non Cisalpino*, che si mostrerà nel Territorio della Repubblica senza la rispettiva Coccarda della sua Nazione.

IV. Qualunque Cisalpino od Estero, che porterà la Coccarda d'un'altra Nazione, quando non sia stabilmente ed effettivamente addetto alla medesima per titolo d'impiego, sarà pure immediatamente arrestato.

V. Non si riguarderà per legittimamente impiegato presso un'altra Nazione qualunque Cisalpino, di cui l'impiego suddetto

non sarà stato previamente notificato alla rispettiva Municipalità del suo domicilio.

VI. Qualunque Estero si troverà con Coccarda d'alcune delle Potenze attualmente in Guerra colle Repubbliche Francesi e Cisalpina, sarà trattato come Spia del nemico.

VII. Qualunque Cisalpino si mostrerà con Coccarda delle dette Potenze in Guerra, sarà considerato come traditore, e punito a norma della Legge 16. Termidoro an. V.

TITOLI E STEMMI.

(*Estratto di Decreto del Governo Provvisorio di Lombardia 11. Nevoso Anno V.*)

I. Ritenuta di già abolita la nobiltà, nessuno potrà portare, nè pretendere alcun titolo indicante la medesima, e sarà puramente chiamato con quello di Cittadino, o col titolo inerente alla propria carica.

II. Tutte le armi gentilizie, lavorini di Livrea, Blasoni, Scudi, Stemmi esteriori rappresentanti insegne di Realismo e di Feudalità; tutti infine i distintivi di Nobiltà saranno levati e distrutti intieramente nello spazio d'una decade.

III. Le Municipalità avranno cura, che sieno conservati tutti quei monumenti, che possono ricordare la progressione delle Belle Arti, e l'eccellenza degli Artisti, e servire di lume alla Patria ed alla erudizione.

A R M I:

(Estratto di Legge 13. *Frimale Anno VII. Repubblicano.*)

I. La delazione degli Stili, Stocchi nascosti in bastone e coltelli con lama di punta acuta in manico, o resa tale con molla dentata, verga, anello, o altro simile artificio, è onninamente proibita.

II. La semplice delazione di dette armi è punita con quattro anni di pubblico lavoro; allorchè è accompagnata dalla successiva manumissione per offeudere, è punita con sette anni di ferri.

III La manumissione come sopra amminicolata da qualunque ferita anche sanabile, è punita da dieci anni di ferri.

IV. L'omicidio imputabile commesso con lo Stile, stocco, e coltello è sempre punito con la pena di morte.

V. Ogni ferimento commesso in rissa con armi non onninamente proibite, quando sia sanabile, è punito con tre Mesi di Carcere: quando sia pericoloso e grave, con due anni di Casa di Correzione; se apporta la morte, con sett'anni di ferri — se l'omicidio eseguito con armi non onninamente proibite è accompagnato da furto, o commesso a tradimento, è punito con la morte.

VI. (Disposizioni posteriori) Le Licenze dell'armi da Caccia, ed altre non onninamente proibite, si rilasciano dalla Finanza Generale dietro un Certificato del Dicastero di Polizia.

VII. I Forestieri viatori o stazionanti sul suolo della Repubblica, che contravvenissero ai singoli Capi della presente Legge, o col portare un'arma onninamente vietata, o col portarne d'altra natura senza il prescritto Requisito, sono puniti colle stesse pene, alle quali son soggetti negli stessi casi li Cisalpini.

GIUOCHI D'AZZARDO.

(Legge 14 Gennajo 1786. Decreti 6. Frimale, e 6. Germinale Anno VI. e 15. Vendemiaie Anno VII.)

I. E' vietato a qualunque persona il giuocare in verun tempo e luogo senza eccezione alcuna sì in pubblico che in privato a' giuochi d'azzardo.

II. Chiunque sarà colto in contravvenzione al precedente Articolo incorrerà nella pena di cento Zecchini per ciascuna volta e per ciascun Contravventore; sotto pena corporale da misurarsi a seconda delle circostanze in caso d'impoterza.

III. Si riterranno pure come contravventori li padroni, affittuarj delle Case, Appartamenti, ed altri Luoghi pubblici e particolari, che permetteranno nelle proprie Case l'esercizio d'alcun giuoco proibito senza renderne intese le Autorità competenti.

IV. Incorreranno questi nella pena non minore di Scudi cento, nè maggiore di Scudi duecento in caso d'inosservanza al precedente articolo. Nel caso però di recidività la multa sarà cambiata in sei Mesi di Arresto.

B R E G A N Z E

CAPO DEL DICASTERO CENTRALE

CASTAGNEDI ASSESSORE

VINCENZO SCANDELLA

ISPETTORE GENERALE

MICHEL ANGELO BOVIO *Segr. Gen.*

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

REPUBBLICA CISALPINA

ESTRATTO DE' REGISTRI DEL COMITATO
DI GOVERNO*Seduta del giorno 9. Nevoso Anno IX. Repub.*

La Consulta Legislativa ha fatto deporre
negli Atti del Comitato di Governo
la seguente LEGGE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

„ Milano li 5 Nevoso Anno IX. Repub.

„ LA CONSULTA LEGISLATIVA
DELLA REPUBBLICA CISALPINA

„ **C**onsiderando giusto, e necessario un
„ metodo uniforme per tutta la Repubbli-
„ ca degli Uffici di Lettere, e Poste de'
„ Cavalli per facilitare il più pronto ser-
„ vigio del Governo, la corrispondenza tra
„ i Cittadini, e la prosperità dell' interno,
„ ed esterno commercio.

„ Riconosciuta l'urgenza proposta dal
 „ Comitato di Governo con suo Messaggio
 „ 25 Frimale scorso .

„ DETERMINA:

„ I. Tutti gli Uffici postali, tanto per
 „ la somministrazione, o cambio de' Ca-
 „ valli, quanto per la spedizione delle Let-
 „ tere, de' Pieghi, Fagotti e Gruppi, sono
 „ di privativo diritto della Nazione; e
 „ vengono sottoposti in tutto il Territorio
 „ della Repubblica ai regolamenti, ed alle
 „ discipline prescritte dalla presente .

„ E' stabilita una Soprintendenza gene-
 „ rale delle Poste dipendente dal Gover-
 „ no . Essa invigila, perchè il servizio del
 „ Governo, e del Pubblico sia fatto colla
 „ massima regolare prontezza, e perchè il
 „ prodotto Nazionale delle Poste sia de-
 „ bitamente assicurato .

„ III. Essa fa amministrare le Poste sì
 „ di Lettere, che di Cavalli per mezzo di
 „ Appaltatori temporanei, o di Commessi
 „ stipendiati, esclusi gli Uffici di Lettere,
 „ Pieghi, Pacchi, Fagotti, e Gruppi nei
 „ Capi-Luoghi de' Dipartimenti, ne' quali
 „ gli Appaltatori non si ammettono, se

„ non per contratto misto. Fa seguire l'
 „ inventario degli Ufficj Postali, e si fa
 „ render ragione dei prodotti da versarsi
 „ nella Tesoreria Nazionale, e da liqui-
 „ darsi, e riconoscersi dalla Contabilità
 „ Nazionale.

P A R T E I.

Posta de' Cavalli.

„ I. Il Prezzo delle corse è di lire tre
 „ e soldi dieci di Milano per ogni Caval-
 „ lo, e per ciascuna Posta, nè vi ha dis-
 „ tinzione per persona qualunque, eccet-
 „ tuate però le convenzioni, che esistono
 „ tra i Mastri di Posta, e gli Uffizj per
 „ le corse de' Corrieri, e Staffette, per le
 „ quali il Governo incarica la Soprinten-
 „ denza Postale a prendere le opportune,
 „ ed utili misure.

„ II. La mancia di ciascun Postiglione è
 „ di lire due Milanese per ciascuna Posta.
 „ I Postiglioni, che pretendessero una man-
 „ cia maggiore, sono puniti con quindici
 „ giorni di detenzione, quando poi insis-
 „ tessero con strapazzi, minacce, o vio-
 „ lenze, sono puniti di più a norma delle
 „ Leggi vigenti.

„ III. I Mastri di Posta servono i Viag-
 „ giatori con i soli Cavalli, ed anche col
 „ Legno scoperto così detto *Barella*,
 „ quando questo venga dai medesimi
 „ ricercato, e per cui non si fa pagamen-
 „ to alcuno. I Mastri di Posta tengono
 „ pure a comodo de' Viaggiatori altri Le-
 „ gni coperti, scoperti, a due, a quattro
 „ ruote, e si pagano per un Legno a due
 „ ruote coperto, come per un Legno a
 „ quattro ruote scoperto soldi dieci per
 „ cadauna posta, e soldi venti per un Le-
 „ gno coperto a quattro ruote parimenti
 „ per ogni posta di otto miglia geografi-
 „ che, e proporzionalmente a norma dell'
 „ articolo VII. seguente.

„ IV. Il Governo determina il numero
 „ de' Cavalli, con cui i Viaggiatori a due,
 „ o a quattro ruote con equipaggio, o sen-
 „ za sono serviti in pianura, ed in mon-
 „ tagna. Determina pure il numero de' Ca-
 „ valli, di cui deve essere fornita ciascuna
 „ Stazione di Posta, e tutte le necessarie
 „ discipline, tanto per li Mastri di Posta,
 „ quanto per i Postiglioni.

„ V. Se all' arrivo del Viandante man-
 „ cano alla Posta i Cavalli necessari al cam-
 „ bio, la Posta li prende dai Vetturini lo-

„ cali, e li paga a norma dell' Articolo I.
 „ In mancanza di questi, i Cavalli della
 „ Posta precedente dopo un' ora di riposo,
 „ e rinfrescata, debbono continuare il
 „ viaggio anche per la seguente. La rinfrescata
 „ sta a carico del Forestiere in
 „ lire una per Cavallo.

„ VI. Se nel caso dell' Articolo precedente
 „ il Mastro di Posta non prova di
 „ avere in corso di Posta i Cavalli, che è
 „ obbligato a tenere, incorre la penale di
 „ lire cinquanta per ogni Cavallo mancante
 „ per sua colpa, o negligenza. Nella
 „ stessa pena incorre quel Mastro di Posta,
 „ che nel numero prescritto de' Cavalli
 „ ne tenesse degli inservibili. La Municipalità
 „ del luogo applica la condanna, metà a
 „ profitto del Viaggiatore ritardato, e
 „ metà ai poveri del Distretto, ai quali è
 „ principalmente affidata la verifica-
 „ zione della mancanza suddetta.

„ VII. Una Posta s' intende di otto
 „ miglia geografiche: quando eccedono, la
 „ Posta s' intende aumentata di un quarto
 „ per ogni due miglia di più; la differenza
 „ maggiore di un miglio conta due
 „ miglia intere, la differenza minore d'un
 „ miglio non si paga. Così se una corsa

„ mancasse per più d' un miglio delle ot-
 „ to, s' intende che sia tre quarti di Posta.
 „ Se mancasse per più di tre miglia s' in-
 „ tende mezza Posta. Il Governo colla più
 „ pronta sollecitudine fa verificare la misu-
 „ ra delle strade postali, cambia ne' modi
 „ più convenienti, ed utili ai Viaggiatori,
 „ ed alla Nazione quelle Stazioni di Pos-
 „ ta, che lo richiedessero, e deduce a pub-
 „ blica notizia la lunghezza di ciascuna
 „ corsa per regola de' Viaggiatori.

„ VIII. I Maestri di Posta non puonno
 „ ricusare i Cavalli a quelli, che arrivano
 „ per Vettura, o co' propri Cavalli, ma li
 „ negheranno a persone sconosciute, che
 „ non esibiranno il Passaporto della Re-
 „ pubblica indicante il luogo da dove pro-
 „ vengono. Non potranno opporsi a chi
 „ essendo arrivato in Posta, volesse imme-
 „ diatamente, od a suo comodo partire
 „ per Vettura, o con altri Cavalli, proi-
 „ bita qualunque pretesa d' indennizzazione,
 „ che fosse in pratica per legge, o per
 „ costume.

„ IX. I Cavalli di Posta addetti al servizio
 „ pubblico, come pure le scorte, ed i fo-
 „ raggi lor inservienti, sono immuni da
 „ qualunque requisizione militare.

„ X. Sulle Case delle Poste de' Cavalli
 „ stanno affissi a pubblica vista lo Stemma
 „ della Repubblica, l'indizio di Posta, la
 „ Tariffa delle corse di quella Stazione col-
 „ la mancia da darsi ai Postiglioni, ed il
 „ numero de' Cavalli, che quel Mastro di
 „ Posta è obbligato a tenere.

„ XI. Il Governo determina una divisa
 „ uniforme per tutta la Repubblica col brac-
 „ cialeto di metallo portante l'epigrafe
 „ REPUBBLICA CISALPINA, = la qua-
 „ le divisa è vestita dai soli Postiglioni.
 „ I Contravventori subiscono la pena di
 „ un mese di carcere.

„ XII. Il Governo conferma, e modifica
 „ le convenzioni esistenti alle Poste de'
 „ Cavalli, e ne fa di nuove occorrendo,
 „ proporzionando ai patti gli aumenti, e
 „ diminuzioni di profitto, che può porta-
 „ re la presente Legge. Terminate le vi-
 „ genti convenzioni ne fa delle nuove per
 „ via d'asta col mezzo della Soprinten-
 „ denza Generale previo pubblico Avviso.
 „ Se l'asta riuscirà opportuna all'interesse
 „ nazionale passa alla deliberazione, salva
 „ l'approvazione del Governo.

P A R T E II.

Poste delle Lettere, e de' Corrieri,

„ I. Le lettere di mezzo foglio, o di
 5, foglio comune, o mercantile sono giu-
 „ dicate del peso di un quarto d' oncia:
 „ Le altre pagano a peso in ragione d' on-
 „ cia, e di ottavo in ottavo d' oncia per
 „ differenza.

„ II. Le lettere che circolano dentro la
 5, Repubblica pagano soldi dodici per on-
 „ cia alla riscossione. Se portate da' Pedo-
 „ ni, o Cavallanti pagano la metà.

„ III. Le lettere, che vengono da' Stati
 5, limitrofi, dentro Italia, o dai Grigioni
 „ pagano soldi sedici per oncia. Tutte le
 „ procedenze estere d' Italia, e fuori d' Ita-
 „ lia pagano soldi ventiquattro per oncia.
 „ Il Governo determina i paesi limitrofi,
 „ e quegli esteri d' Italia, e ne rende in-
 „ teso il Pubblico.

„ IV. Le lettere, che vengono da fuori
 „ Stato per mezzo d' Uffizj, o Corrieri
 „ convenzionati, pagano oltre li carichi,
 „ e sborsi alle medesime giusta le conven-
 „ zioni soldi dodici l' oncia. Il Governo

„ fa rinnovare le convenzioni, e stabilirne
 „ delle nuove, secondo che crederà del
 „ maggiore interesse Nazionale cogli Uffi-
 „ cj, e Corrieri esteri.

„ V. E' parimenti autorizzato il Gover-
 „ no a convenire per le lettere, che si
 „ vogliono transitare per mezzo degli Uf-
 „ ficj Postali della Repubblica.

„ VI. Le lettere, che s'inviano all'Este-
 „ ro, pagano soldi otto per oncia di fran-
 „ catura.

„ VII. Le stampe coperte, che vanno
 „ all'Estero, pagano come le lettere: le
 „ scoperte fino al peso di once sei paga-
 „ no la metà della tassa. Oltrepassando
 „ queste il peso di once sei pagano un
 „ soldo per ogni oncia di aumento.

„ VIII. Le stampe coperte, che vengo-
 „ no dall'Estero, pagano come le lettere,
 „ le scoperte fino al peso di once sei pa-
 „ gano la metà della tassa. Oltrepassando
 „ queste il peso di once sei pagano un
 „ soldo per oncia d'aumento.

„ IX. Le Stampe coperte che circolano
 „ dentro la Repubblica pagano come le
 „ lettere, le scoperte fino al peso di on-
 „ ce sei pagano la metà della tassa. Al
 „ di là di questo peso pagano un soldo
 „ per ogni due ouce d'aumento.

„ X. Le lettere che partono da un luogo della Repubblica e vanno ad altro luogo della medesima, transitando per ufficio estero, sono considerate come provenienti dallo Stato Estero rispettivo, d'onde l'Ufficio della Posta le ha ricevute.

„ XI. L'Ufficio delle Lettere spedisce Staffette straordinarie, e Corrieri d'Ufficio a comodo de' Particolari. Per le Staffette si pagano lire quattro e mezza per ogni Posta dentro la Repubblica, e cinque e mezza per ogni Posta fuori della Repubblica. Per un Corriere d'Ufficio straordinario si pagano lire dodici per cadauna Posta per l'interno della Repubblica, e lire quattordici per cadauna Posta, che deve correre fuori Stato. Il Governo per mezzo della Soprintendenza stabilisce le regole, e le discipline per Staffette, e Corrieri si ordinarij, che straordinarij, non che per il carico di uno, e più compagni, e rispettivo equipaggio.

„ XII. Le mostre con coperta del peso minore di mezz'oncia pagano come lettera semplice secondo la sua provenienza, dalla mezzoncia sino alle due once

„ pagano la metà della Tassa; ed oltrepassando le once due sono considerate come Pacchi di mezza libbra almeno, e sottoposte alle ispezioni di consegna.

„ XIII. Chi imposta Lettere, o Pieghi; e desidera che siano raccomandati, paga oltre ai diritti competenti di Posta soldi dieci a titolo di raccomandazione per ogni Lettera, o Piego. Lo stesso si paga da chi riscuote lettere, o pieghi raccomandati. L' Ufficio della Posta è responsabile della pronta trasmissione delle Lettere, e Pieghi, e della loro consegna.

„ XIV. La soprintendenza generale delle Poste per maggior comodo del Pubblico organizza in ciascun Dipartimento degli Uffici Comunali dipendenti dagli Uffici Dipartimentali, e sottoposti alle regole generali di Posta. Questi Uffici Comunali sono eserciti da' Commessi stipendiati, e da' Pedoni convenzionati, e patentati. Essi riportano le Patenti dietro le stabilite convenzioni, ed a richiesta delle Comuni. Il Governo per mezzo dell' Intendenza Generale stabilisce le discipline opportune.

„ XV. Chiunque non autorizzato con Patente dell' Ufficio Postale porta più d' u-

„ na lettera , eccettuate quelle attaccate alle mercanzie , incorre nella pena di lire tre per ogni lettera a profitto per metà dell' Ufficio Postale , e per metà a beneficio dell' Inventore .

„ XVI. Le Lettere , o Pieghi spediti da Autorità Costituite , e diretti ad altre Autorità Costituite pel loro Ufficio , sono esenti da pagamento ; pagano però quelle Lettere , o Pieghi , che sono diretti nominativamente a qualunque Individuo , sebbene costituito in autorità ; lo stesso s' intende de' Pacchi , e Fagotti .

„ XVII. Gli Ufficj di Posta stanno aperti un giorno per l'altro ore dieci . Il Governo ne fa la distribuzione tra il giorno , tra i giorni diversi , e tra le diverse stagioni dell' anno .

„ Gli Impiegati negli Ufficj Postali non possono approfittare nulla su ciò che è diritto della Posta , e loro dovere , sotto pena della cassazione , e quella inoltre prescritta dalle Leggi vigenti contro il furto . Soggiacciono alle stesse pene quegli impiegati , che esigessero dai Privati più del prescritto nella presente Legge a titolo di diritto postale .

„ XVIII. Il Governo determina il giorno

„ della partenza de' Corrieri; e Staffette
 „ ordinarie. L'intendenza Postale è incarica-
 „ cata dal medesimo delle discipline ne-
 „ cessarie al buon ordine di ciascun Uffi-
 „ cio Postale della Repubblica, e per la
 „ sicurezza, trasporto, e distribuzione del-
 „ le Lettere, Pacchetti, e Gruppi. La me-
 „ desima organizza gli Ufficj della distri-
 „ buzione delle Lettere in modo, che i fo-
 „ restieri principalmente possano riscuote-
 „ re le loro Lettere dalla mattina alla mez-
 „ za notte. Organizza pure negli Ufficj di
 „ Posta, ne' quali può convenire, una com-
 „ missione di Gazzette con quelle nor-
 „ me, che sono le più atte ad assicurare
 „ col discreto vantaggio dell'Erario il co-
 „ modo dei Cittadini.

„ XIX. In tempo di pace l'Ufficio della
 „ Posta rimane incaricato di tutto il dis-
 „ paccio, e carteggio del servizio militare.

P A R T E III.

Porto, e Consegna de' Pacchi, e Gruppi.

„ I. Per il porto, e per la consegna dei
 „ pacchi, fagotti, e gruppi si osservano le
 „ Tariffe qui annesse.

„ II. I Pacchi, Gruppi, o Inviluppi di
 „ cose preziose pagano secondo il valore
 „ denunziato, o verificato, e come oro od
 „ argento, secondo che all'uno più che
 „ all'altro si avvicinano nel volume, e nel
 „ peso.

„ III. I piccioli pacchetti di qualunque
 „ altra cosa, che non sia di valore, sono
 „ considerati pesare mezza libbra almeno,
 „ Quelli che non arrivano alla libbra, sono
 „ considerati del peso di una libbra. Ol-
 „ trepassando la libbra sono considerati
 „ pesare libbre due.

„ IV. I Commestibili, ed i liquori, an-
 „ dando, o venendo dall' Estero pagano
 „ soldi due, e mezzo di più per libbra
 „ del prezzo fissato nella Tariffa di Porto.
 „ Il Porto di questi generi, come pure il
 „ Porto delle mostre, ed altre cose di
 „ niun valore, si paga all'atto della con-
 „ segna, sia per circolazione nella Repub-
 „ blica, sia per fuori di Stato.

„ V. Le Merci, e tutti gli oggetti, che
 „ pagano a peso, che vengono per la
 „ Posta da fuori Stato, e che daziate di
 „ transito, vengono col mezzo della Pos-
 „ ta spedite fuori Stato, godranno la fa-
 „ cilità nel porto di soldi due, e denari
 „ sei per libbra nella sola spedizione.

„ VI. I Pacchetti, che pagano a valore
„ come pure i Gruppi provenienti da fuo-
„ ri Stato per la Posta, e che vanno egual-
„ mente fuori Stato per la Posta, godono
„ l'ottavo della Tassa di Porto nella sola
„ spedizione.

„ VII. I Pacchetti, e Gruppi, che van-
„ no, e vengono dall'Estero, e che sono
„ caricati di un Porto convenzionato, pa-
„ gano solo il detto Porto, e spese di con-
„ venzione fino a nuovo provvedimento,
„ e più i diritti di consegna come in ap-
„ presso.

„ VIII. Le Casse, e Pacchetti volumino-
„ si, e leggieri, saranno ridotti al peso
„ comune, mediante la misura, ritenuto
„ che il braccio cubo di Milano è stimato
„ pesare libbre cento settantadue, e pa-
„ gheranno il peso risultato, secondo la
„ Tariffa.

„ IX. Il Porto dei Pacchetti, e Fagotti
„ s'intende a peso lordo.

„ X. Le Paste d'oro, e d'argento, che
„ vengono dall'Estero per condotte, o per
„ la Posta per andare in Zecca, sono mu-
„ nite d'un certificato o della Posta, o di
„ Dogana, perchè la moneta battuta pos-
„ sa uscire di nuovo dallo Stato per i det-

„ ti mezzi, non soggetta alle Tariffe di
 „ transito, nè d'uscita. La Zecca dietro
 „ il certificato suddetto farà altro cer-
 „ tificato di conversione di dette Paste
 „ in danaro, che dovrà essere riconsegna-
 „ to o alla Posta, o alla Dogana per
 „ l'estrazione.

„ XI. Per i Pacchetti, e Gruppi prezio-
 „ si l'Ufficio della Posta garantisce della
 „ fedeltà degli Ufficiali di Posta, e de' Cor-
 „ rieri. Col corso delle Staffette non si
 „ spediscono Pacchetti, o Gruppi, se non
 „ a rischio del presentatore.

„ XII. Il Governo prescrive le cautele
 „ opportune, onde non vengano defraudati
 „ i Dazj per quelle merci, che vanno, e
 „ vengono, o transitano per la Posta, ben
 „ inteso, che le stampe, e le mostre non
 „ pagano tali Dazj, che sopra il peso di
 „ due libbre. L'Ufficio della Posta non
 „ passa alle Dogane, gli oggetti son sog-
 „ getti a' Dazj d'introduzione, ed estra-
 „ zione, o transito secondo il caso.

TARIFFA DE' PACCHI, E GRUPPI

P O R T O

Dalla più piccola	Da, e per	Da, e per le
somma sia oro, sia	la Rep.	Piazze limitr.
argento fino a l. 50 L.	: 2:6	L. : 5:
Dalle lire cinquanta		
fino alle l. cento	„ : 5:	„ : 10:
Dalle lire cento alle		
l. cento cinquanta	„ : 10:	„ 1: :
Dalle lire cento cin-		
quanta fino alle l.		
trecento	„ : 15:	„ 1: 10:
Dalle lire trecento		
argento in su per		
ogni cento lire	„ : 10:	„ : 15:
Dalle lire trecento		
oro in su per o-		
gni cento lire	„ : 5:	„ : 7:6
Pieghetti di gioje sen-		
za indicazione di		
valore per oncia		
peso lordo	„ 2: 10:	„ 5: :
Merletti fini per on-		
cia peso lordo	„ 5: :	„ : 10:
Mercanzia d'ogni ge-		
nere per libbra		
d' once 12 p. lordo	„ : 10:	„ : 15:
Orologeria, e bijo-		
teria fina per lib-		
bra come sopra	„ : 15:	„ 1: 10:

C O N S E G N A

Per ogni Pacchetto del peso sino a libbre due	sol. 5
Per ogni Pacchetto maggiore di libbre due sino a libbre venti	sol. 10
Per ogni libbre dieci d'aumento sopra le libbre venti	sol. 5
Dalla più piccola somma sino a lir. 50 inclusive	sol. 3
Dalle lire cinquanta alle lire cinquecento inclusive	sol. 10
Dalle lire cinquecento alle lire settecento cinquanta inclusive	sol. 15
Per ogni lir. 150. d'aumento sopra le lir. 750.	sol. 1
Li rotti si ritengono per l'intero a cui più s'avvicinano.	

La consegna si paga immediatamente da chi imposta Pacchi, e Gruppi.

„ La presente Legge sarà stampata.

Firmat. PETIET Presidente.

„ Sott. Macchi Segret.

Il Comitato di Governo ordina, che la

presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, stampata, pubblicata, ed eseguita.

IL COMITATO DI GOVERNO

SOMMARIVA = VISCONTI = RUGA

Clavenna Segretario Generale.

Per Copia Conforme

*Il Commissario del Governo nel Dipartimento
del Mincio, Organizzatore dei paesi
nuovamente aggregati*

LACHINI

Scopoli Segretario;

LIBERTA' / EGUAGLIANZA

REPUBBLICA CISALPINA

AGLI ABITANTI DELLA COMUNE DI VERONA
ALLA DESTRA DELL' ADIGEIL COMMISSARIO DEL GOVERNO NEL
DIPARTIMENTO DEL MINCIO

MAl si sostiene una Repubblica se non sull'Armi, nè v'è pace durevole se non è garantita da una forza nazionale. L' oblio dell' arti guerriere, l' appoggio all' altrui spada, l' ozio e il lusso d' un popolo lo guidano ben tosto al servaggio, e ne sono esempi le nazioni soggiogate dai Macedoni, e dai Romani.

Il Commissario di governo nel render pubblica in questa Comune la legge d' organizzazione della guardia nazionale, invita la Gioventù generosa a scuotersi dal lungo riposo, e a risovvenirsi de' primi padri. Se sarete armati, o Cittadini, sarete rispettati al di fuori, e assicurerete nell' interno il mantenimento dell' Ordine e la tranquillità

della Repubblica. Affrettatevi adunque a farvi inscrivere nel registro che s'apre a questo effetto presso l'amministrazione Municipale.

L A C H I N I

Scopoli segr.

Verona li 16 Pratile anno 9 Repub.

ESTRATTO DE' REGISTRI
DEL COMITATO DI GOVERNO.

Seduta del giorno 2 Fiorile Anno IX. Repub.

La Consulta Legislativa ha fatto deporre negli Atti del Comitato di Gover. la seguente

L E G G E

LIBERTÀ

EGUAGLIANZA

Milano 1. Fiorile Anno IX. Repubblicano

LA CONSULTA LEGISLATIVA DELLA
REPUBBLICA CISALPINA.

Considerando, che è necessaria l'uniformità dell'organizzazione della Guardia Na-

zionale in tutta la Repubblica;

Riconosciuta l'urgenza proposta dal Comitato di Governo col suo Messaggio del dì 24. Germile p. p.

D E T E R M I N A

1. „ La Guardia Nazionale sarà riorganizzata in tutta la Repubblica una decade dopo la pubblicazione della presente Legge colle seguenti disposizioni. Le Amministrazioni Municipali sono incaricate dell'esecuzione. „

2. „ Nessuno può esercitare il diritto di Cittadino, se non è iscritto nel Ruolo della Guardia Nazionale. Sarà sempre aperto a quest'effetto presso le Amministrazioni Municipali un Registro d'iscrizione, che contenga i nomi, cognomi, età, dimora, e professione d'ogni Cittadino. „

3. „ La guardia Nazionale è composta di Cittadini, e figli di Cittadini in istato di portar le armi dall'età di anni 18. fino ai 55. compiti. „

4. „ Nessuna ragione di professione, di età, d'infermità, ed altro dispenserà dall'iscrizione i Cittadini, che vorranno conservare l'esercizio de' loro diritti. „

5. „ Gl'individui non iscritti, ma aventi d'altronde le qualità necessarie per essere Cittadini Cisalpini, saranno sottomessi come gli altri al turno di servizio, ma non lo saranno giammai in persona. Essi saranno tassati dalle Amministrazioni Municipali per il loro rimpiazzamento. La tassa non potrà essere minore di soldi trenta, nè maggiore di lire sei di Milano. „

6. „ Non saranno comprese nell'organizzazione, nè obbligate ad alcun servizio, per il tempo che saranno in funzione le sole costituzionali Autorità. „

7. „ Saranno dispensati da ogni servizio personale, e dal rimpiazzamento li Cittadini dell'età di 55. anni compiuti, come pure li Militari invalidi ritirati nelle loro case, e fuori di stato di fare il servizio, a motivo delle loro ferite, o delle loro infermità.

8. „ Quantunque iscritti su i Registri delle Compagnie, saranno dispensati da ogni servizio personale, ma obbligati alla tassa del rimpiazzamento gli Amministratori generali dei differenti servizi, sì civili, che militari; li Ricevitori, e Pagatori dei Dipartimenti, li Capi di Burò delle Autorità Primarie, del Ministero, della Te-

sozeria, e della Contabilità; i Costodi de' pubblici Magazzini, li Cancellieri de' Tribunali, li Custodi delle Case d'arresto, li Corrieri di valigia, e li Postiglioni della posta de' cavalli. ,,

9. ,, In caso di cambiamento di domicilio, o di residenza abituale il Cittadino inscritto farà subito levare il suo nome dal Registro, dove era stabilito, per farsi inscrivere in quello del suo nuovo domicilio ove sarà attaccato ad una Compagnia, in mancanza di che egli resterà soggetto al servizio, o alla tassa dell'uno e dell'altro Registro. ,,

DELL' ORGANIZZAZIONE.

10. ,, La Guardia Nazionale sarà organizzata, e divisa per Distretti. Il servizio della medesima è gratuito. Essa si formerà in Battaglioni di 1000 uomini al più. ,,

11. ,, Ciascun Battaglione sarà composto di dieci Compagnie, di cui una di Granatieri, una di Cacciatori, una di Carabinieri, e sette di Fucilieri; e di uno Stato Maggiore composto di un Capo-Battaglione, di un Ajutante Maggiore, di un Ajutante Sotto-Ufficiale, e di un Tamburo Maggiore. ,,

12. „ Ciascuna Compagnia sarà divisa in due Pelotoni, il Pelotone in due Sezioni, e la Sezione in due Squadre. „

13. „ Vi sarà per Compagnia un Capitano, un Luogo Tenente, un Sotto-Luogotenente, un Sergente Maggiore, quattro Sergenti, otto Caporali, ed un Tamburo. Ciascun Pelotone sarà comandato da un Luogotenente, e Sotto-Luogotenente; ciascuna Sezione da un Sergente, e Squadra da un Caporale.

14. „ Ciascuna Compagnia di Granatieri, Cacciatori, e Carabinieri sarà di 100 uomini al più, non compresi gli Ufficiali. Le altre Compagnie saranno composte di un numero indeterminato di Guardie Nazionali in ragione della maggiore, o minore popolazione, ma elleno saranno sempre ad un dipresso di eguale forza. „

15. „ La riunione di tre Battaglioni formerà una Legione. „

16. „ Ciascuna Legione sarà sotto gli ordini di un Capo di Legione, e di un Ajutante Comandante. Nelle Comuni ove vi saranno più Legioni, i Capi di Legione commanderanno di tre in tre mesi per turno. Vi saranno per ogni Legione quattro Ajutanti di Divisione. „

17. „ In ogni anno si tirerà alla sorte il rango de' Battaglioni, delle Compagnie, de' Pelotoni, delle Sezioni, e delle Squadre. „

DELLA FORMAZIONE DELLE COMPAGNIE.

18. „ Per formare nei Distretti la prima organizzazione delle Compagnie de' Fucilieri, li Membri dell' Amministrazione Municipale si riuniranno nel Capo-Luogo del Distretto, e vi porteranno la lista de' Cittadini, e figli di Cittadini iscritti nel Ruolo della Guardia Nazionale.

„ Essi regoleranno in ragione della popolazione il numero de' Battaglioni da formarsi, e li Circondari che dovranno fornire ciascuna delle sette Compagnie de' Fucilieri del Battaglione, calcolata sul piede di 100 uomini al più, osservando di formare nelle Città le Compagnie di Cittadini dello stesso Quartiere, per quanto sarà possibile, e nelle Campagne di quelli delle Comuni le più vicine. „

„ Determinati in tal modo i Circondari, l' Amministrazione Municipale ne farà pubblicare, ed affigere lo stato, ed indi-

cherà il giorno, e luogo della unione de' Cittadini di ciascun Circondario. „

19. „ Nel giorno stabilito dall'Amministrazione Municipale li Cittadini di ciascun Circondario si unirano senz' armi sotto la presidenza di un Ufficiale Municipale, o d'un Delegato della Municipalità per formare la Compagnia de' Fucilieri del Circondario. Li Cittadini più vecchi faranno le funzioni di Scrutatori, e li più giovani quelle di Segretari. „

20. „ Si procederà prima alla scelta de' Granatieri: essi saranno nominati per scrutinio di lista, ed alla pluralità relativa fra quelli, la taglia de' quali è la più alta; ed in ragione almeno di un uomo sopra dieci a dodici. Li Granatieri eletti in ciascun Circondario si uniranno nel Luogo, che sarà loro stato stabilito. „

„ Si passerà in seguito, e nella stessa maniera alla scelta de' Carabinieri, e de' Cacciatori. „

21. „ Le Compagnie tanto de' Granatieri, che de' Fucilieri, Carabinieri, e Cacciatori passeranno in seguito alla scelta de' loro Ufficiali, cominciando dal Capitano. La scelta sarà fatta per scrutinio per ciascun grado separatamente; si esigerà la mag-

giorità assoluta per gli Ufficiali, e la pluralità relativa per i Sotto-Ufficiali, e Caporali. „

22. „ Fatte le scelte, il Capitano organizzerà la sua Compagnia, la formerà in Squadre, Sezioni, e Pelotoni, e stabilirà gli Ufficiali, Sotto-Ufficiali, e Caporali, che dovranno comandare ciascun Pelotone, Sezione, e Squadra. Egli avrà attenzione di porre insieme, per quanto sarà possibile, li Cittadini della stessa Comune, o dello stesso Quartiere. „

23. „ Gli Ufficiali d'ogni Compagnia si porteranno in seguito nel Capo-Luogo del Distretto e colà, sotto la presidenza di un Membro della Municipalità, eleggeranno fra di essi, per scrutinio individuale, ed alla pluralità assoluta il Capo di Battaglione, gli Ajutanti, ed il Tamburo Maggiore. „

24. „ Nelle Comuni e Municipalità, che daranno più Battaglioni, li Capi di Battaglione si uniranno alla Municipalità, e di concerto con essa eleggeranno nella stessa maniera il Capo di Legione, l'Ajutante Comandante, e li quattro Ajutanti di Divisione. „

25. „ Gl'impieghi vacanti per promozione ai gradi superiori, od in ogni altra

maniera nel corso dell'anno ; saranno rimpiazzati a misura delle vacanze , osservando le formalità descritte di sopra . „

26. „ Gli Ufficiali e Sotto-Ufficiali di ogni grado sono eletti per un anno , e non saranno rieligibili ai medesimi gradi , che dopo l'intervallo di un anno . Le elezioni si faranno ne' giorni , che saranno indicati dall' Amministrazione Municipale . „

27. „ Sarà permesso ai Cittadini d' un Distretto , o di una Comune di formare , sotto l'autorizzazione delle Amministrazioni Municipali , delle Comp. di Guardie Nazionali a cavallo , montati equipaggiati , e mantenuti a loro spese : ma elleno non potranno esser minori di Num. 65. uomini , che dovranno tutti essere abitanti della stessa Comune , ed organizzati come segue :

1. Capitano
1. Luogotenente
1. Sotto-Luogotenente
1. Maresciallo d' alloggio in capo
4. Marescialli d' alloggio
8. Brigadieri
48. Volontarij
1. Trombetta .

Num. 65.

28. „ Le suddette Compagnie, la di cui formazione è autorizzata dal precedente Articolo, non potranno eccedere la proporzione di una Compagnia sopra tre Battaglioni. „

„ Queste Compagnie faranno il servizio a piedi, ed a cavallo, secondo che saranno requisite: elleno saranno sotto gli ordini immediati del Capo di Legione, e dell' Ajutante Comandante. „

U N I F O R M E E D I S T I N T I V I M I L I T A R I

29. „ L' uniforme della Guardia Nazionale sarà un abito lungo di color verde con fodera simile, paramano, colletto, e ribalte rosse a profilo bianco al rosso, e profilo rosso al verde; giletto bianco, bottoni bianchi di getto; pantaloni verdi; stivaletti, e mezze ghette nere; cappello montato alla francese con ganza bianca; coccarda, e pennacchio con colori nazionali. Quei Cittadini però, che non avessero il sopraccennato uniforme, saranno obbligati portare in tempo di servizio i distintivi militari. „

30. Li Granatieri si distingueranno con

due Spallini, e pennacchio rosso; li Cacatori con due spallini, e pannacchio verde; li Carabinieri con pennacchio rosso, e cima verde, spallini rossi, vestito tutto verde, e giletto contornato di rosso. „

31. „ Gli Ufficiali porteranno i distintivi del loro grado. „

32. „ Ogni marca distintiva de' gradi della Guardia Nazionale è interdetta a quelli, che non saranno rivestiti di questi gradi. „

33. „ Ciascun Battaglione avrà una Bandiera tricolore nazionale, nel fondo della quale sarà scritto da una parte *Guardia Nazionale Cisalpina* col nome del Dipartimento, il numero della Legione, e del Battaglione; e dall' altra *Libertà Eguaglianza sostegno delle Leggi*. „

34. „ Le Comuni resteranno responsabili delle armi, che saranno state ad esse rimesse; ed incaricate del loro mantenimento, e rimpiazzamento. Sono pure incaricate, dietro gli ordini del Governo, a fissare i metodi d'istruzione, e disciplina relativi. „

35. „ Il Governo darà immediata esecuzione alla presente Legge, colla quale restano abrogate tutte le Leggi, Regolamen-

ti, e Discipline in opposizione alla medesima, che sarà stampata.

Firmat. PETIET Presidente.

„ Sott. Macchi Segret.

Il Comitato di Governo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, stampata, pubblicata, ed eseguita.

IL COMITATO DI GOVERNO

SOMMARIVA - VISCONTI

Clavenna Segretario Generale.



LIBERTA'

EGUAGLIANZA

E S T R A T T O

DE' REGISTRI DEL DIRETTORIO ESECUTIVO

Seduta del giorno 13 Vendemiale an. VI. Rep.

Il Gen. in Capo dell' Armata d' Italia

B O N A P A R T E

*In nome della Repubblica Francese ha fatto
sotto questo giorno deporre presso il
Direttorio Esecutivo la seguente*

L E G G E
S U L C L E R O.

La vigilanza, che dal Corpo Legislativo, e dal Direttorio Esecutivo si deve inalterabilmente avere sull' importantissimo oggetto della Religione, de' Ministri d'essa, della buona Morale, e della pubblica tranquillità esige una Legge Generale, la quale assicuri i diritti di ciascheduno, e non permetta sotto qualunque pretesto turbamento della Società; quindi è che coerentemente ai diritti di Sovranità pacificamente esercitati, nel passato regime, e riconosciuti necessarij, come pure a quanto si è costantemente osservato nella più colta parte dell' Europa per lunga serie di secoli, si prescrive quanto segue, perchè sia inalterabilmente osservato in tutto il Territorio della Repubblica Cisalpina, abolendo a questo effetto qualunque altra Legge o consue-

tudine che potesse aver luogo in alcune parti della Repubblica, la qual vuol essere regolata con Leggi uniformi, e costanti.

1. Qualunque siasi Carta direttamente o indirettamente riguardante il Culto proveniente da qualunque siasi persona dimorante fuori del Territorio della Repubblica, se questa ha da influire su le azioni civili e pubbliche de' Cittadini, non potrà avere nessun effetto, se non abbia l'autorizzazione espressa del Direttorio Esecutivo, al quale le singole Municipalità, Amministrazioni Centrali, ed ogni altra Autorità Costituita saranno obbligate di farla immediatamente trasmettere, attendendo da esso la determinazione che o ne autorizzi il corso, o ne annulli la disposizione. Chiunque avesse ottenuto una di queste Carte sarà obbligato di subito rassegnarla all'Amministrazione Centrale senza prima farne alcun uso. Chi osasse sotto qualsivoglia pretesto contravvenire a questa Legge, sarà considerato come perturbatore della pubblica quiete, e punito come tale.

2. La necessità di ovviare ai tumulti inseparabili da soverchiamente numerose unioni popolari per la scelta de' principali Ministri del Culto ha obbligato i Rappresen-

tanti della Sovranità della più gran parte d'Europa a nominare essi medesimi a così sublimi e ragguardevoli impieghi, salve sempre le massime che determinano le qualità, e la istruzione de' medesimi. In conseguenza alla morte di qualunque siasi Vescovo l'Amministrazione Centrale di quel Dipartimento ove sarà il Vescovado vacante dovrà immediatamente andare al possesso ed amministrare i Beni addetti al Vescovado incassandone il prodotto nella Cassa Dipartimentale e tenendone conto dettagliato a parte, e prendendo pure possesso degli Archivi, mobili, e tutt' altre appartenenze al Vescovado, e ciò per mezzo del Commissario del Potere Esecutivo, il quale dovrà subito ragguagliarne il Direttorio.

La nomina del Successore apparterrà al Direttorio Esecutivo come Rappresentante la Sovranità; salve, come sopra, le regole ragionevolmente introdotte, tanto sulle qualità del Nominato, quanto sulla sua istituzione; dopo di essa il Commissario del Potere esecutivo, presso l'Amministrazione Centrale, dovrà esigere dal nuovo Vescovo il giuramento di fedeltà alla Repubblica Cisalpina, ed esatta obbedienza alla Legge; in seguito metterà il Vescovo al

possesso della Chiesa, Abitazione Vescovile, dipendenze del Vescovato e rendite con rogito del Notaro.

3. Non dovendosi defraudare il Popolo di ciascun Distretto, o Comunità dell'anzichissimo inalienabile diritto di scegliere que' Ministri del Culto che più immediatamente servono a ciascuna Popolazione, si rende universale questo diritto relativamente alla nomina de' Parrochi, e de' loro Coadjutori.

I Parrochi e loro Coadjutori dalla pubblicazione di questa Legge in avanti si eleggeranno dai Cittadini Attivi abitanti nella Parrocchia, la circoscrizione della quale apparterrà come si è sempre usato ai Rappresentanti della Sovranità.

Chi aspira ad essere eletto, oltre l'essere Cittadino Attivo, deve preventivamente essere munito d'un Certificato del Ministro di Polizia Generale, o da chi lo rappresenta in ciascun Dipartimento che lo concederà, qualora non vi si oppongano titoli dipendenti dal proprio istituto.

Il Ricorrente dovrà insinuarsi all'Amministrazione Dipartimentale, la quale non trovando che opporre gli darà essa pure un certificato di non avere eccezione. Con

questo Certificato egli dovrà dirigersi al Vescovo per ottenerne uno di idoneità a sostenere le Funzioni di Ministro del Culto. Questi Certificati saranno dal Ricorrente trasmessi al Ministro degli affari interni.

In caso di vacanza di qualche Parrocchia, la Municipalità ne darà sollecito avviso all'Amministrazione Dipartimentale, e questa al Ministro degli affari interni. Il Direttorio esecutivo prescriverà il modo della Convocazione della Parrocchia per la nomina.

Al caso di vacante Parrocchia i Ricorrenti muniti de' sopraddetti Certificati si presenteranno ai Parrocchiani che devono eleggere. Il Commissario del Potere Esecutivo che assisterà alla Nomina, o personalmente o per mezzo di persona da lui destinata, oltre parteciparla alla Municipalità del Luogo ove è la vacante Parrocchia, ed all'Amministrazione Centrale ne preverrà il Ministro degli affari interni. Il Commissario del Potere Esecutivo, o il suo Delegato esigeranno dal nuovo Parroco il giuramento di fedeltà alla Repubblica Cisalpina, ed esatta obbedienza alla Legge, indi lo stesso Commissario, o suo sostituito

metterà il Parroco al possesso della Chiesa, Casa Parrocchiale, e sue pertinenze, e rendite con rogito di Notaro.

Lo stesso metodo si osserverà pei Coadjutori dei Parrochi.

Il Direttorio Esecutivo è incaricato di prendere tutte quelle misure che troverà necessarie, perchè i Ministri del Culto siano forniti di quelle virtù sociali che devono renderli rispettabili.

4. L'esercizio della predicazione ed amministrazione delle cose sacre appartiene esclusivamente a' Vescovi, Parrochi, e Coadjutori. Per que' Ministri del Culto però de' quali i Vescovi credessero necessaria la cooperazione, dovranno dare nota dettagliata al Direttorio. Sarà cura de' Vescovi di vegliare sulla predicazione de' Parrochi, e Coadjutori, affinchè non si estenda ad argomenti estranei al Vangelo ed alla buona Morale.

5. Essendo essenziale per l'utilità, e decenza del culto che i Ministri di esso abbiano una convenevole sussistenza, ogni Vescovo non potrà ordinare che il Numero de' Ministri necessarj, e di quelli che esso ammette all'insegnamento relativo

al Culto, e all'Esercizio del medesimo.

Firm. MASCHERONI LONGO FONTANA LOSCHI.

4. Vendem. an. VI. Repubblicano.

Approuvé. Sign. BONAPARTE.

In nome della Repubblica Cisalpina.

Il Direttorio esecutivo ordina che la
premessa Legge sia munita del Sigillo della
Repubblica, pubblicata ed eseguita.

Firm. ALESSANDRI Presidente.

Pel Direttorio Esecutivo il Segr. Gen.

Sott. SOMMARIVA.

Per copia conforme il Ministro della Giust.

L U O S I.

Bellerio Segr.

Per copia conforme.

Il Commissario di Governo nel Diparti-
mento del Mincio, Organizzatore dei Pae-
si ultimamente aggregati.

L A C H I N I

Li 20. Pratile an. 9 Rep.

Scopoli Segretario.

LIBERTÀ

EGUAGLIANZA

REPUBBLICA CISALPINA

ESTRATTO DE' REGISTRI DEL COMITATO DI
GOVERNO*seduta del giorno 11 Nevoso anno 9
Repubblicano*

La Consulta Legislativa ha fatto deporre
negli Atti del Comitato di Governo la
seguinte

L E G G E

Libertà

Eguaglianza

„ *Milano li 9 Nevoso anno 9 Repub.*

„ LA CONSULTA LEGISLATIVA DELLA REPUBBLICA
CISALPINA .

„ **C**onsiderando, che per dirigere con
„ regolarità il sistema di Finanza è neces-
„ sario di classificare le pubbliche spese ;

„ Considerando, che una precisa classi-
 „ ficazione di spese fa non solo conosce-
 „ re ai diversi Contribuenti la varia loro
 „ diramazione, ma eziandio toglie nella
 „ pubblica Amministrazione quel conflitto,
 „ e disordine, che altrimenti s'incontra,
 „ Dedotta l'urgenza dai motivi contenu-
 „ ti nel messaggio 25. Frimale prossimo
 „ passato del Comitato Governativo,

„ D E T E R M I N A :

„ I. Le spese pubbliche d' ora innanzi
 „ si dividono in tre Classi.

„ 1 Spese generali a carico dell' intera
 „ Repubblica.

„ 2 Spese dipartimentali a carico dei
 „ rispettivi Dipartimenti.

„ 3 Spese Comunali a carico delle sin-
 „ gole Comuni.

„ II. Le spese generali sono quelle,
 „ che concernono il Potere Legislativo, il
 „ Governo, i Ministri, la Tesoreria, e
 „ Contabilità Nazionale; le spese della
 „ Guerra, della Marina, delle Relazioni
 „ estere, della Polizia Generale; i Tribu-
 „ nali di Giustizia, i Commissari del Go-
 „ verno, ed in generale tutte quelle delle

„ Autorità, che formano parte dei tre Po-
 „ teri Legislativo, Esecutivo, e Giudiziario,
 „ esclusi i Corpi Amministrativi, come si
 „ dirà più abbasso.

„ Sono parimenti a carico della Nazione
 „ le spese sussidiarie alla Pubblica Is-
 „ truzione; quelle per l'Amministrazione
 „ de' Beni Nazionali; per la direzione del
 „ Censimento; per l'Ammortizzazione del
 „ debito pubblico da fissarsi dalla Legge,
 „ per gli Archivj Nazionali, per le Case
 „ di forza, di arresto, di pubblico lavoro,
 „ carceri ec.; per le Pensioni vitalizie d'
 „ ogni specie; per la riattazione, e manu-
 „ tenzione delle strade Postali, per gli Ar-
 „ gini, e ripari ai Fiumi, Torrenti, e Ca-
 „ nali interessanti la Nazione sino alla con-
 „ correnza che la Legge determinerà, e fi-
 „ nalmente per ogni oggetto riguardante
 „ tutta la Repubblica.

„ III. Le spese Dipartimentali sono:
 „ L'onorario dei Corpi Amministrativi
 „ dei Dipartimenti, dei loro Archivj, ed
 „ Ufficj.

„ Il riattamento, e la manutenzione del-
 „ le strade, che interessano tutto il Dipar-
 „ timento da precisarsi dalla Legge. La
 „ conservazione delle opere pubbliche, Fab-

„ bricati, Edifizj di proprietà del Diparti-
 „ mento, la manutenzione degli Argini, e
 „ ripari ai Fiumi, Torrenti, e Canali in-
 „ teressanti solamente il Dipartimento, e
 „ come tali dichiarati dalla Legge.

„ In Generale tutte le spese che riguar-
 „ dano il solo Dipartimento.

„ Per quelle poi che possono interessa-
 „ re due, o più Dipartimenti uniti insie-
 „ me, il Governo ne fa il riparto con de-
 „ bita proporzione sopra i Dipartimenti
 „ interessati.

„ IV. Le spese particolari a carico
 „ delle singole Comuni sono:

„ Tutti gli onorarj, ed indennizzazioni
 „ occorrenti alla regolare Amministrazione
 „ delle Comuni, e rispettivamente Munici-
 „ palità.

„ La manutenzione dei Locali, Edificj,
 „ Fabbricati di proprietà Comunale.

„ Il riattamento, e manutenzione delle
 „ strade dichiarate Comunali, Fiumi, Ca-
 „ nali, e torrenti ritenuti a carico della
 „ Comune.

„ Le spese per la Polizia sopra il pro-
 „ prio Territorio, pel servizio della Guar-
 „ dia Nazionale, per il regolamento delle
 „ Vettovaglie, della Sanità, e di ogni altro
 „ oggetto locale.

„ Le spese che occorrono al pubblico servizio, ed al sollievo delle famiglie povere, come sono i salari del Medico, Chirurgo, Levatrice ec. ed in generale tutte quelle, che riguardano la particolarità della Comune.

„ Per quelle spese poi che interessassero due, o più comuni, od un intero Distretto, od anche più Distretti, il Governo col mezzo dell' Autorità Amministrativa Centrale del Dipartimento ne fa il riparto sulle rispettive Comuni.

„ V. I fondi destinati alle spese generali della Repubblica sono quelli, che vengono tanto dalle contribuzioni dirette, e indirette, quanto dal prodotto de' Beni Nazionali, e da ogni altra Tassa portata dalla Legge.

„ VI. Per far fronte alle spese Dipartimentali, in mancanza di sufficienti redditi, vi si supplisce ogni anno con un' imposta addizionale sull' Estimo, da determinarsi dall' Autorità Amministrativa Centrale del Dipartimento, e da approvarsi dall' Autorità competente.

„ VII. Per sostenere finalmente le spese Comunali si fa conto in primo luogo di tutti i redditi provenienti dalle proprietà

Comunali, che la Legge dichiarerà, ed
in deficienza si ricorre a quella sovr'es-
posta, che viene fissata dalla Rappre-
sentanza Comunale, ed approvata dalla
competente Autorità.

„ VIII. Il Governo è incaricato dell'
esecuzione della presente Legge, e di
dare alle rispettive Autorità tutte quelle
istruzioni, e discipline, che crederà ana-
loghe alla medesima.

„ La presente Legge sarà stampata.

Firmat. PETIET PRESIDENTE.

Sott. MACCHI Segr.

Il Comitato di Governo ordina, che la
premessa Legge sia munita del Sigillo
della Repubblica, stampata, pubblicata,
ed eseguita.

IL COMITATO DI GOVERNO

SOMMARIVA - VISCONTI - RUGA

CLAVENA Segr. Gener.

Libertà Per copia conforme Eguaglianza

Verona 20 Pratile anno 9 Repubblicano

il Commissario pel Dipartimento del Mincio
Organizzatore dei paesi ultimamente aggregati.

L A C H I N I

SCOPOLI Seg.



LIBERTA'

EGUAGLIANZA

ESTRATTO DE' REGISTRI

DEL DIRETTORIO ESECUTIVO SEDUTA DEL 6.

TERMIDORO AN. 5.

Il Generale in Capo dell' Armata d'Italia in nome della Repubblica Francese ha fatto deporre nel giorno d'oggi presso il Direttorio Esecutivo della Repubblica Cisalpina una legge relativa alli Fedecommissi, alla successione intestata ed alla minor età del tenor seguente.

Considerando che non è consentaneo a' principj di un ben regolato Governo Repubblicano il tollerare que' vincoli che impediscono la libera contrattazione de' fondi che sono sorgenti di molteplici litigi, e che importano l'ineguaglianza di fortune tra figli d'uno stesso Padre per la sola accidentale circostanza di essere l'uno prima dell'altro comparso alla luce:

Considerando che sommamente ripugna a' principj suddetti il lasciar sussistere le differenze che nascono dai diversi Statuti nella materia delle successioni:

Considerando finalmente la convenienza di determinare con una misura eguale in tutto il Territorio della Repubblica lo stato dell'uomo in rapporto all'età per di fatto della quale debba essere impedito l'esercizio del diritto competente a chiunque della libera amministrazione delle proprie sostanze:

SI DETERMINA

2. Resta d'oggi in avanti proibito d'istituire nuovi Fedecommissi di qualunque

sorta essi siano, sotto qualunque denominazione cadano, per qualunque estensione di tempo, e ciò tanto per disposizioni tra vivi, quanto per ultima volontà.

2. Tutti gli atti, che si facessero in contravvenzione al precedente articolo, saranno *ipso jure nulli* in quella parte però soltanto, che si troveranno in opposizione coll' Articolo stesso. Li Notari che si prestassero a rogare simili atti, o ad eludere la presente legge, incorreranno nell' interdizione dal Notariato.

3. Dalla Pubblicazione della presente legge si dichiara annullato qualsivoglia vincolo fedecommissario in oggi vigente sotto qualsivoglia denominazione tanto in forza di disposizione tra vivi, quanto di ultima volontà, e le sostanze vincolate s'intendono fatte libere nella persona dell' attual possessore che ne potrà tosto disporre come d'ogni altra sua sostanza.

4. Colla premessa abolizione de' vincoli fedecommissarij non s'intendono pregiudicati li diritti competenti a qualsivoglia persona sia contro dell' attual possessore, sia sulla sostanza stata affetta da' vincoli suddetti per titoli purificati anteriormente alla presente legge, dovendo rimanere salvo l'

esperimento di tali diritti nelle vie regolari di Giustizia, semprechè sia praticabile a termini di ragione.

5. Le successioni intestate saranno in tutta la Repubblica generalmente regolate d'ora in avanti secondo la disposizione del diritto comune, salvi li casi nei quali o vi fosse stato espressamente derogato dalla Costituzione o dalle nuove leggi organiche relative alla medesima, o l'osservanza del diritto comune riuscisse incompatibile colla piena loro esecuzione.

6. Similmente dovrà regolarsi in conformità del diritto comune la facoltà competente a chiunque di disporre delle cose proprie per via di testamento o d'altro atto di ultima volontà, ferme però stanti le formalità attualmente praticate rispetto ai modi diversi di fare simili atti, o disposizioni testamentarie.

7. Nè il Matrimonio nè la Dote pagata; promessa, o costituita potranno togliere alle donne i diritti di successione verificabili in loro favore dopo la pubblicazione del presente proclama; le rinuncie poi fatte a simili diritti dalle donne maritate saranno operative, ed efficaci semprechè riguardate come contratto possano essere sussistenti a termini di ragione. g 2

8. Nei casi però, in cui le Donne maritate saranno ammesse a consuocere dovranno esse conferire a norma delle leggi in favore degli altri Eredi tutto ciò che avranno ricevuto da queglii, alla di cui Eredità si tratta di succedere.

9. Restano in pieno vigore le leggi attualmente veglianti per l'esclusione delle così dette Mani-morte dalle successioni, ed altri acquisti, e sussisterà pure come in addietro l'effetto dell'ammortizzazione contratta dagli Ecclesiastici Regolari mediante la formale emissione de' voti religiosi.

10. La minor età sarà limitata in avvenire all'anno ventesimo compiuto, sicchè dopo immediatamente questa età ciascheduno sarà considerato maggiore per tutti gli effetti correlativi di ragione.

11. Si dichiarano abolite, ed annullate tutte le leggi Costituzioni, Statuti, e Consuetudini state finora osservate nei diversi luoghi della Repubblica, che negli oggetti determinati dalla presente legge portino una diversa disposizione o che siano in qualunque modo contrarie a quanto in questa stessa legge viene ordinato.

Sott. PERSEGUITI NEGRI-TAVERNA-
SPAN- NOCHI-VILLA.

BONAPARTE.

I N N O M E
DELLA REPUBBL. CISALPINA

*Il Direttorio esecutivo ordina, che la legge
qui sopra espressa sia munita del sigillo della
Repubblica, pubblicata, ed affissa.*

Sottoscritto G. G. SERBELLONI Presidente

Firmato pel Direttorio Esecutivo

IL SEGRET. GENER. SOMMARIVA

Per copia conforme 20 Pratile an. 9. Rep.
Il Commissario di Governo nel Dipartimen-
to del Mincio, Organizzatore dei Paesi ul-
timamente aggregati

L A C H I N I

Scopoli seg.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

I N N O M E

DELLA REPUBBLICA CISALPINA

LA MUNICIPALITA' DI VERONA CAPO LUOGO
 DEL DISTRETTO TERZO NEL DIPARTIMENTO
 DEL MINCIO

A V V I S O

A Toglimento d'ogni equivoco sopra le mansioni peculiari della Municipalità di Verona, e per dare una norma sicura ai Cittadini componenti la Comune, ed il Distretto, si rendono esse a pubblica notizia colla rispettiva loro assegnazione ai tre Comitati in cui si divide la Municipalità medesima.

C O M I T A T O P R I M O

Prezzo, Salubrità, Circolazione, e Disciplina di ogni sorta di Vettovaglie; Sanità, Registri Civici de' Matrimonj, Nascite e

Morti, Acque, Strade Urbane, e Forensi nel Circondario della Comune; Pubblici Edifizj, Ponti, Incendj, Agricoltura, Arti, Commercio, Istruzione Pubblica, Illuminazione della Città.

COMITATO SECONDO

Oggetti Militari, Guardia Nazionale.

COMITATO TERZO

Riparto delle Imposte, e loro percezione, Bilanci delle spese Comunali, e Distrettuali, Tutela, ed incasso delle rendite Comunali, Debiti, e Crediti, Contabilità, Censo, Sussidj comunali, Tutela de' Beni Nazionali, e Stabilimenti di pubblica beneficenza.

Veglia inoltre la Municipalità, e provvede a tutti gli oggetti riguardanti il buon ordine nella propria Comune e sui quali ha il Dicastero Centrale di Pulizia una sorveglianza Generale.

Si avverte, che per tutti gli oggetti di sopra espressi, ed accollati ripartitamente agli Comitati Municipali dovranno i Cittadini dirigere i loro ricorsi in iscritto al Proto-

collo della Municipalità, attergendo il ristretto della petizione.

Dato dalla Municipalità suddetta li 21. Pratile anno 9. Repubblicano.

(CARLI Presidente)
 (GASPARI)
 (POLFRANCESCHI) Municipali.
 (BURI)
 (DARIFF)
 (COEN)
 (GIANELLA)

V I S T O
 DAL COMMISSARIO ORGANIZZATORE
 L A C H I N I

scopoli segret.

LIBERTA' EGUAGLIANZA
 I N N O M E
 DELLA REPUBBLICA CISALPINA
 UNA ED INDIVISIBILE

ESTRATTO DE' REGISTRI DEL DIRETTORIO
 ESECUTIVO

Seduta del giorno 7. Fiorile Anno VI. Repub.

IL Direttorio Esecutivo considerando, che
 chiamato dal articolo 355. della Costituzione

ne a vegliare sull'esecuzione delle Leggi relative al Culto, non deve permettere l'esercizio di funzioni relative al Culto, se non a que' Ministri, che sieno responsabili dell'adempimento delle suddette Leggi:

Considerando che questa responsabilità non può colpire quei Ministri di Culto che risiedono in estero Stato, ed estendono l'esercizio delle loro funzioni nel Territorio Cisalpino:

Considerando che l'influenza di questi stranieri Ministri di Culto può essere pericolosa alla sicurezza interna dello Stato, ed ai progressi della morale Istruzione Repubblicana:

Considerando che in attenzione delle definitive disposizioni del Corpo Legislativo è dovere del Direttorio il prevenire con provvisoria misura le perniciose conseguenze di questa straniera influenza.

D E T E R M I N A

1. E' impedito ai così detti Vescovi residenti in estero Stato l'esercitare nel Territorio Cisalpino qualsivoglia funzione, o facoltà relativa al Culto.

2. I Commissari del Potere esecutivo dei

Dipartimenti, nei quali esistono delle Comuni, i di cui Ministri di Culto erano attaccati ai suddetti Vescovi stranieri, abiliteranno i Ministri delle suddette Comuni a corrispondere in vece col Vescovo della denominata Diocesi più vicina, il quale è per ora tenuto a prestarsi.

3. Quelle frazioni di Parrocchie, che appartenevano ai Parrochi residenti fuori della Repubblica, restano unite alle Parrocchie più vicine del Territorio Cisalpino.

4. Quei Ministri di Culto, che non conformandosi alla presente determinazione riconosceranno in qualunque modo l'influenza dei detti Ministri stranieri nel Territorio Cisalpino, saranno soggetti alle disposizioni dell'Articolo 355. della Costituzione.

Il detto Articolo 355. della Costituzione dell'anno VI. prescriveva quanto segue:

Niuno può essere impedito l'esercitare, conformandosi alle Leggi, il Culto che ha scelto. Il Potere Esecutivo veglia all'esecuzione delle medesime, e impedisce l'esercizio delle loro funzioni a que' Ministri di qualunque Culto, che hanno demeritata la confidenza del Governo. Niuno può essere forzato a contribuire alle spese di qualunque Culto.

5. Il Ministro interno è incaricato dell' esecuzione della presente.

La presente determinazione sarà stampata .

per copia conforme

IL PRESIDENTE DEL DIRETTORIO ESECUTIVO

Firm. C O S T A B I L I

PEL DIRETTORIO ESECUTIVO .

Il Segretario Generale

Sott. PAGANI.

Per copia conforme.

Mantova 27 Pratile anno IX. Repubblicano

il Commissario di Governo, e Organizzatore
dei Paesi nuovamente aggregati al Diparti-
mento del Mincio

L A C H I N I

Scopoli Segretario.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

REPUBBLICA CISALPINA

E S T R A T T O

DE' REGISTRI DEL COMITATO DI GOVERNO

seduta del giorno 26. Pratile an. IX. Rep.

IL COMITATO DI GOVERNO

Considerando, che le risorse della Repubblica dipendono in gran parte dall'attivazione delle Leggi;

Considerando, che il Governo non potrebbe sostenere gli impieghi assunti, se le Leggi non venissero egualmente attivate in tutti i Dipartimenti della Repubblica;

Considerando, che è della giustizia distributiva, che le imposte, ed i carichi siano con eguaglianza generalizzati sopra tutti, e singoli i Dipartimenti;

Fatto riflesso, che nel Dipartimento dell'Agogna, e nei Distretti riuniti, e nuovamente aggregati alla Repubblica Cisalpina

non è peranche stata attivata la Legge, che obbliga gli Assenti a restituirsì nel Territorio Cisalpino entro un determinato tempo, ed impone una Tassa a chi non vi rientra nel termine prefinito:

D E T E R M I N A

I. Nel Dipartimento dell' Agogna, e nei Paesi nuovamente riuniti, ed in quelli recentemente aggregati alla Repubblica Cisalpina verrà pubblicata nelle solite forme la Legge 16 Termidoro anno VIII.

II. Per l' esecuzione di detta Legge si ritengono le discipline contenute nell' Estratto dei Registri del Comitato di Governo del giorno 6 Frimale anno IX.

III. I Ministri dell' Interno, di Finanza, e di Polizia sono incaricati, ciascuno per la parte, che li riguarda, dell' esecuzione del presente.

IL COMITATO DI GOVERNO

SOMMARIVA - VISCONTI - RUGA


Clavenna Segretario Generale.
Verona 30. Pratile anno IX. Repub.

Per Copia conforme.

il Commissario Straordinario di Governo nel
Dipartimento del Mincio

L A C H I N I

Scopoli segretario.



LIBERTA'

EGUAGLIANZA

REPUBBLICA CISALPINA

ESTRATTO DE' REGISTRI

DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI GOV.

*seduta del giorno 16 Termidoro anno 8
Repubblicano*

La Consulta Legislativa ha fatto deporre
negli Atti della Commissione Straordin.
di Governo la seguente

L E G G E

Milano 16 Termid. anno 8 Repub.

LA CONSULTA LEGISLATIVA

„ Considerando che i Cittadini assenti
dalla Repubblica senza legittima causa re-

cano notabile danno allo Stato, coll'espore
tare ad altri paesi i prodotti delle loro
proprietà; „

„ Considerando che la Legge nell'atto,
che garantisce a tali Cittadini assenti le lo-
ro proprietà ha diritto di chiamarli parti-
colarmente in soccorso de' pubblici impe-
gni; „

„ Riconosciuto il caso d'urgenza pro-
posto dalla Commissione Governativa con
suo messaggio 13 Termidoro; „

D E T E R M I N A

„ I. Ogni Cittadino Cisalpino assente
dal Territorio della Repubblica, è obbli-
gato a rientrarvi entro due decadi dalla
pubblicazione della presente, se ritrovasi
in Italia, e di quattro decadi se ritrovasi
fuori d'Italia. „

II. Chi non è entrato nelle epoche pre-
scritte, e che sia Possessore di Beni sta-
bili paga la tassa di denari nove per ogni
Scudo d'Estimo in ciascun trimestre, oltre
tutti i carichi prediali, ordinarj, e straor-
dinarj, e prestiti comuni a tutti i Citta-
dini. „

„ III. Chi possiede Capitali attivi, pena

sioni, vitalizj, legati, livelli, ed altra qualsivoglia ragione attiva, perde in ciascun trimestre la terza parte delle suddette rendite trimestrali. ,,

„ IV. Il debitore di questi frutti, livelli, legati, pensioni, vitalizj, e d'altre ragioni attive paga alle sue scadenze la tassa incorsa alla Cassa Nazionale. ,,

V. Se l'assente gode a carico della Nazione una pensione vitalizia, perde l'intera pensione per tutto il trimestre.

„ VI. Il trimestre cominciato si ha per compito all'effetto dell'incorso nella tassa.

„ VII. Chi contravviene, o chi con contratti simulati, o con attestati men veri si sottrae al pagamento a lui incombente paga il quadruplo della tassa medesima, la quale viene applicata per metà al Denunziante, e per metà alla Nazione. ,,

„ VIII. Se la contravvenzione procede da dolo, connivenza, o colpa di qualunque Funzionario pubblico, questi è immediatamente desituito, e condannato al quadruplo della Tassa frodata. ,,

„ IX. Non sono tenuti a questa tassa quei Cittadini, che giustificheranno avanti le rispettive Amministrazioni Dipartimentali di essere assenti per titolo di Com-

mercio, Arti, e Mestieri, o col permesso del Governo . „

„ X. Non si terrà escluso dalla Tassa quel Possessore di Fondi, o Proprietario di rendite, che stando assente come sopra terrà aperta la di lui casa con porzione di sua famiglia uel Territorio della Repubblica . „

XI. Chi rientrato ritorna a sortire, o chi si assenta dal Territorio della Repubblica senza il permesso del Governo, è soggetto alla tassa prescritta dalla Legge presente . „

„ XII. La Commissione Governativa prende tutte le opportune misure, e prescrive quelle più accertate discipline che crederà necessarie per l'esecuzione della presente Legge .

Firmat. PETIET Presidente .

La Commissione di Governo ordina che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, stampata, pubblicata, ed eseguita .

Il pro Presidente della Commissione Gov.

PARADISI- RUGA

Per la Commissione Governativa il Segretario
Generale Clavena.


Per Copia Conforme

Verona li 30. Pratile Anno Nono Repub.

il Commissario del Governo nel Dipartimento
del Mincio, Organizzatore dei paesi
nuovamente aggregati

L A C H I N I

Scopoli segretario.



LIBERTA'

EGUAGLIANZA

REPUBBLICA CISALPINA

ESTRATTO DE' REGISTRI

DEL COMITATO DI GOVERNO

seduta del giorno 6 Frimale anno 9

Repubblicano

IL COMITATO DI GOVERNO.

V Ista la Legge 16. Termidoro anno VIII.
Considerando, che nè le persuasioni, nè

le minacce hanno ancora potuto vincere l'ostinazione di coloro, che amano meglio di vivere in Paese straniero, anzichè in seno della loro Patria, defraudandola ben anche de' prodotti delle loro proprietà:

Considerando, che essendo già trascorso un trimestre stabilito dalla Legge per il pagamento delle Tasse d'assenza, si è verificato il caso della di lei applicazione:

Considerando, che la di lei attivazione è urgentissima, essendo che il Governo destina i prodotti delle Tasse in essa stabilite a soddisfare uno de' più sacri doveri, qual è il pagamento delle pensioni alimentari a carico del fondo di Religione:

Autorizzato dal Paragrafo XII. della stessa Legge a prescrivere le misure, e discipline opportune all'esecuzione:

D E C R E T A

Art. 1. Si ritengono cadenti sotto la disposizione della Legge tutti gli Assenti di fatto al tempo del reingresso delle vittoriose Armate Francesi nel Territorio della Repubblica Cisalpina, i quali non giustificano per prove legittime di essere ritornati entro il termine legale, o di aver diffe-

tito il loro ritorno in vigore di proroga ottenuta dal Governo, ovvero di essere compresi nelle eccezioni dell' Art. 9. della detta Legge.

2. Gli Uffici di Polizia Dipartimentale, le Municipalità, i Pretori ed i Cancellieri del Censo formano entro una Decade dalla pubblicazione del presente la nota degli Assenti al tempo come sopra, ed entro tre giorni la trasmettono ai rispettivi Commissarj del Governo.

3. I Commissarj trasmettono entro tre giorni alla casa di ciascuno degli Assenti l' intimazione della rilevata loro assenza. La persona denunciata può produrre, entro il termine perentorio di cinque giorni da contarsi da quello della intimazione, la prova legittima di essere nel caso dell'eccezione della Legge, o di essere rientrata nel termine da questa prescritto, od in tempo utile d'una proroga che avesse ottenuto.

4. Il Commissario, e l'Ufficio di Polizia del Dipartimento in Sessione formano Commissione Apposita, e decidono sommarariamente entro tre giorni della legittimità del titolo, e della prova.

5. Chiunque essendo stato assente non è ritornato in tempo abile è tenuto, entro

tre giorni dalla ricevuta intimazione d'essere compreso nella Classe degli Assenti, di manifestare o personalmente, o per commesso con giuramento il proprio stato di fortuna sì in beni stabili, e loro valore censuario, che in capitali, ed altre attività contemplate dalla Legge avanti la rispettiva Amministrazione Dipartimentale. Se il principale è tuttora assente, tal manifestazione si fa dal di lui Procuratore, od Agenti.

6. Chi sarà convinto di falsità nella manifestazione, andrà soggetto alle pene portate dagli Art. 7. e 8. della succitata Legge, e si farà luogo contro il Contravventore alla procedura criminale per il falso giuramento.

7. Qualora, sia il Principale, sia un Agente qualunque, non si presti nel termine stabilito alla manifestazione, la Commissione Apposita determina sui dati della pubblica fama l'estensione del patrimonio o sostanza soggetta alla tassa, ed in questo caso viene esclusa la via ad ogni reclamo per titolo di preteso eccesso sull'entità del dichiarato patrimonio.

8. Le Amministrazioni Centrali, ritenuta provvisoriamente la manifestazione fatta dal

Principale o dal Procuratore, o la supplementaria fatta dalla Commissione entro una Decade al più liquidano il debito a carico di ciascun Assente, e gli intimano la tassa sì per la sostanza stabile, che per quella consistente in capitali, ed altre attività contemplate negli Art. 3. 4. e 5. della predetta Legge.

9. Chi è dichiarato compreso nella sanzione della Legge paga la tassa, salvo in appresso il reclamo al Governo, ed il diritto al rimborso nel caso, che questo dichiarì diversamente dalla Commissione Apposita.

10. Per il debito arretrato relativo alle sostanze stabili, qualora il Debitore non paghi entro il termine di giorni cinque computabili da quello dell'intimatagli liquidazione e tassa, è costretto al pagamento coi mezzi esecutivi portati dalla succitata Legge; per il debito procedente dall'altra sostanza, qualora non paghi entro il suddivisato termine computabile come sopra, viene obbligato al pagamento coll'arresto personale, e colla forza armata.

11. Per ciò che riguarda il pagamento delle successive rate, ritenute le già fatte liquidazioni e tasse, si procederà rispettivamente come sopra.

12. Le Commissioni Apposite immediatamente dopo seguite le dichiarazioni, col confronto de' Catastri del Censo, e cogli altri dati, che sono in loro potere, verificano se sono conformi alla verità per l'attivazione del Parag. VI. del presente Decreto, e dei Parag. VII. e VIII. della Legge 16. Termidoro anno VIII.

13. I Ministri dell'interno, di Finanza e di Polizia sono incaricati ciascun per la parte che li riguarda della esecuzione del presente.

IL COMITATO DI GOVERNO
SOMMARIVA - VISCONTI - RUGA

Clavenna Segr. Generale.

Per Copia conforme

Verona 30 Pratile anno 9. Repubblicano

Il Commissario di Governo, e Organizzatore ne' Paesi ultimamente aggregati al Dipartimento del Mincio.

L A C H I N I

h 4

Scopoli segretar.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

I N N O M E
DELLA REPUBBLICA CISALPINA

UNA ED INDIVISIBILE

E S T R A T T O

DE' REGISTRI DEL DIRETTORIO ESECUTIVO

seduta del giorno 7 Fiorile anno VI Repub.

IL Direttorio Esecutivo considerando, che chiamato dall' Articolo 355. della Costituzione a vegliare sull' esecuzione delle Leggi relative al culto, non deve permettere l' esercizio di Funzioni relative al culto, se non a que' Ministri, che siano responsabili dell' adempimento delle suddette Leggi.

Considerando che questa responsabilità non può colpire quei Ministri di culto che risiedono in estero Stato, ed estendono l' esercizio delle loro Funzioni nel Territorio Cisalpino:

Considerando che l' influenza di questi

stranieri Ministri di culti può esser pericolosa alla sicurezza interna dello Stato, ed ai progressi della morale istruzione Repubblicana:

Considerando che in attenzione delle definitive disposizioni del Corpo Legislativo è dovere del Direttorio il prevenire con provvisoria misura le perniciose conseguenze di questa straniera influenza:

D E T E R M I N A

1. E' impedito ai così detti Vescovi residenti in estero Stato l'esercitare nel Territorio Cisalpino qualsivoglia funzione o facoltà relativa al Culto.

2. I Commissarij del potere esecutivo dei Dipartimenti, nei quali esistono delle Comuni, i di cui Ministri di Culto erano attaccati ai suddetti Vescovi stranieri, abiliteranno i Ministri delle suddette Comuni a corrispondere in vece col Vescovo della denominata Diocesi più vicina, il quale è per ora tenuto a prestarsi.

3. Quelle frazioni di Parrocchie che appartenevano ai Parrochi residenti fuori della Repubblica, restano unite alle Parrocchie più vicine del Territorio Cisalpino.

4. Quei Ministri di culto che non conformandosi alla presente determinazione, riconosceranno in qualunque modo l'influenza dei detti Ministri stranieri nel Territorio Cisalpino, saranno soggetti alle disposizioni dell' Art. 355. della Costituzione.

Il detto Art. 355. della Costituzione dell' anno VI. prescriveva quanto segue:

Niuno può essere impedito l'esercitare, conformandosi alle Leggi, il culto che ha scelto. Il potere Esecutivo veglia all'esecuzione delle medesime, e impedisce l'esercizio delle loro funzioni a que' Ministri di qualunque culto che hanno demeritata la confidenza del Governo. Niuno può essere forzato a contribuire alle spese di qualunque culto.

5. Il Ministro interno è incaricato dell'esecuzione della presente.

La presente determinazione sarà stampata

Per spedizione conforme.

IL PRESIDENTE DEL DIRETTORIO ESECUTIVO

Firm. C O S T A B I L I

PEL DIRETTORIO ESECUTIVO.

Il Segretario Generale

sott. PAGANI.

Verona x Messidoro anno IX. Repub.

Per copia conforme.

il Commissario di Governo, e Organizzatore
dei Paesi nuovamente aggregati al Diparti-
mento del Mincio

L A C H I N I

scopoli segretario.

In esecuzione del disposto all' articolo se-
condo del presente Estratto il predetto
Commissario dichiara che tutte le Parroc-
chie altra volta soggette alla Curia Vesco-
vile di Verona giacenti alla Sinistra del
Mincio d' ora in avanti dipenderanno dal
Vescovo di Mantova, e le altre situate al-
la Destra dello stesso Mincio restano ag-
gregate alla giurisdizione dell' abbate Ordi-
nario e Vescovo di Asola.

L A C H I N I

scopoli seg.

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

I N N O M E
DELLA REPUBBL. CISALPINA

UNA ED INDIVISIBILE

E S T R A T T O

DE' REGISTRI DEL DIRETTORIO ESECUTIVO

seduta del giorno 1 Fiorile an. VI. Rep.

Considerando il Direttorio Esecutivo che in forza del Paragrafo 355 della Costituzione il Poder Esecutivo è incaricato di esercitare una vigilanza particolare su tutto ciò che concerne i varj Culti, e le Leggi a cui sono sottoposti:

Considerando, che la Legge 13 Vendemmiale anno 6 prescrivente l'attestato d'idoneità, che i concorrenti alle Parrocchie denno riportare dai così detti Vescovi del culto Cattolico, debbe intendersi applicabile soltanto a que' ricorrenti, che non sono attualmente Parrochi, o Coadjutori, giac-

chè gli altri sono stati prima riconosciuti, e sono diffatti idonei:

Considerando che molti Vescovi del culto Cattolico non volendo ammettere questa distinzione, per se ovvia, e consentanea alla Legge, vengono per tal modo ad apporre una sorta di veto, tanto più tirannico, quanto più astuto a' voti dei Parrocchiani nella scelta dei Parrochi, e singolarmente di quelli, che si sono mostrati di massime Republicane:

Considerando, che sotto il titolo di attestato d' idoneità i detti Vescovi pretendono comprendere ciò che non è della natura di questo attestato, opponendo anche in tal modo alla libera scelta dei Parrocchiani un altro ostacolo, che la Legge non ha mai inteso di apporre:

Considerando finalmente, che anche nel giudicare della semplice idoneità ponno i Vescovi esercitare altri arbitrij, e vessazioni, non che opporsi allo scopo salutare dell' indicata Legge:

Per spedizione conforme:

Il Direttorio Esecutivo provvisoriamente, e sino a tanto che il Corpo legislativo non abbia date le opportune disposizioni per la polizia generale, sui Culti:

D E T E R M I N A

I. Per que' Preti del Culto Cattolico, i quali sono già in cura d' anime sia come Parrochi, o come Coadjutori sotto qual si voglia titolo, sarà considerato come attestato d' idoneità quella carta qualunque, con cui il Vescovo gli avrà altre volte deputati in cura d' anime.

II. L' attestato d' idoneità da rilasciarsi dai Vescovi ai Preti, che non sono ancora stati in cura d' anime, dovrà restringersi alla sola dottrina: in conseguenza sarà considerata nulla qualunque eccezione, che i Vescovi pretendessero di fare quanto alla condotta, e ai costumi, su di che non si avrà riguardo, se non agli attestati delle rispettive Autorità Costituite voluti dalla legge 13 Vendemmiale.

III. In caso di riclamo delli esaminati per ingiustizia sofferta nell' Esame il Ministro dell' Interno potrà deputare altri esaminatori, in virtù del di cui favorevole voto il Vescovo sarà obbligato a rilasciare l' attestato d' idoneità.

IV. Ai Vescovi renitenti a questi Ordini il Direttorio Esecutivo applicherà il disposto della Costituzione Paragrafo 355.

V. La presente determinazione sarà stampata, e pubblicata.

Per spedizione conforme.

IL PRESIDENTE DEL DIRETTORIO ESECUTIVO

Firm. C O S T A B I L I

PEL DIRETTORIO ESECUTIVO

Sott. LAMBERTI Direttore.

Verona r. Messidoro anno IX. Repub.

per copia conforme

Il Commissario di Governo nel Dipartimento del Mincio, Organizzatore dei Paesi ultimamente aggregati

L A C H I N I

Scopoli Segretario.

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

I N N O M E
DELLA REPUBBLICA CISALPINA
UNA ED INDIVISIBILE

ESTRAITTO DE' REGISTRI DEL DIRETTORIO
ESECUTIVO

seduta del giorno 7. Fiorile Anno VI. Repub.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre
negli Atti del Direttorio esecutivo la
seguinte

L E G G E

I N N O M E
DELLA REPUBBLICA CISALPINA

UNA ED INDIVISIBILE

Milano 2. Fiorile anno VI. Repubblicano

SEZIONE CXLIX. DEL CONSIGLIO DE'
S E N I O R I

IL CONSIGLIO DE' SENIORI AL GRAN CONSIGLIO

Il Consiglio de' Seniori ha Decretato
caso d'urgenza

I L S E G U E N T E

I N N O M E
DELLA REPUBBLICA CISALPINA

UNA ED INDIVISIBILE

Seduta CLIV. del Gran Consiglio

Milano 2. Fiorile anno VI. Repubblicano

IL CONSIGLIO DE' SENIORI AL GRAN CONSIGLIO

L Gran Consiglio considerando, che i vincoli imposti alle facoltà a titolo di Usufrutti progressivi inducono gli stessi inconvenienti de' Fedecommissi:

Considerando, che la legge 6 Termidoro anno V. abolitiva de' vincoli Fedecommissari non ha provveduto almeno espressamente a ciò che riguarda li detti Usufrutti progressivi:

Vol. V.

i

Dichiarato il caso d'urgenza sul motivo, che non si devono tollerare ulteriormente que' vincoli che impediscono la libera contrattazione de' fondi, che sono sorgenti di molteplici litigi, e mettono ostacolo alla divisione delle fortune fra i Cittadini:

IL GRAN CONSIGLIO RISOLVE

Gli Usufrutti progressivi, o sia transitorj con ordine successivo in più generazioni, o famiglie cadono sotto le prescrizioni dei paragrafi 1 2 3 4 della legge 6 Termidoro anno V.

La presente Risoluzione sarà stampata.

Segn. MAZZUCHELLI Presidente.

Sawonarola - Federici Segretarij.

S E Z I O N E CLIV.

IL COSIGLIO DE' SENIORI APPROVA

MARTINELLI Presidente.

Macchi - Gabelli Segretarij.

131
Il Direttorio esecutivo ordina che la
premessa Legge sia munita del Sigillo della
Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

IL PRESIDENTE DEL DIRETTORIO ESECUTIVO

Firm. C O S T A B I L I

PEL DIRETTORIO ESECUTIVO.

Il Segretario Generale

Sott. PAGANI.

Certificato Conforme

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

L U O S I

Bellerio Segretario.

Per Copia conforme

Verona 1 Messidoro anno 9. Repubblicano

Il Commissario di Governo, e Organizzatore ne' Paesi ultimamente aggregati al Dipartimento del Mincio

L A C H I N I

Scopoli segretar.

LIBERTÀ EGUAGLIANZA
 REPUBBLICA CISALPINA
 E S T R A T T O

DE' REGISTRI DEL COMITATO DI GOVERNO

seduta del giorno 29 Fiorile an. VI. Rep.

La Consulta legislativa ha fatto deporre
 negli Atti del Direttorio esecutivo la
 seguente

L E G G E

Libertà

Eguaglianza

Milano 29 Frimale anno IX. Repub.

LA CONSULTA LEGISLATIVA
 DELLA REPUBBLICA CISALPINA

„ **C**onsiderando, che tutti i Cittadini de-
 vono concorrere agli ordinarij pesi, che si
 impongono per i bisogni della Repubblica:

„ Considerando , che con una ben regolata contribuzione sui generi di consumo vengono sottoposti ai pubblici pesi per i bisogni ordinarj di tutti i Cittadini senza vessare il Commercio , e li Contributori :

„ Considerando , che è necessario di uniformare in tutta la Repubblica un metodo regolare di contribuzione indiretta : „

„ Riconosciuto il caso d'urgenza proposto con Messaggio del Comitato di Governo 25 Frimale anno 9. „

D E T E R M I N A

„ I. Si stabilisce il Dazio sui generi di consumo all'ingresso nelle Comuni murate della Repubblica secondo l'annessa Tariffa A. „

„ II. Il Governo determina , e pubblica la nota de' luoghi murati , ne' quali verrà esercito il suddetto Dazio all'ingrosso delle rispettive Comuni , e previe le opportune cautele di Finanza , assicura al Commercio per l'esercizio de' pubblici Mercati , e per li depositi de' Generi soggetti al presente Dazio le facilitazioni , che esige la specialità del luogo . „

„ III. I Contravventori al Dazio prescritto nella suddetta Tariffa A. perdono il genere caduto in contravvenzione ; i recidivi sono multati nel duplo .

Il valore del genere caduto in contravvenzione resta ceduto per un terzo a beneficio dell' Inventore, un terzo all' Accusatore, ed un terzo alla Nazione. „

„ IV. Per le Comuni, e Luoghi della Repubblica, ove non è esercibile il Dazio all' ingresso, è imposto il Dazio consumo ristrettivo ai generi marcati all' annessa Tariffa B. „

„ V. Nessuno nelle suddette Comuni può esercire la professione d' Oste, Macellaro, Salsamentario, Prestinaro di pane venale di frumento, o di Fornaro per cuocere pane bianco ad uso de' particolari, senza aver prima convenuto colla Finanza del canone annuo da pagarsi alla Nazione. „

„ VI. La Finanza per via di parziali convenzioni colle Comuni, coi Distretti, o cogli esercenti, o venditori di generi marcati nella Tariffa B., esclusa qualunque preferenza a favore de' Proprietarij delle Case adattate a tali esercizi, accorda nei luoghi come sopra aperti della Repubblica il diritto di esercire Osteria, Macelleria, Pestri-
no, o Forno di pane venale di frumento contro un canone annuo pagabile alla Nazione, da costituirsi tanto sul dato del Da-

zio imposto a ciascun genere, quanto in proporzione del consumo di ciascuna Comune, Luogo, o Distretto, e dell'attività del rispettivo esercizio. „

„ VII. In pendenza della generale parificazione della contribuzione diretta sull'estimo de' Fondi stabiliti, il Governo è autorizzato per quei Dipartimenti, ove le imposizioni indirette cadenti sopra i generi di consumo marcati nella presente Tariffa tengono parte della diretta Contribuzione, a poter prendere quelle parziali misure che esso crederà più efficaci, onde assicurare l'introito delle imposizioni stabilite, e conservare possibilmente nel rispettivo titolo l'uguaglianza de' tributi. „

„ VIII. I Contravventori al disposto nella Tariffa B. sono multati per ogni contravvenzione in Scudi 50 di Milano, la multa resta divisa come all' articolo III.; i recidivi pagano il duplo. „

„ IX. L'esecuzione della presente Legge avrà luogo due decadi dopo la pubblicazione per tutti i generi soggetti a Dazio all'ingresso delle Comuni murate secondo la Tariffa A. Per le convenzioni da stabilirsi ne' luoghi aperti della Repubblica a tenore della Tariffa B. e ne' quali non

preesiste il sistema di tali Contribuzioni sarà attivata al più tardi per il primo Febbrajo 1801 (v. s.). In que' luoghi aperti della Repubblica, nei quali esiste già l'esercizio di tale Dazio per via delle convenzioni, restano confermate per l'anno 1801 le rispettive Investiture.

X. Attivata che sia compitamente la presente Legge nei singoli Dipartimenti, restano rispettivamente aboliti tutti gli altri Dazj o Gabelle, che sotto diversi metodi, o nomi si esigono sui generi di consumazione, dovendo essere ristretto l'esercizio sul Dazio-Consumo sopra le sole professioni accennate all'articolo VI. oltre quei generi, che la Legge ha dichiarato di ragione privata della Nazione. „

„ XI. Il Governo pubblica in prevenzione le discipline di dettaglio necessarie all'attivamento della presente Legge. „

„ La presente Legge sarà stampata. „

T A R I F F A A.

*De' Generi di consumazione, che sono soggetti
al Dazio entrando nelle Comuni murate
della Repubblica.*

Vino. Bira e Vino. Posca. Agresto.

- Aceto . Entrando nelle Comuni da 100m. e più abitanti, *per quintale* L. 15
- Nelle Comuni da 40m. a 100m. abitanti „ 12
- Nelle Comuni da 20m. a 40m. abitanti „ 8
- Nelle Comuni, dove il Dazio è esercibile, e che la Popolazione è al disotto de' 20m. abitanti „ 7
- Uva da far Vino *come Vino* secondo la suddetta distinzione, ritenuto che un quintale, e tre quinti d' Uva corrispondono ad un quintale di vino.
- L' Uva, che s' introduce da vendere come frutta, è esente.
- Farine di frumento *per ogni quintale* che entrerà in una Comune, o escirà da' Mulini esistenti entro la Comune ad uso indistintamente dei particolari, o venditori di pane, farine e paste „ 1
- Pane di Frumento, e paste di qualunque sorte non dolcificate pagano in ragione, ed a ragnaglio di farine .

Tutte le altre specie di farine servibili alla panizzazione sono esenti da Dazio.

Riso per quintale	”	10
Fieno , per quintale	”	2 6
Carbone , per quintale	”	2 6
Carbonella , per quintale	”	2 6
Legna , per quintale	”	6
Legnami d' opera greggi		
Legnami d' opera d' ogni qualità segnati	”	2 6
Calcina , e gesso cotto , per quin- tale	”	6
Mattoni grandi , al centinajo	”	5
Detti piccoli , al centinajo	”	3 6
Tegole , o Coppi grandi , al cen- tinajo	”	5
Detti piccoli , al centinajo	”	3 6
Avena per quintale	”	3
Pesce fresco fino d' ogni qualità per ogni quarto di quintale	”	1 5
Pesce fresco d' inferiore qualità , per ogni quarto di quintale	”	10
Acquavita greggia , per quintale	”	6
Rosolj , Rum , Rak , ed altri si- mili liquori , per quintale	”	9
Olio di qualunque sorta , per quintale	”	1 12

Linosa, semenza di Ravizzone, canape, e simile per far o- lio, per quintale	8
Noci con guscio, per quintale	3
Butiro, per quintale	1
Formaggio di qualunque sorta, per quintale	2
Stracchini di qualunque forma, per quintale	2
Pelli verdi di Manzo, Tori, Vacche, Vitelli, per ogni quin- tale, e a proporzione	2 10
Pelli verdi d'ogni altra qualità, per quintale	1 10

BESTIE DA MACELLO, CARNI,
E GRASSINE.

B ovi, e Manzi, per uno	L. 24
Tori, e Vacche, per uno	16
Vitelli per uno	5 10
Manzetti, Civetti, o Vitelli mag- giori di due quintali, e mez- zo, per uno	11
Porci vivi di qualunque peso, per uno	6

Castrati, e Pecore, per uno	„	10
Carne in genere, per ogni quarto di quintale	„	1
Grassine, Lardo, Salame, per ogni quarto di quintale	„	15

T A R I F F A B.

De' Generi di consumazione che sono soggetti al Dazio Consumo nelle Comuni aperte della Repubblica.

F arine di frumento servibile alla panizzazione venale, per ogni quintale	L.	15
Vino che si vende alle Osterie, Alberghi, Bettole ec., escluso qualunque beneficio per consumo di famiglia, per quintale	„	15
Oltre la considerazione da aversi nelle convenzioni per l'esercizio d'Oste, ed Albergatore a misura de' luoghi, e delle circostanze.		

BESTIE DA MACELLO IN RAGIONE
DI TESTATICO.

Manzi e Bovi, per uno	L. 18
Vacche, e Tori, per uno	„ 12
Vitelli, per uno	„ 4 10
Manzetti, e Civetti, per uno	„ 9
Pecore, Castrati, e Capre, per uno	„ 76
Porci, per uno	„ 4

Firmat. PETIET Presidente.

Sott. MACCHI Segr.

Il Comitato di Governo ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, stampata, pubblicata, ed eseguita.

IL COMITATO DI GOVERNO

SOMMARIVA - VISCONTI - RUGA

Clavenna Segr. Generale.


Per copia conforme.

Verona 4 Messidoro anno IX. Repub.

*il Commissario di Governo, e Organizzatore
dei Paesi nuovamente aggregati al Diparti-
mento del Mincio*

L A C H I N I

scopoli Segretario.



LIBERTA'

EGUAGLIANZA

REPUBBLICA CISALPINA

ESTRATTO DE' REGISTRI

DEL COMITATO DI GOVERNO

seduta del giorno 7 Nevoso anno 9

Repubblicano

La Consulta Legislativa ha fatto deporre
negli Atti del Comitato di Governo
la seguente

Libertà

Eguaglianza

L E G G E

Milano li 5. Nevoso anno 9 Repubblicano

LA CONSULTA LEGISLATIVA
DELLA REPUBBLICA CISALPINA

„ **C**onsiderando, che la raccolta, e
la raffinazione de' Salnitri, in quanto ser-

vono alla fabbricazione della Polvere da fuoco, formano un oggetto interessante la pubblica sicurezza, e la difesa della Repubblica: „

„ Considerando, che la vendita de' Nitri raffinati, in quanto servono alle arti, alle manifatture, ed all'industria, somministra un ramo di risorsa alle Finanze Nazionali:

„ Considerando, che per l'uno e l'altro rapporto è necessario di adottare prontamente sul proposito un sistema uniforme, che serva di regola in tutta la Repubblica: „

„ Riconosciuta sugli anzidetti motivi l'urgenza proposta dal Comitato di Governo, col suo Messaggio de' 25. Frimale ora scorso

D E T E R M I N A

§. 1. La raffinazione, e vendita de' Nitri in tutto il Territorio della Repubblica sono di privato diritto della Nazione. „

„ 2. Il Governo per mezzo degli Uffici di Finanza accorda ai Salnitrai, che troverà necessari in ciascun Distretto, un Certificato di approvazione, onde possano raccogliere il Salnitro nell'interno delle Case, Stalle, e Luoghi recinti: pubblica in tutti i Dipartimenti le regole, e discipline, che

servano di appendice alla presente Legge. „

„ 3. E' proibito a qualsivoglia Cittadino, che non sia munito di detto Certificato, il raccogliere, e fabbricar Nitro fuori della propria Casa, e de' propri fondi. I Contravventori, oltre la perdita del genere, incorrono nella penale di lire sessanta per ogni peso di Nitro, ed in proporzione per una minore, o maggiore quantità. Nel caso d'impotenza a tal pagamento lo scontano con un giorno di Carcere per ogni lire cinque di multa incorsa. I recidivi sono multati del doppio. „

„ 4. Sono eccettuati dalla disposizione del presente articolo que' Cittadini, che possedessero, o costruissero di nuovo Nitriere artificiali nelle proprie Case, Fondi, e Possessi, tanto in Città, quanto in campagna. Questi ne riportano l'opportuna licenza, che viene loro rilasciata gratuitamente. „

„ 5. Non è permesso ai Salnitrieri, come ueppure ai Proprietarij, o Conduttori di Nitriere artificiali, nè a chiunque estragga il Nitro dalle proprie case, e fondi, il raffinare i Nitri fino alla terza cotta. I Nitri greggi in qualunque modo raccolti devono essere tradotti alle raffinerie della

Repubblica. Il Nitro greggio viene acquistato per conto della Nazione al prezzo di lire dodici di Milano per ogni quarto di Quintale. Tale prezzo può essere accresciuto fino a lire dodici e soldi dieci per ogni quarto di Quintale come sopra, in ragione della migliore qualità del Nitro, e delle diverse circostanze locali dei Territorj della Repubblica. Il Governo sopra tale regola fa pubblicare i prezzi che stimerà di assegnare ai Nitri greggi in ciascun Dipartimento.

„ 6. Il Governo determina il numero delle Raffinerie, e dei Magazzeni di Nitro in tutto il Territorio della Repubblica, e prescrive un metodo d' amministrazione semplice, uniforme, ed economico per tali stabilimenti. „

„ 7. I Nitri raffinati si vendono per conto della Nazione ai seguenti prezzi. „

„ Nitro di prima cotta per ogni libbra d'onze dodici Milanesi L. — 15.

„ Detto di seconda cotta, ossia seconda raffinazione - - - „ 1 - -

„ Detto raffinato di terza cotta, ossia a perfezione - - - „ 1 10

„ 8. E' proibita l'estrazione del Nitro dal Territorio della Repubblica. I Contrav-

ventori, oltre la perdita del genere, incorrono nella penale di lire venticinque per ogni libbra di genere invenzionato. Nel caso d'impotenza sono puniti con cinque giorni di carcere per ogni libbra. Tale multa viene duplicata pei recidivi. „

„ 9. L'introduzione de' Nitri forestieri è permessa, purchè il genere sia venduto ai Magazzini Nazionali, a tal effetto i Nitri esteri dovranno notificarsi alla prima Ricettoria di Confine, da cui saranno accompagnati con Bolletta gratuita sino alla più vicina Raffineria della Repubblica. Ogni contravvenzione del precedente articolo è punita come al precedente Paragrafo Ottavo. „

„ 10. Le multe pecuniarie portate contro i Trasgressori della presente Legge agli Articoli 3. 7. 8. e 9. sono applicate per metà alla Cassa Nazionale e per l'altra all'Accusatore, od inventore. Nel caso di Contravventori impotenti al pagamento, la Nazione si riserva di premiare altrimenti l'inventore, o scopritore a misura delle circostanze. „

„ DISCIPLINE

„ 1. Il numero de' Salnitrieri in ciascun Dipartimento è determinato dal Governo, „

che loro assegna anche un proporzionato Circondario, e lo fa munire dell' opportuno Certificato d' approvazione, il quale non può durare, che un anno. „

„ 2. Ogni Salnitriere, dentro il Circondario assegnatogli, può valersi sotto la sua responsabilità dell' opera di Commessi subalterni, altrimenti detti Spazzini, purchè questi siano riconosciuti dai rispettivi Uffici di Finanza, e si attengano esattamente alle presenti discipline. „

„ 3. Qualunque Salnitriero, o suo Commesso, che nella raccolta del Salnitro oltrepassa i Confini del Circondario prescrittigli, incorre nella penale di lire trenta per ogni contravvenzione, applicabili metà al Tesoro Nazionale e metà allo scopritore, o denunziante. In caso d' impotenza al pagamento è punito con tre giorni di carcere. „

„ 4. Sono tenuti i Salnitrieri, e loro Commessi a legittimare la loro persona presso l' Ufficiale Municipale del Circondario, ove intendono raccogliere Salnitro, producendo allo stesso il proprio Certificato d' approvazione, e riportandone la di lui vidimazione. „

„ 5. I Salnitrieri, e loro Commessi entrar non possono nelle Case, Stalle, e luo-

ghi recinti senza l'intelligenza de' Proprietarj. Questi hanno diritto di vedere i Certificati de' Salnitrieri medesimi. „

„ 6. E' proibito ai Salnitrieri di usare qualunque violenza sotto pena di quindici giorni di Carcere per ogni caso provato. Qualora il Proprietario loro negasse l'ingresso nei Fabbricati anzidetti, si rivolgono alla Municipalità locale, che presta loro la necessaria assistenza, e definisce sommariamente la controversia. Non possono però i Salnitrieri medesimi presentarsi alla stessa Casa, o Circondario per fare le loro operazioni più di due volte all'anno. „

„ 7. Giustificata la legittimità della loro missione verso i Proprietarj, onde poter liberamente entrare nelle Case, e luoghi di ragion privata, non possono i Salnitrieri usare altri stromenti per raccogliere il Salnitro, oltre i determinati, e descritti nel loro Certificato d'approvazione, ben inteso però, che quelli per la raschiatura dei muri sieno di legno, e non mai di ferro. „

„ 8. Sono tenuti i Salnitrieri al pronto risarcimento di tutti i danni, che per estrarre il Salnitro cagionassero ai muri tanto interni, che esterni delle Case, ed a qualsivoglia altra parte degli Edificj di ragione

pubblica, e privata. In caso di questione la Municipalità locale fa eseguire la riparazione dei muri danneggiati a tutto carico, e spesa de' Salnitrieri. „

„ 9. Sono esenti dall'accesso de' Salnitrieri, e loro Commessi le Case, Stalle, e Circondarij di que' Cittadini, che proveranno di tenere in attività Nitriere artificiali, o che vorranno estrarre il Nitro greggio da se medesimi; purchè in quest'ultimo caso la quantità, che ne esebiscono alla Nazione, sia proporzionata all'estensione, e natura de' Circondarij da loro posseduti, e già descritti. Ogni contravvenzione per parte de' Salnitrieri a quest'articolo è punita come al precedente articolo 6.

„ 10. Qualunque Salnitriere, Proprietario di Nitriere artificiali, od anche raccoglitori di Nitro greggio dalle proprie case, e fondi per essere legittimamente abilitato a tradurre ai Magazzeni della Repubblica i Nitri raccolti è tenuto a riportare dal più vicino Ufficio di Finanze l'opportuna bolletta d'accompagnamento specificante la qualità, ed il peso del genere. Tale Bolletta si rilascia gratuitamente; la mancanza di questo ricapito importa la perdita del genere, e la multa di lire sessanta applica-

bile come sopra per ogni quarto di Quintale di Nitro invenzionato. Il Contravventore impotente è punito con otto giorni di Carcere. „

„ La presente Legge sarà stampata.

Firm. PÉTIET PRESIDENTE

Sott. Macchi Segret.

Il Comitato di Governo ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, stampata, pubblicata, ed eseguita.

IL COMITATO DI GOVERNO

SOMMARIVA - VISCONTI - RUGA

Per Copia Conforme

Clavena Segr.

Verona li 4 Mietitore anno 9. Repubblicano

Il Commissario di Governo, e Organizzatore ne' Paesi ultimamente aggregati al Dipartimento del Mincio

L A C H I N I

Scopoli segretar.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

REPUBBLICA CISALPINA

ESTRATTO DE' REGISTRI

DEL COMITATO DI GOVERNO

*seduta del giorno 6 Nevoso anno 9
Repubblicano*

La Consulta Legislativa ha fatto deporre
negli Atti del Comitato di Governo
la seguente

Libertà Eguaglianza

L E G G E

Milano 5 Nevoso Anno 5 Repubblicano

LA CONSULTA LEGISLATIVA
DELLA REPUBBLICA CISALPINA

„ **C**onsiderando, che nelle attuali cir-
costanze le viste economico-politiche esi-
gono, che la fabbricazione, e la vendita
delle Polveri da munizione, e da fucile si

ritengano di privativo diritto della Repubblica: „

„ Considerando, che il prezzo da stabilirsi alle diverse qualità di Polveri debb'esser proporzionato alle gravi spese, che incombono alla Nazione per la fabbricazione, e raffinazione delle Polveri stesse: „

„ Riconosciuta l'urgenza proposta dal Comitato di Governo col suo Messaggio
25 Frimale pros. pas. „

D E T E R M I N A

„ 1. La fabbricazione e vendita delle Polveri da Munizione, e da fucile in tutto il Territorio della Repubblica sono di privativo diritto della Nazione. „

„ 2. Dette Polveri si vendono per conto della Nazione ai seguenti prezzi. „

„ Polvere di prima sorte, ossia sopraffina, altrimenti detta *Regale*, per ogni libbra d'onze dodici - - - - - Lir. 2 :

„ Polvere fina di seconda sorte detta altrimenti *Mezzanella* - - - - - „ 1 : 12 : 6

„ Polvere comune da munizione 1 : 2 : 6

„ 3. E' proibita l'importazione nel Territorio della Repubblica delle Polveri forestiere di qualunque sorta. I Contravvea-

tori, oltre la perdita del genere inventio-
nato, incorrono nella penale di Lire sei
per ogni oncia. In caso d'impotenza al
pagamento, sono puniti con due giorni d'
arresto per ogni lire sei di multa incorsa.
I recidivi sono multati del doppio. Le
multe pecuniarie si applicano per metà al-
la Nazione, e per metà all'Inventore, o
Scopritore qualunque sia. ,,

„ 4. Il Governo stabilisce le regole, per-
chè almeno in ogni Capo Luogo Diparti-
mentale vi abbia la regolare dispensa, e
vendita delle Polveri, combinando le neces-
sarie cautele colla possibile maggior econo-
mia nelle spese. ,,

„ La presente Legge sarà stampata.

Firm. PETIET PRESIDENTE

sott. Macchi Segret.

IL COMITATO DI GOVERNO

*Ordina, che la premessa Legge sia munita
del sigillo della Repubblica stampata, pub-
blicata, ed eseguita.*

IL COMITATO DI GOVERNO

SOMMARIVA - VISCONTI - RUGA


Clavena Segr. Generale.

Per copia conforme.

Verona 4 Messidoro anno IX. Repub.

*Il Commissario di Governo, e Organizzatore
dei Paesi nuovamente aggregati al Diparti-
mento del Mincio*

L A C H I N I

scopoli Segretario.

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

REPUBBLICA CISALPINA

E S T R A T T O

DE' REGISTRI DEL COMITATO DI GOVERNO

seduta del giorno 29 Frimale an. 9 Rep.

La Consulta legislativa ha fatto deporre

negli Atti del Direttorio esecutivo la
seguente

L E G G E

Libertà Eguaglianza

Milano 29 Frimale anno 9. Repub.

LA CONSULTA LEGISLATIVA DELLA REPUBBLICA CISALPINA

„ **C**onsiderando, che la necessità di far fronte ai grandiosi bisogni della Repubblica rende indispensabile di ritenere provvisoriamente la privativa del Sale, esercibile per conto della Nazione: „

„ Considerando, che i prezzi di un tal genere debbono essere parificati in tutta la Repubblica secondo la proporzione della loro bontà: „

„ Ritenuto l'urgenza espressa nel Messaggio Governativo del giorno 25 corrente „

D E T E R M I N A

„ 1. La Nazione si riserva la privativa,

introduzione, e vendita del Sale in tutta la Repubblica. „

„ 2. Anche lo smercio de' Sali, che la Finanza suol fare in paesi esteri, tanto per consuetudine, come per convenzioni, continua ad essere privativo della Nazione. „

„ 3. Il Sale si vende a norma della seguente Tariffa, e a ragione di quintale, mezzo quintale, e quarto di quintale, e a proporzione ne' luoghi, che saranno a ciò destinati dal Governo, sia per la vendita all'ingrosso nelle tre quantità suddette, come per la distribuzione o vendita al minuto. „

„ 4. I Contravventori ai diritti della privativa del Sale incorrono nella perdita del genere, e nella penale di Scudi sei di Milano, ossia di Lire trentasei per ogni libbra d'onze dodici di Sale invenzionata, e così a proporzione. Coloro che sono impotenti al pagamento della multa pecuniaria, la scontano con un giorno d'arresto per ogni lire tre di multa incorsa, l'arresto però non oltrepasserà per la prima volta, e nel caso del presente paragrafo, lo spazio di sei mesi. „

„ 5. Se la quantità del Sale invenzionato indicasse, che non è per proprio uso,

ma per farne smercio, il Contravventore incorre nella doppia penale prescritta nell' articolo antecedente. Se il Contravventore è forestiero, dopo scontata la pena, è bandito dal Territorio della Repubblica. „

„ 6. I recidivi sono soggetti a doppia pena nel rispettivo caso. „

„ 7. Il genere caduto in contrabbando cede a beneficio della Nazione. Questa rilascia all' inventore, o scopritore qualunque siasi la metà del valore del genere inventato, come pure la metà della multa incorsa dal Contravventore. Nel caso, in cui per l' insolubilità de' Contravventori non possa tal multa aver luogo, il Governo avrà special cura di premiare altrimenti, ed in proporzione gli scopritori, ed inventori. „

„ 8. Il Governo fa invigilare, perchè nella vendita de' Sali non seguano frodi a pregiudizio della loro originaria bontà, e salubrità; promette, ed accorda premi a' scopritori di Miniere di Sale, o di fonti salate abbondanti, e salubri entro il Territorio della Repubblica, a proporzione del merito, e della importanza della scoperta. „

„ 9. Il medesimo dispone, e pubblica le discipline occorrenti all' esecuzione di ques-

ta Legge, da non mettersi in attività, se non quando egli riputerà provveduti i Dipartimenti dell' occorrente quantità di Sale. „

„ La presente Legge sarà stampata .

TABELLA A.

PREZZI

*Di una libra - di un quintale
di once dodici - di libbre cento*

Sale di Cervia			
nero	Lir. - : 1 : -	Lir. 10 : - :	
Sale di Cervia			
detto <i>Regalia</i> „	- : 2 : 6 - „	12 : 10	
Detto di Cervia			
detto fiore ,			
e Sale Trapani ,			
Barletta , e S.			
Maura „	- : 3 : 6 - „	17 : 10 :	
Detto mischia con			
Sale di Spagna „	- : 4 : 6 - „	22 : 10 :	
Detto di Spagna			
forte „	- : 5 : 6 - „	27 : 10 :	

Firm. PETIET PRESIDENTE

Sott. MACCHI Segr'

Il Comitato di Governo ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, stampata, pubblicata, ed eseguita.

IL COMITATO DI GOVERNO

SOMMARIVA = VISCONTI = RUGA

Clavena Segr. Genero

Per Copia conforme

Verona li 4 Mietitore anno 9 Repubblicano

il Commissario di Governo, e Organizzatore de' Paesi ultimamente aggregati al Dipartimento del Mincio

L A C H I N I

Scopoli segretario

LIBERTA' EGUAGLIANZA

IN NOME
DELLA REPUBBL. CISALPINA
UNA ED INDIVISIBILE

E S T R A T T O

DE' REGISTRI DEL COMITATO DI GOVERNO

seduta del giorno 1. Nevoso Anno IX. Repub.

La Consulta Legislativa ha fatto deporre
negli Atti del Comitato di Governo
la seguente

Libertà

Eguaglianza

L E G G E

Milano 1 Nevoso Anno 9 Repubblicano

LA CONSULTA LEGISLATIVA
DELLA REPUBBLICA CISALPINA

„ **C**onsiderando che la necessità di far
fronte ai grandiosi bisogni della Repubbl-

ca rende indispensabile di ritenere per l'imminente anno 1801 v. s. la privativa dei Tabacchi esercibile per conto della Nazione : „

„ Considerando esser sommamente importante l'attivare prontamente in tutta la Repubblica un metodo uniforme in proposito della distribuzione, e vendita dei Tabacchi : „

„ Riconosciuta l'urgenza espressa nel Messaggio Governativo del giorno 25 Frimale p. p. „

„ D E T E R M I N A

„ 1. La Nazione si riserva la privativa dei Tabacchi in tutta la Repubblica. „

„ 2. Ogni specie di Tabacco si vende per conto della Nazione al prezzo specificato nell'annessa Tariffa. „

„ 3. Dall'epoca dell'attivazione della Tariffa i Contravventori ai diritti della privativa del Tabacco incorrono nella perdita del genere di contrabbando, e nella penale di lir. 3 per ogni oncia. E' però lecito ai Forestieri, e Viaggiatori di ritenere per proprio uso una picciola quantità di Tabacco, che non oltrepassi in tutto le tre oncie al più. „

„ 4. Coloro , che sono impotenti al pagamento della multa pecuniaria indicata nel precedente articolo la scontano con un giorno d'arresto per ogni lir. 3 di multa incorsa. L'arresto non deve mai oltrepassare lo spazio di sei mesi. „

„ 5. Se il Tabacco invenzionato non è per proprio uso , ma per farne smercio, il Contravventore incorre nella doppia pena indicata ne' precedenti Articoli. „

„ 6. Se il Contravventore è forestiere, dopo scontata la pena, è bandito dal Territorio della Repubblica. „

„ 7. Anche i recidivi sono soggetti a doppia pena. „

„ 8. Il genere caduto in contrabbando cede a beneficio della Nazione. Questa rilascia all'Inventore, o Scopritore qualunque siasi il valore del genere invenzionato, come pure la metà della multa incorsa dal Contravventore. Nel caso, in cui questa non possa aver luogo, il Comitato Governativo premierà altrimenti l'Inventore, o Scopritore a misura delle circostanze. „

TARIFFA IN PESO, E MONETA
DI MILANO.

Foglia, Caradà, Ingè, Salo-

nichio, o Albania, che si vende ai privati in natura, per ogni libbra d'oncie dodici	lit.	1	15
Altra Foglia di diversa specie, e d'inferiore qualità, che si vende ai privati come sopra	„	1	5
Foglia, e trito a fumare	„	1	4
Pacchi per fumare, detti d'Olanda per ciascheduno	„	1	5
Pacchi come sopra detti del Moro	„		15

TABACCHI LAVORATI NAZIONALI
PER OGNI LIBBRA DA VENDERSI CON INCARTO.

C aradà prima sorte	lit.	2	8
Albania prima sorte	„	2	5
Caradà seconda sorte	„	1	16
Albania seconda sorte	„	1	15
Ingè soprafino macinato	„	2	10
Fermentato soprafino	„	4	10
Fermentato fino	„	3	12
Fermentato mezzano	„	2	8
Radica macinata	„	1	10
Costa, Scaglia, Bergamasco preparati	„		18

Costa, Scaglia, Bergamasco asciutti	„	1	
Grana ordinaria	„		18
Rapè Virginia sciolto	„	3	
Rapè Naturale sciolto	„	2	5
Rapè Violetto sciolto	„		18
Vaso Rapè Virginia d'once 15	„	4	
Detto Rapè naturale d'once 15	„	3	
Detto Rapè Violetto d'once 12	„		18
Detto Sardegna	„	6	
Detto Brasile dolce	„	3	

**TABACCHI LAVORATI ESTERI
PER CIASCUN VASO.**

Vaso Rapè Olanda	„	4	10
Vaso Son di Spagna	„	8	
Vaso di Siviglia	„	22	
Brasile in corda a masticare per ogni libbra d'once 12	„	3	

„ 9. I Tabacchi lavorati esteri di qualunque denominazione, che non sono specificati nella presente Legge, si vendono al prezzo che era in corso nell' ex - Lombardia. „

„ 10. Il Comitato di Governo è incaricato di estendere detti prezzi a tutti gli altri Dipart., diramando le corrispondenti

istruzioni ai rispettivi Uffici di Finanza. »

„ 11. Il Comitato Governativo è specialmente incaricato di diramare tutte le discipline, e di prendere tutte le misure per assicurare le riscossioni interessanti, che deve produrre alla Tesoreria Nazionale la vendita dei Tabacchi.

„ La presente Legge sarà stampata

Firm. PETIET PRESIDENTE

Sott. MACCHI Segr.

Il Comitato di Governo ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, stampata, pubblicata, ed eseguita.

IL COMITATO DI GOVERNO

SOMMARIVA = VISCONTI = RUGA

Clavenna Segr. Gener.

Per Copia conforme

Verona li 4 Mietitore anno 9 Repubblicano

*il Commissario di Governo, e Organizzatore
de' Paesi ultimamente aggregati al Dipartimen-
to del Mincio*

L A C H I N I

Scopoli segretario.



LIBERTA'

EGUAGLIANZA

REPUBBLICA CISALPINA

ESTRATTO DE' REGISTRI.

DEL COMITATO DI GOVERNO

*Seduta del giorno 17 Piovoso anno 9
Repubblicano*

La Consulta legislativa ha fatto deporre
negli Atti del Comitato di Governo la
seguinte

Libertà

Eguaglianza

L E G G E

Milano 15 Piovoso anno 9. Repub.

LA CONSULTA LEGISLATIVA
DELLA REPUBBLICA CISALPINA

„ Considerando, chè è opportuno di assoggettare al Dazio Consumo l'Acquavita, e li Rosoglj, che si vendono al minuto ne' luoghi aperti della Campagna; „

„ Riconosciuta l'urgenza proposta dal Comitato di Governo col suo Messaggio 29 Nevoso ultimo scorso „

D E T E R M I N A

„ I. Fermo stante il Dazio imposto dalla Legge 29 Frimale p. p. sulle Acquavite, e sui Rosoglj, che entrano nelle Comuni murate della Repubblica, il Governo è autorizzato a termini del Paragrafo VI. della suddetta Legge, col mezzo di convenzioni parziali, ad accordare nelle Comuni aperte della Repubblica il diritto di vendere al minuto Acquavite, e Rosoglj contro un parziale pagamento alla Finanza, costituito in ragione del consumo locale. „

„ II. Per minuta vendita s'intende, quan-

do la vendita del genere non ecceda le ventiquattro once. „

„ III. L'estremo del Dazio imposto ai suddetti generi di consumazione per regolare le convenzioni parziali, è fissato per tutti i luoghi aperti della Repubblica in ragione di quanto viene prescritto nella Tariffa A. della suddetta Legge 29 Frimale all'ingresso delle Comuni murate. „

„ IV. In quelle Comuni aperte della Repubblica, ove sono già in vigore delle parziali convenzioni colla Finanza per la vendita di tali generi, sono confermate intieramente dette convenzioni per tutto l'anno corrente 1801 V. S. „

„ V. Le cautele, e le penalità contro li contravventori prescritte dalla Legge 29 Frimale per gli altri generi di consumazione sono estese al caso presente.

„ La presente Legge sarà stampata.

Firm. PETIET PRESIDENTE

Sott. Macchi Segret.

Il Comitato di Governo ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della

Repubblica; stampata, pubblicata, ed es-
seguita.

IL COMITATO DI GOVERNO

SOMMARIVA - VISCONTI - RUGA

Per Copia Conforme *Clavena Segr.*
Verona li 4 Messiaoro anno 9. Repubblicano

Il Commissario di Governo, e Organiz-
zatore ne' Paesi ultimamente aggregati al
Dipartimento del Mincio

L A C H I N I

scopoli segretar.



LIBERTA'

EGUAGLIANZA

REPUBBLICA CISALPINA

L' AMMINISTRAZIONE MUNICIPALE
DI VERONA.

Cittadini! la vostra indipendenza è scrit-
ta sui campi di Marengo, la Pace a Lune-

ville; voi siete una cara, e preziosa porzione della Repubblica Cisalpina; senza nemici al di fuori voi dovete da voi stessi fabbricare la vostra interna felicità, e consolidarla, vegliare alla custodia delle Leggi, al rispetto dovuto ai Magistrati, al mantenimento dell'Ordine, alla Pubblica tranquillità.

Egli è perciò, che foste tutti invitati ad iscrivere il vostro nome nei Ruoli della Guardia Nazionale. Qual può la Patria offerirvi testimonio più insigne, e più onorifico della fiducia, dell'amor suo, quanto di mettersi ella stessa sotto la vostra Salvaguardia, e di cingervi al fianco colle sue mani la spada, non perchè la difendiate da ostili attacchi, ma perchè siate sostegno, e tutela dell'interiore Pubblica Amministrazione, spavento dei malevoli, difesa dei buoni, vigili ed armati protettori della Giustizia, delle ragioni, e dei diritti eterni del Popolo?

Non si vuole mettervi sul piede di Guerra, non si vuole cimentarvi con truppe straniere, il pacifico Ulivo ombreggia la Culla della Repubblica, già rinasce l'abbondanza, e l'industria che l'accompagna. Calmatevi dunque, Padri inquieti, Spose

affannate, Madri trepidanti, i vostri figli, i mariti vostri non hanno da versar sangue; essi difendono, e non combattono, tutelano, e non assalgono, assicurano la Pace al di dentro, e non han di che temere al di fuori; essi accerchieranno in atteggio imponente le Autorità Costituite, saran la gloria, e l'onore del suolo Veronese.

Cittadini, chi vi dice il contrario mentisce, è vostro, è nostro nemico. Accorrete dunque, voi specialmente giovani forti, e caldi di patrio amore, e benchè già presi in nota dalli Parrochi, volate ad iscrivervi volontarj nel Ruolo (che resterà aperto tutto il mese corrente), dove andranno un giorno i vostri figli felici a cercare i vostri nomi per gloriarsene, e proclamarli in faccia all'Italia che non avrà a invidiare l'antica grandezza. Che i fervidi Bresciani, che i concordi Bolognesi, che i zelanti Mantovani odano con trasporto, che gli emulate nella vigorosa carriera; i primi nemici che avete ad atterrire sono quelli, che vorrebbero sviarvi dal più caro, dal più sacro dei doveri; che sventoli alfine su le vostre Bandiere

La Legge protetta, La Patria adorata.

Dal Palazzo Municipale Li 8 Mietitore
Anno 9 Repubblicano .

(GIANELLA Presidente .

(POLFRANCESCHI del Com. Sec.

(DARIFF del Comitato Secondo .

Mabil Segretario Centrale .



LIBERTA'

EGUAGLIANZA

REPUBBLICA CISALPINA

L A C H I N I

COMMISSARIO ORGANIZZATORE

NEL DIPARTIMENTO DEL MINCIO

Pubblicata la Legge relativa alle successioni intestate, il Commissario di Governo si fa carico di pubblicare anche quella che fissa li gradi di consanguineità entro i quali resta vietato il contratto di Matrimonio,

173

affinchè le Autorità, ed i Cittadini possa-
ro conformarvisi.

L A C H I N I

SCOPOLI Seg.

Li 8 Messidoro anno IX. Repub.

I N N O M E
DELLA REPUBBLICA CISALPINA
UNA ED INDIVISIBILE

L E G G E

Del giorno 12 Vendemmiale anno VII. Repub.

IL CONSIGLIO DEGLI ANZIANI

Nella Seduta del giorno 9 Vendemmiale
anno VII. Repubblicano, ha riconosciuto
l'urgenza della risoluzione seguente

IL CONSIGLIO DE' JUNIORI

Nella seduta del giorno 8 Vendemmiale sudd.

Considerando che il Contratto civile del
Matrimonio non dee ulteriormente soffrire

impedimenti, che restringono in limiti troppo angusti la libertà dei Cittadini :

Considerando, che uno di questi impedimenti consisterà nella soverchia estensione de' gradi di consanguineità, e di affinità entro i quali era vietato il Matrimonio :

Considerando che in una Repubblica Democratica non debbono tollerarsi i mezzi abusivi, co' quali le leggi d'alcuni paesi permettevano di farsi dispensare da tale impedimento :

Considerando, ch'è urgente il provvedere alle dimande di molti Cittadini, presati da circostanze imperiose, ed inabilitati a ripetere l'opportuno rimedio dalle antiche disposizioni attualmente inattendibili, come propone il Direttorio esecutivo con suo Messaggio dei 5 Vendemmiale anno 7.

Riconosciuta l'urgenza sugli enunciati motivi

R I S O L V E

Il Matrimonio tra parenti è vietato solamente ne' seguenti casi

I. Tra gli ascendenti, e discendenti in linea retta.

II. Tra gli affini nella stessa linea, cioè figliastra e padrigno, matrigna e figliastro, suocero e nuora, genero e suocero.

III. Tra sorelle e fratelli germani, consanguinei e uterini.

IV. Tra li Figli adottivi ed i loro adottanti, benchè i detti figli abbiano rinunciato all'adozione.

La presente risoluzione sarà stampata

Segnat. VISMARA Presidente.

Terzaghi - Cadice Segretarij.

seduta del giorno 12 Vendemmiale suddetto.

IL CONSIGLIO APPROVA

O R I O L I Presidente.

Solari - Tomini Segretarij.

Il Direttorio esecutivo ordina che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Li 12 Vendemmiale An. VII.

ADELASIO Presidente.

Arauco Segretario Generale.

Certificato Conforme

PANCALDI Ministro della Giustizia

Luosi Segretario.

Verona li 8 Messidoro anno 9 Repubblicano

Per copia conforme.

*Il Commissario di Governo, e Organizzatore
dei Paesi nuovamente aggregati al Diparti-
mento del Mincio*

L A C H I N I

Scopoli Segretario.



L'AMMINISTRAZIONE MUNICIPALE
DI VERONA.

Ridotto al suo termine il contratto se-
guito in via di Appalto per l'approvigio-
namento delle Carni di questa Città, l'Am-
ministrazione Municipale applicò seriamen-
te gli studi suoi a un ramo sì interessante
e sì vasto di pubblica sussistenza, e inter-

rogò con fiducia il sentimento de' suoi più abili ed esperti Cittadini. Or dunque desidera di promuovere, per quanto è in sua mano, l'abbondanza, la miglior qualità, non che la discretezza dei prezzi delle Carni, e lusingandosi che il nuovo esperimento sia per produrre sicuri, e benefici effetti a vantaggio di tutta la Popolazione, deduce a pubblica notizia, e fa universalmente sapere:

I. Che incominciando dal prossimo giorno 12 Messidor (primo Luglio v. s.) resta intieramente libera, e permessa a chiunque la libera macellazione, e vendita delle Carni.

II. Che chiunque vorrà macellare, e vender Carni, dovrà prima dichiarare al Comitato Primo, per i riguardi di Sanità, e di Annona, il luogo dove intende macellare, e la bottega, posto, o banchetto, dove intende vender Carni. Chi ommette questa dichiarazione, incorre nella multa di dieci Scudi di Milano, o di un Mese di carcere.

III. Che incombe al Comitato Primo, o suoi Delegati fissar le discipline opportune, far le visite necessarie, e sopravvegliare la macellazione, e vendita delle Carni,

si per ciò che riguarda la salubrità, si per ciò, che spetta alla giustizia dei pesi, ed esattezza delle bilance.

IV. Che ogni venditore di Carni dovrà tener esposto sulla propria bottega, o posto, o banchetto, un apposito Cartello in sito cospicuo, a caratteri grandi, e facilmente leggibili, nel quale saranno indicate le varie qualità di Carni, che vende, e il prezzo rispettivo di ciascheduna in ragione di libbra. Tutte le botteghe, o posti, o banchetti, che si troveranno mancanti del Cartello, incorreranno, come sopra, nella multa di dieci Scudi di Milano, o un Mese di Carcere.

L'esecuzione del presente è particolarmente raccomandata al Comitato Primo nelle sue relative diramazioni.

Dal Palazzo Municipale 10 Messidor
Anno 9 Repubblicano.

(GIANELLA Presidente.

(ZORZI) del Comitato Primo.

(GASPARI)

Mabil Segretario Centrale.

V I S T O

ED APPROVATO DAL COMMISSARIO DI GOVERNO

L A C H I N I

Sinigalia Segretario.

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

REPUBBLICA CISALPINA

L A C H I N I

COMMISSARIO ORGANIZZATORE

NEL DIPARTIMENTO DEL MINCIO

Li 10 Mietitore anno IX Repubblicano .

Considerando, che succedono tutto giorno clandestine asportazioni di Grani all'Estero :

Considerando, che quantunque l'abbondanza del Raccolto allontani ogni pericolo di Carestia, rendesi ciò nulla meno necessario il por argine alle trame degli aggiatori, che potrebbero far ascendere il grano ad un prezzo incomodo alla classe più indigente di questa Popolazione :

D E T E R M I N A

PRIMO. Si procede contro chiunque asporterà fuori del Territorio qualsivoglia

quantità di Grano, od altri Generi annu-
narij alle pene comminate dalla Legge 10.
Nevoso anno 9. recentemente pubblicata,
nonostante la mancanza del Corpo di de-
litto permanente.

SECONDO. S'intraprende la procedura
sulla denuncia, e deposizione conforme, o
giurata di tre Inventori, od anche di un
solo inventore con un testimonio degno di
Fede. Verificate sommariamente le circo-
stanze da questi deposte, il Giudice loca-
le ordina il Sequestro delle Bestie, Barche,
Carri, od altre Vetture, che avranno servi-
to al trasporto, e dietro l'istanza del Re-
golatore Dipartimentale, del Delegato di
Finanza, o del Commissario di Governo
procede immediatamente contro gli auto-
ri, e complici del Contrabbando a termi-
ni della Legge.

TERZO. La presente risoluzione sarà
stampata, pubblicata, ed affissa ne' Luoghi
soliti per tutto il Dipartimento, affinchè da
nessuno se ne possa allegare ignoranza, e
s'invitano tutte le Autorità Costituite a pro-
curarne dal canto loro l'esecuzione.

L A C H I N I

sinigalia segretario.

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

I N N O M E
DELLA REPUBBLICA CISALPINA

UNA ED INDIVISIBILE

ESTRATTO DE' REGISTRI DEL DIRETTORIO
ESECUTIVO

seduta del giorno 7 Messidor an. 6 Rep.

Considerando il Direttorio Esecutivo, che a norma della Legge 21. Pratile il Potere Esecutivo è incaricato dell' Ispezione economica sui Beni finora addetti ad esercizio di culto:

Considerando, che questa ispezione esige di prendere tutte le misure necessarie ad impedire qualunque arbitrio, o dispersione degli effetti appartenenti a Corporazioni Religiose, o Laiche:

Considerando, che riesce tanto più interessante, e necessario di prendere tali misure dappoichè, a tenore della Legge 25 Fiorile, i beni disposti per servizio de'

culti sono una vera legittima proprietà della Nazione :

D E T E R M I N A

I. Nessun Debitore verso Corporazioni Religiose, o Laiche fondazioni, e stabilimenti di culto d'ogni sorta, o qualunque Istituto d'opere pie tuttora vigenti nella Repubblica per cause di Capitali, mutui, censi, laudemi, da questo giorno in avanti può farne la restituzione, ed il pagamento senza depositare il capitale su di un monte, o banco pubblico della rispettiva Comune, od in mancanza in altra vicina coll'espresso vincolo di non potere disporre senza la licenza in iscritto del Ministro dell'Interno, al quale dal Depositario si dovrà dare notizia del verificato Deposito.

II. Chi non osserva la presente determinazione non si ritiene legittimamente liberato dagli obblighi, che gli incombono.

La presente determinazione sarà stampata.

IL PRESIDENTE DEL DIRETTORIO ESECUTIVO

Firm. C O S T A B I L I

PEL DIRETTORIO ESECUTIVO .

Il Segretario Generale
Sott. PAGANI.

per copia conforme

Verona 11. Messidoro anno IX. Repub.

L A C H I N I

Sinigalia segretario .



LIBERTA'

EGUAGLIANZA

REPUBBLICA CISALPINA

L A C H I N I

COMMISSARIO ORGANIZZATORE

NEL DIPARTIMENTO DEL MINCIO

Agli Abitanti de' Paesi nuovamente aggrega-

Ritenuta l' Ispezione del Governo sui beni addetti ad esercizio di culto, e la necessità d' impedire ogni dispersione degli effetti appartenenti a Corporazioni Religiose, o Laiche; il Commissario Organizzatore diffida tutti questi Abitanti, che le dette Corporazioni non possono in qualunque modo, nè per qualsivoglia causa obbligare, alienare, ipotecare li Beni, Capitali, dritti Livelli ecc. da esse presentemente posseduti, senza averne prima riportata un' espressa autorizzazione dal Ministro dell' Interno. L' Ufficio del registro delle Notifiche esistente in questa Città non potrà ricevere alcuna Notificazione, la quale non sia munita della suddetta necessaria approvazione.

Verona 11 Mietitore Anno 9 Repub.

L A C H I N I

sinigalia segretario.

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

REPUBBLICA CISALPINA

L A C H I N I

COMMISSARIO ORGANIZZATORE

NEL DIPARTIMENTO DEL MINCIO

Informato, che mancano di Giudice le Comuni di Angiari, Aselogna, e Villa Bartolommea recentemente aggregate al provvisorio Distretto di Legnago:

Vista la necessità di provvedere prontamente all'Amministrazione della Giustizia anche nelle dette Comuni.

Ritenuta l'autorizzazione avuta anche per l'organizzazione del Giudiziario dal Ministro di Giustizia, e Polizia Generale:

D E T E R M I N A

Le Comuni di Angiari, Aselogna, e Villa Bartolommea sono provvisoriamente ag-

gregate alla Pretura di Legnago per l'Amministrazione della Giustizia Civile, e Criminale.

La presente Risoluzione sarà stampata, pubblicata, ed eseguita.

Verona li 11 Messidoro anno 9 Repubblicano

L A C H I N I

Sinigalia Segretario.



LIBERTA'

EGUAGLIANZA

I N N O M E
DELLA REPUBBLICA CISALPINA

E S T R A T T O
DE' REGISTRI DEL DIRETTORIO ESECUTIVO

Seduta del giorno 21. Vendemm. Anno VI. Rep.

LI COMITATI RIUNITI

*Hanno fatto deporre presso il Direttorio
Esecutivo la seguente*

L E G G E

RELATIVA AI CISALPINI

Che emanassero Voti Religiosi fuori del
Territorio della Repubblica Cisalpina

seduta dei 20 Vendemmiale Anno VI. Rep.

Li Comitati riuniti in assenza del General in Capo in seguito alla dichiarazione fatta dal Direttorio Esecutivo con suo Messaggio del giorno 11. corrente Vendemmia-
tore, che sia urgente di prevenire l'abuso, che in frode delle vigenti Leggi relative alle Vestizioni, e Professioni Religiose, ed agli altri regolamenti del Clero potrebbe introdursi di andare in esteri stati per eseguire simili atti contro la disposizione delle accennate Leggi:

DECRETANO

Che chiunque dopo la pubblicazione della presente Legge passasse in Estero Stato sia per entrare in qualche corpo regolare e professarvi i Voti Religiosi, sia per prendere gli Ordini Ecclesiastici ed aggregarsi

al Clero Secolare, senza ottenerne previamente la debita autorizzazione, non debba riguardarsi, come Ministro del culto per tutti li corrispondenti effetti nel Territorio della Repubblica Cisalpina, ogni qual volta rientri nel medesimo coll'assunta qualità Ecclesiastica, ritenuto inoltre il disposto dall'Articolo 14 (*) della Costituzione rispetto a quelle persone, che con emissione formale di Voti Religiosi si fossero aggregate a qualsivoglia estera Corporazione, o Istituto di Religione.

Firm. RE Presidente.

Sott. Perseguiti Segr. dei Comitati riuniti.

I N N O M E
DELLA REPUBBLICA CISALPINA

Il Direttorio esecutivo ordina che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Firm. ALESSANDRI Presidente.

PEL DIRETTORIO ESECUTIVO IL SEGR.
G E N E R A L E
Sott. SOMMARIVA.

Per Copia Conforme

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA.

L U O S I

Bellerio Segretario .

(*) **I**l detto Articolo 14 della Costituzione Cisalpina dell' Anno 5.

DISPONE QUANTO SEGUE

L'esercizio del diritto di Cittadino si perde :

I. Per la naturalizzazione in paese estero .

II. Per l' aggregazione a qualsisia corporazione estera , che supponesse delle distinzioni di nascita , o esigesse voti di Religione .

III. Per l' accettazione di funzioni , o di pensioni offerte da un Governo estero .

IV. Per la condanna a pene affittive , o infamanti sino alla riabilitazione .


Per Copia conforme

Verona li 11 Mietitore anno 9 Repubblicano

*il Commissario di Governo, e Organizzatore
dei Paesi nuovamente aggregati al Diparti-
mento del Mincio*

L A C H I N I

Sinigalia Segretario.



LIBERTA'

EGUAGLIANZA

ESTRATTO DE' REGISTRI
DEL DIRETTORIO ESECUTIVO

Seduta del giorno 13 Vendemmiale anno VI.
Repubblicano.

Il Gen. in Capo dell' Armata d'Italia

B O N A P A R T E

*In nome della Repubblica Francese ha fatto
deporre in questo giorno presso il Direttorio
Esecutivo la seguente*

L E G G E
SUI REGOLARI

Considerando che i voti monastici sono

un rapporto fra Dio e l'uomo; sul quale la Legge non debbe intervenire:

Considerando che la Legge dee garantire la libertà d'ogni Cittadino senza immischiarsi di voti, o di promesse, la forza delle quali dipende dall'intimo sentimento più, o meno illuminato:

Considerando, che nel voler restituire l'originaria libertà a chi si è vincolato con tali voti non si dee perciò disturbare la quiete delle private famiglie; ciò che è stato prescritto al Paragrafo della Legge relativa ai Fedecommissi, ed alla successione intestata, e che chi ha solennemente rinunciato a' beni della famiglia, non dee per un suo pentimento poterne di nuovo partecipare sconvolgendone l'economia:

SI ARRESTA,

I. Che a tutte le persone legate co' voti sovraindicati, che dalla pubblicazione di questa Legge sortiranno dal loro recinto svestendo l'abito proprio dell'Istituto, che vogliono abbandonare, sarà assegnata una pensione, da fissarsi dal Direttorio Esecutivo, pel loro decente mantenimento, avuto però riguardo alle entrate del Monastero, o Convento, che lasciano.

II. Che questa pensione dovrà cessare, qualora i Regolari sortiti dal Monastero ottenessero un beneficio ecclesiastico superiore alla pensione suddetta, ed essere diminuita in proporzione della rendita del beneficio stesso.

III. I Claustrali, che volessero sortire si volgeranno al Commissario del Potere Esecutivo del rispettivo Dipartimento, che ne prenderà nota rimettendola al Direttorio Esecutivo.

Firm. FONTANA - RE - MASCHERONI - LOSCHI -
O L I V A

4 Vendemmiale anno VI. Repubblicano

Approuvé

signé BONAPARTE.

I N N O M E
DELLA REPUBBLICA CISALPINA

IL DIRETTORIO ESECUTIVO

Ordina, che la legge qui sopra espressa sia munita del sigillo della Repubblica stampata, pubblicata, ed eseguita.

Firm. **ALESSANDRI** Presidente.

PEL DIRETTORIO ESECUTIVO IL SEGR.

GENERALI

Sott. **SOMMARIVA.**

Per Copia conforme

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

L U O S I

Bellerio segretario.

Per Copia Conforme

Verona 12. Messidoro anno IX. Repub.

Il Commissario di Governo, e Organizzatore ne' Paesi ultimamente aggregati al Dipartimento del Mincio

L A C H I N I

sinigalia segretario.

LIBERTA' E UGUAGLIANZA

IN ONORE DEL DIRETTORIO
DELLA REPUBBLICA CISALPINA

AVVERTENZE

DE' REGISTRI DEL DIRETTORIO ESECUTIVO

Seduta del giorno 10. Fruttidoro Anno V. Rep.

Considerando il Direttorio Esecutivo, che in diverse parti della Repubblica esistono Leggi proibitive delle vestizioni dei Regolari d'ambi i Sessi, e della collazione de' Benefici che non hanno cura d'anime:

Considerando che esistono Leggi in diverse Provincie, che ingiungevano il consenso del Governo per la collazione dei suddetti Benefici, e prescrivevano differenti periodi di età per le vestizioni regolari d'ambi li Sessi:

Considerando che la uniformità delle Leggi è necessaria, e prescritta dalla Costituzione in tutta la Repubblica Cisalpina:

IL DIRETTORIO ESECUTIVO

DETERMINA

I. Che resta sospesa da questo giorno in avanti la collazione de' Benefizj Ecclesiastici, eccettuati li parrocchiali, persino a che il Corpo Legislativo non avrà decretato sovra quest' oggetto.

II. Che egualmente sospese rimangano sino al suddetto tempo tutte le vestizioni de' Regolari d' ambi li sessi, e dichiarate come non fatte quelle che in qualunque modo si tentassero dopo la pubblicazione del presente Arresto.

III. Che dove le particolari circostanze, ed il servizio del culto richiedessero la collazione di qualche Benefizio Ecclesiastico, che non avesse cura d'anima in qualche individuo caso, ciò non potrà farsi se non previo espresso Decreto del Direttorio che autorizzi la collazione suddetta.

IV. Che questi provvedimenti di esecuzione, e di osservanza della Costituzione, la quale come oggetto di esecuzione è commessa al Direttorio, non avranno luogo se non perfino a che il Corpo Legislativo avrà

pubblicate le sue determinazioni sopra gli
oggetti sovrandicati.

Se ne ordina la stampa, pubblicazione,
ed esecuzione.

G. G. **SERBELLONI** *Presidente.*

PEL DIRETTORIO ESECUTIVO.

MOSCATTI *Direttore.*

Per Copia Conforme

*il Commissario di Governo, e Organizzatore
dei Paesi nuovamente aggregati al Diparti-
mento del Mincio*

L A C H I N I

Sinigalia segretario.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

**I N N O M E
DELLA REPUBBLICA CISALPINA
UNA ED INDIVISIBILE**

ESTRATTO DE' REGISTRI

DEL DIRETTORIO ESECUTIVO

Seduta del giorno 11. Pratile anno VI. Rep.

Considerando che la legge 19 Fiorile autorizza il Potere Esecutivo a fare quelle soppressioni delle corporazioni ecclesiastiche regolari, che credesse necessarie per far fronte ai gravi impegni dello Stato:

Considerando che le pensioni alimentari, ed il mantenimento degli individui dei Conventi sono a carico dei Beni riconosciuti dalla suddetta legge di vera, e legittima proprietà della Nazione:

IL DIRETTORIO ESECUTIVO DETERMINA

I. Tutti li Novizj, che si trovano nei Conventi dell'uno, e dell' altro Sesso, saranno entro il termine di una decade rimandati alle loro case.

II. Tutti quegli Individui dei Conventi tuttora sussistenti, che non hanno fatto i così detti voti solenni, come gli Obblati, e simili, entro lo stesso termine dimetteranno l'Abito Claustrale.

III. Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione della presente determinazione.

La presente determinazione sarà stampata, e pubblicata.

Per spedizione conforme.

IL PRESIDENTE DEL DIRETTORIO ESECUTIVO

Firm. C O S T A B I L I

PEL DIRETTORIO ESECUTIVO

Il Segretario Generale

Sott. PAGANI.

Per Copia Conforme

Verona li 18 Messidoro anno 9 Repubblicano

Il Commissario di Governo nel Dipartimento del Mincio, Organizzatore dei Paesi ultimamente aggregati

L A C H I N I

Siniglia segretario

LIBERTA' GIUSTIZIA EGUAGLIANZA

REPUBBLICA CISALPINA

A V V I S O

Mantova 10 Messidor anno IX. Era Repub.

C. FRANZINI Delegato per la corrispondenza degli oggetti giudiziarij nel Dipartimento del Mincio.

Inteso il Ministro di Giustizia, e Polizia generale del numero straordinario delle giornalieri denunce di molteplici furti e di aggressioni, che accadono, non che della inquietudine eccitata da alcuni malintenzionati in questo Dipartimento; ed animato egli dal desiderio di vedere prontamente amministrata la giustizia, represso il delitto, ed assicurata la tranquillità, la vita, e la proprietà de' Cittadini, ha sottoposto al Comitato di Governo la necessità di stabilire anche in questo Dipartimento una Commission criminal militare.

Adottando il Comitato di Governo me-

desimo i riflessi fattigli sul proposito dal prelodato Ministro, ha decretato nella sua seduta de' 5. del corrente l'erezione di una Commissione criminal militare pel Dipartimento del Mincio, i di cui Membri nominati sono

L I C I T T A D I N I

(CARRI Avvocato Consigliere del Tribunale d'Appello = GAZZANIGA Avvocato Capo provvisorio del Tribunal Criminale = PARTESOTTI Dottor Consigliere del Tribunale di Prima Istanza.

(ARRIVABENE Avvocato Consigliere del Tribunale di Prima Istanza = TAMAROZZI LORENZO Assessore del Dicastero Centrale di Polizia.

Gli attributi di questa Commissione criminale militare rilevansi dalle Leggi 26. e 27. frimale, le quali, inerendo io all'incarico avutone dal Ministro di Giustizia e Polizia Generale in sua lettera datata 8. del corrente messidoro N. 10857., faccio nuovamente pubblicare.

I buoni e tranquilli Cittadini si consolino, vedendo con quanto impegno voglia il Governo reprimere e prontamente pr-

nir il delitto. Gli scellerati solamente debbon tremare: essi saranno ovunque perseguitati; e colti dal braccio inesorabile della Giustizia dovranno immediatamente subire le pene portate dalle Leggi.

FRANZINI.

Libertà

Eguaglianza

REPUBBLICA CISALPINA

E S T R A T T O

DE' REGISTRI DEL COMITATO DI GOVERNO

Seduta del giorno 26 Frimale an. 9 Rep.

La Consulta Legislativa ha fatto deporre negli Atti del Comitato di Governo la seguente

L E G G E

Libertà

Eguaglianza

Milano 26 Frim. Anno 9 Repubblicano

LA CONSULTA LEGISLATIVA
DELLA REPUBBLICA CISALPINA

„ Considerando, che lo stato attuale della Repubblica esige che siano prontamen-

te contenuti, e repressi gl' inimici dell' ordine pubblico „

„ Riconosciuto il caso d'urgenza proposto con Messaggio del Comitato di Governo de' 21. corrente Frimale „

DETERMINA:

I. „ I delitti contemplati nella Legge 16. Termidoro anno V. vengono giudicati dai Tribunali Criminali colle forme prescritte dal Codice Militare, ritenute le pene applicate dalla Legge medesima. „

II. „ Il Comitato di Governo è incaricato della pubblicazione, ed esecuzione della presente Legge. „

Firmat. PETIET Presidente.

Sott. MACCHI Segr.

Il Comitato di Governo ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, stampata, pubblicata, ed eseguita.

IL COMITATO DI GOVERNO
SOMMARIVA = VISCONTI = RUGA

Clavena Segr. Gener.

*Libertà**Eguaglianza*

REPUBBLICA CISALPINA

E S T R A T T O

DE' REGISTRI DEL COMITATO DI GOVERNO

*Seduta del giorno 27 Frimale anno 9
Repubblicano*

La Consulta legislativa ha fatto deporre
negli Atti del Comitato di Governo la
seguente

L E G G E

*Libertà**Eguaglianza*

„ Milano 26 Frimale anno 9. Repub.

„ LA CONSULTA LEGISLATIVA
DELLA REPUBBLICA CISALPINA

„ **C**onsiderando, dietro il Messaggio del
Comitato Governativo, che da qualche tem-
po siansi oltremodo moltiplicati *gli atten-*
tati di furto, e dei furti gravi qualificati in

tutto il Territorio della Repubblica, e segnatamente in questa, ed altre grandi, e popolose Comuni: „

„ Considerando, che la tutela delle proprietà dei Cittadini esige una pronta, ed straordinaria misura atta, ed a prevenire simili delitti, e ad assicurare la pronta, ed esemplare punizione: „

„ Riconosciuta l'urgenza proposta col detto Messaggio 21. corrente

D E T E R M I N A:

„ I. Chiunque in tempo di notte è trovato con grimaldelli, o con funi, o con scale, o con scalpelli, lime, e seghe, o con altri ferri, ed ordigni atti a rompere muri, sforzare porte, e salir luoghi è arrestato, e non giustificando l'uso legittimo di tali cose, subisce in via correzionale sei mesi di carcere. „

„ II. Se l'arrestato nei detti casi non può rendere buon conto di se colla testimonianza di più cittadini di notoria probità, e credito, nè della sua professione, nè de' legittimi fonti, d'onde trae la sua sussistenza, è condannato a due anni di reclusione in Casa di lavoro. „

„ III. Chiunque avendo già subita una pena per cagione di furto, o essendo stato più d'una volta pel titolo suddetto dimesso a processo aperto, vien trovato oltre la mezza notte sulle pubbliche strade, senza che giustifichi una legittima causa, che renda ragione di tale sua situazione, subisce in via correzionale sei mesi di carcere. „

„ IV. Chiunque oltre una delle suddette due eccezioni sarà trovato in tempo di notte con grimaldello, o altri ordigni, e strumenti accennati nell' Articolo I., sarà condannato a tre anni di reclusione in Casa di lavoro. „

„ V. Ogni persona condannata, od inquisita, come sopra, e trovata di notte sulle pubbliche strade con armi da fuoco, o con bajonetta, sebbene sia ascritta alla Guardia Nazionale, qualora non si trovi in attualità di servizio, è riguardata come sospetta, e subisce in via correzionale quattro mesi di carcere. „

„ VI. Qualunque uomo mentisce con l'abito il proprio sesso, e chiunque assume falso nome, o mentisce la propria patria, subisce in via correzionale due mesi di carcere, se è di giorno, e quattro mesi se è di notte. „

„ VII. Chi usurpa un uniforme senza appartenere al rispettivo Corpo militare, o si arroga qualunque altro distintivo, che non gli competa, incorre la pena di due anni di carcere, tanto se sia di giorno, che di notte. „

„ VIII. Se poi trattisi di persona, contro la quale militino le circostanze indicate all' Art. III., subisce in allora la pena di reclusione in una Casa di lavoro per anni tre. „

„ IX. Tutti i Forestieri attualmente esistenti nel Territorio Cisalpino, che non giustificino presso le competenti Autorità il titolo legittimo della loro permanenza, escono dentro otto giorni dal Paese della Repubblica. Non uscendone sono arrestati, e condotti ai confini. Ritornando sul Territorio della Repubblica sono riguardati come refrattari alla Legge, e subiscono la pena di reclusione in una Casa di lavoro per due anni. „

„ X. Gli Osti, Locandieri, Albergatori, e tutt'altri, che danno alloggio, o fanno locazione in qualunque modo, ed a qualunque titolo di camere mobigliate, o non mobigliate, eseguono le notificazioni volute dai veglianti Regolamenti di Polizia,

non facendole incorrono nella pena di Scuola di cinquanta di Milano. „

„ XI. In tutti que' Dipartimenti, ne' quali lo richiede il bisogno, il Comitato di Governo crea una Commissione composta di cinque probi ed illuminati Cittadini, i quali definitivamente, e colla forma prescritta dal Codice Militare giudicano i delitti di assassinj, aggressioni, concussioni, crassazioni, e ruberie con violenza. La pena di questi delitti è di morte. „

„ XII. Le Commissioni medesime giudicano come sopra anche di furti commessi di notte con rottura, con uso di chiavi false, o grimaldelli, con manomissione, o delazione d'armi, con due o più compagni, con abuso di familiarità, o domesticità, e di qualunque altro furto qualificato, ritenute le pene comminate dalle Leggi veglianti. „

„ XIII. Gli altri furti, che non sieno accompagnati da alcuna delle circostanze espresse negli articoli precedenti, saranno giudicati dai Tribunali ordinarij. „

„ XIV. Chiunque però sarà stato inquisito, e punito come autore di un furto semplice, se verrà incolpato di un secondo, od ulteriore furto, sarà tradotto innanzi

la Commissione Militare, e giudicato come reo di furto qualificato. „
 „ XV. I complici di furto, i partecipi, o cooperatori, i compratori dolosi, o ricettatori degli effetti furtivi saranno parificati nella procedura, e saranno condannati alla pena, che si darebbe al reo principale, e saranno tenuti *in solidum* alla reintegrazione di tutto il valore del furto, quantunque siano partecipi compratori, o ricettatori solo di poca parte. „

„ XVI. Qualunque Bettoliniere, Oste, Locandiere, Albergatore, e simile fosse inquisito, e condannato per compra dolosa, o ritenzione di effetti furtivi, o per partecipazione, o complicità nel furto, oltre le pene accennate nell'articolo precedente non potrà più esercire Bettola, Osteria ec., sotto la pena della perdita di tutti li mobili, effetti, vino ec., che si trovassero presso di lui. „

„ XVII. Alla medesima pena sono soggetti i Rigattieri, e Bottegaj, ne' quali sarà ritenuto il dolo, dacchè avranno comprato qualche effetto furtivo, o da un figlio di famiglia, o da un vagabondo, o da una persona già altra volta condannata per furti, pubblicamente diffamata. „

„ XVIII. Tanto pe' sopra enunciati titoli, quanto pe' minori di essi, e pe' statutarij si scriveranno i Processi in foglio. „

„ XIX. La Commissione si serve occorrendo della Truppa di linea, e dei Corpi scelti della Guardia Nazionale Sedentaria del Dipartimento per l'arresto dei colpevoli, e per l'esecuzione dei giudizi. „

„ La presente Legge dura soltanto per sei mesi. „

Firmat. PETIET Presidente.

Sott. MACCHI Segr.

Il Comitato di Governo ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, stampata, pubblicata, ed eseguita.

IL COMITATO DI GOVERNO
SOMMARIVA = VISCONTI = RUGA

Clavena Segr. Gener.

Verona li 18 Messidoro anno 9 Repubblicano


Il Commissario Straordinario di Governo nel Dipartimento del Mincio in qualità di

Vol. V.

Organizzatore anche del Giudiziaro de' Paesi alla destra dell' Adige nuovamente aggregati alla Repubblica Cisalpina rende pubblica la presente superiore disposizione, perchè anche nei detti paesi possa sortire il pieno suo effetto.

L A C H I N I

sinigalia Segretario.



LIBERTA'

EGUAGLIANZA

I N N O M E
DELLA REPUBBLICA CISALPINA

L E G G E

C O N T R O G L' I N I M I C I
DELL' ORDINE PUBBLICO

Considerando, che le prime cure del Governo debbono essere dirette a reprimere gl' inimici dell' ordine pubblico:

Considerando, che in pendenza della

pubblicazione del nuovo Codice penale potrebbe l'incertezza della pena rendere animosi li mali intenzionati:

Si pubblicano li seguenti articoli di Legge, restando abrogate tutte le Leggi fin' ora vigenti, che sieno in opposizione alla presente.

Ogni cospirazione, e complotto tendente a turbare la Repubblica colla Guerra Civile, armando li Cittadini, o gli uni contro gli altri, o contro l'esercizio dell'Autorità legittima, sarà punito colla morte.

Saranno puniti colla morte tutti gli arruolamenti di Soldati, le leve di Truppe, l'ammasso d'Armi, e di Munizioni per eseguire li complotti, e macchinazioni mentovate nel precedente articolo, così pure ogni attacco, e resistenza contro la forza pubblica, che agisce contro l'esecuzione delli detti Complotti.

Ogni pratica, ed intelligenza coi rivoltosi della specie mentovata ne' premessi articoli, sarà pure punita colla morte.

Chiunque provocherà la dissoluzione del Governo sarà punito colla morte, se la provocazione sarà o preceduta, o accompagnata, o susseguita da un attruppamento sedizioso, oppure se andrà congiunta con

una cospirazione. Non concorrendo alcuna delle dette circostanze, la provocazione semplice sarà punita con sei anni di prigionia.

Qualora uno, o più Agenti, Preposti, o Commessi alla esecuzione di una Legge, di una Sentenza, Ordine, od altro Atto legale di Giustizia, o di Polizia, e qualora ogni Depositario della forza pubblica nell'esercizio delle sue Funzioni avrà pronunciata questa formola = Obbedienza alla Legge = Chiunque opporrà violenze, o vie di fatto sarà colpevole del delitto di offesa alla Legge, e sarà punito colla pena di due anni di prigionia. Se la detta resistenza verrà fatta con Armi, la pena sarà di quattro anni di Casa di Forza.

Se la detta resistenza sarà fatta da più persone riunite in numero minore di sedici, la pena sarà di quattro anni di Casa di Forza, e di otto anni di Casa di Forza s' ella è stata fatta con Armi.

Quando la detta resistenza sarà stata opposta da un attruppamento di più di sedici persone, la pena sarà di otto anni di Casa di forza se opposta senz' Armi, e di sedici anni di Casa di Forza se con Armi.

Allorchè per progressi di un attruppamento sedizioso si sarà dovuto impiegare la Forza Armata, se li sediziosi ricuseranno di obbedire all' Ufficiale, che intimerà loro di sciogliersi, chiunque di essi verrà preso nell'atto della resistenza sarà punito colla morte.

Ogni attentato de' sovraccennati delitti, manifestato con atti esterni, e susseguito da un principio di esecuzione, sarà punito come li delitti medesimi, se l' attentato stesso non è stato sospeso, che da circostanze fortuite indipendenti dalla volontà dell' incolpato. Gli altri attentati, che sono stati sospesi dalla volontà dell' incolpato potranno esser castigati in via correzionale con una detenzione, la quale non ecceda il termine di due anni.

Quelli li quali spargessero Stampe, o Scritti, ovvero tenessero discorsi direttamente tendenti a promuovere l' inobbedienza al Governo, od alle Autorità Costituite, o a perturbare la Pubblica quiete, ed il buon ordine anche con allarmanti men vere notizie, sparse maliziosamente senza indicarne precisamente gli Autori, saranno puniti in via correzionale con una detenzione, che non potrà eccedere li due an-

ni, e ciò semprechè non vi concorra veruna delle circostanze, per cui si debba far luogo ad alcuna delle pene più gravi stabilite nella presente Legge.

Per ora, e finchè non siano posti in corso li Tribunali voluti dalla Costituzione della Repubblica Cisalpina, rimane presso li Giudici ordinarij la cura di rintracciare li sovraccennati delitti, di arrestare li Colpevoli, e di farne immediata relazione al Tribunale incaricato del rispettivo Processo. La formazione de' Processi resta commessa all' attività, e sollecitudine delli Giudicenti Criminali delle rispettive Città della Repubblica coll' intervento d' un Commissario del Potere Esecutivo. Costruiranno essi li Processi relativi, osservata la forma prescritta dagli attuali Regolamenti, e quelli perfezionati, dovranno senza il menomo indugio essere trasmessi per la finale Sentenza al Tribunale Supremo residente in Milano, qualora si tratti di processi costrutti ne' Paesi della Repubblica di qua dal Pò, e quando li Processi sieno stati costrutti ne' Dipartimenti di là dal Pò dovranno li medesimi essere trasmessi per la finale Sentenza al Tribunale di Revisione residente in Reggio.

Siccome poi nell'atto, che la causa pubblica richiede il più pronto disbrigo de' Giudici riguardanti li delitti contemplati dalla presente Legge, la Giustizia non ammette, che rimanga intanto sospesa la spedizione degli altri Giudizj ordinari: e siccome nella circostanza della prossima variazione di Sistema troppo importa, che l'attività degli attuali Tribunali non venga diminuita, così all'anzidetto Tribunale Supremo in Milano, e di Revisione in Reggio si aggiungeranno tre Giudici per lo speciale oggetto della cognizione de' sovrandicati delitti. Le relative Cause dovranno spedirsi dalli tre Giudici Aggiunti unitamente a' due degli attuali Giudici del rispettivo Tribunale, li quali dovranno pure essere particolarmente per l'oggetto destinati.

Alle Sessioni de' Tribunali Anzidetti assisterà un Commissario del Potere Esecutivo, che inisterà per l'osservanza della Legge.

Sott. PERSEGUITI SPANNOCHI-VILLA
NEGRI-TAVERNA-BAZETTA-LOSCHI

Li 16 Termidoro anno V Repubblicano

A P P R O V A T O

Sign. B O N A P A R T E


Verona 19 Mietitore Anno 9 Repub.

Per Copia Conforme

Il Commissario di Governo nel Dipartimento del Mincio, Organizzatore dei Paesi ultimamente aggregati

L A C H I N I

sinigalia segretario.



LIBERTA' EGUAGLIANZA

I N N O M E
DELLA REPUBBLICA CISALPINA

Milano 1 Brumale anno 9. Repub.

P R O C L A M A

Se fu sempre essenziale alla pubblica sicurezza di portare un' attenta vigilanza sui Forestieri, che s'introducono in uno Stato, lo è ora sommamente, mentre la loro

affluenza si è fatta di molto maggiore in tutto il Territorio della Repubblica Cisalpina per le vicende della Guerra, e mentre per ciò appunto è tanto più urgente il pericolo, che cogli amici della Libertà coi difensori della medesima, e coi perseguitati per essa s'introducano degli emissarij, e dei traditori congiurati o stipendiati per la di lei distruzione.

Molte, e severe disposizioni furono date in addietro su questo proposito, ma per la maggior parte o non sono in sufficiente attività, o non bastano alle nuove attuali circostanze, o sono generalmente ignorate da coloro, ai quali si riferiscono, e da cui quindi debbono essere osservate.

E' per ciò, che si deducono a pubblica notizia le seguenti determinazioni.

P R I M O

Quarantott' ore dopo la rispettiva pubblicazione del presente tutte le carte di sicurezza state rilasciate in addietro ai Forestieri dimoranti nei diversi luoghi della Repubblica sono annullate. I Forestieri, che nel detto termine non avranno ottenuto una nuova Carta di sicurezza, dovranno

no dopo altre ventiquattr' ore avere abbandonato il Territorio della Repubblica.

S E C O N D O

Sono riguardati come forestieri tutti quelli, che non proveranno di avere tanti anni di stabile domicilio, quanti ne sono prescritti dalle rispettive leggi Municipali per ottenere la Nazionalità. Rapporto agli Individui di Corporazioni Religiose, o in qualunque modo addetti ad esercizi di culto, si richiama in pieno vigore il disposto dal Decreto 6 Brumale Anno V., che prescrive la durata dello stabile domicilio a quindici anni per l'effetto sopraccennato.

T E R Z O

Non verrà rilasciata la carta di sicurezza ad alcun Forestiere, che non abbia prima soddisfatto ai quattro seguenti requisiti, cioè

PRIMO. Di un passaporto nelle forme.

SECONDO. Del titolo della sua venuta.

TERZO. Della garanzia di due Cittadini responsabili.

QUARTO. Dell' indicazione dei mezzi di sussistenza.

Q U A R T O.

I Rifugiati delle diverse nazioni Italiane per la causa della Libertà dovranno anch' essi far rinnovare le loro carte di sicurezza.

za. A quest' effetto fra ventiquattr' ore dalla rispettiva pubblicazione del presente rimetteranno all' Amministrazione Centrale, o Municipale del luogo di loro dimora i relativi documenti, i quali immediatamente dopo scaduto il detto termine saranno trasmessi alla Polizia generale. Questa sola avrà il diritto di rilasciare le carte di sicurezza ai rifugiati, nelle quali dovrà essere indicata la Comune cui trovansi assegnati di domicilio; e dovrà fra otto giorni dalla ricevuta dei documenti medesimi ritrovarli alle rispettive amministrazioni Centrali, e Municipali colle nuove carte di sicurezza, o con quelle determinazioni, che avrà giudicate convenienti a norma del proprio istituto. In tutto questo intervallo si riteranno provvisoriamente in vigore per li rifugiati le carte di sicurezza, di cui si trovano attualmente muniti.

Q U I N T O

I Forestieri, che arriveranno successivamente nel Territorio della Repubblica, dovranno essere muniti delle carte di sicurezza fra ventiquattr' ore dal loro arrivo.

S E S T O

Tutti li Forestieri, che dopo li suddetti rispettivi termini si troveranno senza carte

di sicurezza, saranno arrestati, e banditi dal Territorio della Repubblica, colla comminatoria di due mesi di carcere, oltre la rinnovazione del bando, in caso di contravvenzione. Quelli che avranno fatte delle false dichiarazioni, o che saranno colti con carte false, saranno puniti con una decade di stretto carcere, e banditi in seguito dal Territorio della Repubblica, sotto la comminatoria in caso di contravvenzione di un anno di pubblico lavoro.

I Rifugiati, che dopo la rinnovazione delle loro carte saranno trovati fuori della Comune indicata nelle rispettive carte di sicurezza, come luogo di loro domicilio, saranno sottoposti ad esser immediatamente arrestati.

S E T T I M O

Se ad alcun Forestiere a norma dell'Articolo secondo fosse stato in addietro per negligenza, o per sorpresa accordato il certificato di residenza, come nazionale, è questo immediatamente annullato, e se il detto Forestiere si troverà senza l'opportuna carta di sicurezza dopo il prescritto termine, soggiacerà alle disposizioni dell'articolo precedente.

O T T A V O

Non sono compresi nelle surriferite disposizioni li Francesi, gl' individui addetti alle legazioni delle potenze estere presso il Governo Cisalpino, i quali saranno rispettivamente muniti delle loro carte in ordine.

N O N O

Si ritengono in vigore le disposizioni de' precedenti regolamenti in proposito, che non sono modificate colla presente, e specialmente quelle portate dal Proclama 25 Nevoso anno VI. (*), relative alla notificazione dell' arrivo, e partenza de' Forestieri, alla vigilanza alle porte, agli o-siosi, e vagabondi, e simili.

D E C I M O

Le presenti disposizioni saranno pubblicate in tutti li Dipartimenti della Repubblica. La Polizia Generale, le Amministrazioni Dipartimentali, li Commissarij del Governo, o li rispettivi Pretori, le Municipalità, gli Agenti Municipali, o i Deputati all' estimo delle Comunità ove ancora esistono, sono rispettivamente responsabili della esecuzione, ed esatta osservanza delle medesime.

L'ISFETTOR GENERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA

S M A N C I N I

Custodi Segretario.

GLI ARTICOLI SOPRACCITATI DISPONGONO
QUANTO SEGUE

Articolo V. del Proclama 25 Nevoso Anno VI.

(*) Li vigilanti alle porte delle rispettive città non lascieranno entrare Mendicanti di qualunque sorta, e riceveranno con esattezza il nome, cognome, e qualità dei forestieri, ch'entrano, e sortono, avvertendoli all'entrare dell'obbligo, che hanno di levare le carte di sicurezza, e trasmetteranno giornalmente le loro note al Burò Centrale dal quale dipendono all'oggetto che formandosi un elenco generale si possano facilmente trovare quei forestieri, che abbisognasse di rintracciare.

Articolo VI. del detto Proclama.

Gli stessi vigilanti dovranno esiggere la visione del certificato di residenza da tutti quelli, che alle porte si annuncieranno per abitanti della Città e quelli, che non ne

saranno muniti li faranno scortare al Burò Centrale per essere riconosciuti, e trattati secondo le leggi di Polizia.

Articolo VII. del detto Proclama.

Gli Osti, gli Albergatori di qualunque sorta compresi anche li particolari saranno indistintamente tenuti di prevenire li forestieri, che si portano ad alloggiare nelle loro case, od alberghi perchè si muniscano della Carta di sicurezza, e saranno obbligati a notificare immediatamente tanto ai rispettivi Ispettori, o Commissarij, quanto al Burò centrale l'arrivo, e la partenza de' detti forestieri sotto pena di venti scudi, oppure di venti giorni di carcere in caso di contravvenzione.

Articolo XII. del detto Proclama.

Gli oziosi, e vagabondi Cisalpini se non proveranno dopo la pubblicazione del presente d'essersi applicati ad uno stabile esercizio saranno arrestati, e consegnati al potere giudiziario per essere puniti a norma delle leggi correzionali.

Verona 25. Messidoro anno IX. Repub.

Per Copia Conforme

Il Commissario di Governo, e Organiz-

zatore ne' Paesi ultimamente aggregati al
Dipartimento del Mincio

L A C H I N I

sinigalia segretario.



LIBERTA'

EGUAGLIANZA

REPUBBLICA CISALPINA

E S T R A T T O

DE' REGISTRI DELLA COMMISSIONE
STRAORDINARIA DI GOVERNO

Seduta del giorno 16. Fruttidoro anno VIII.
Repubblicano.

Volendo la Commissione Governativa sulle molteplici petizioni ad essa dirette da varj Azionisti di Beni Nazionali, e sulli diversi casi tuttora pendenti procedere con principj uniformi e regolari, ha creduto conveniente di stabilire alcune generali massime desunte dalla disposizione delle Leggi

relative alla vendita de' suddetti Beni Nazionali, e segnatamente delle Leggi 19 Fiorile, e 15 Messidoro Anno VI., ed 8 Vendemiale, 22 Brumale, 3 e 22 Ventoso, e 21 Germinale Anno VII., e di dedurle a pubblica notizia; le quali secondo la differente natura e qualità de' casi servir debbono di base per la finale loro risoluzione, e per norma e direzione dei rispettivi interessati.

Primo. Tutti gli Azionisti, ed Acquirenti de' Beni Nazionali, i quali avendo prima dell' invasione delle Armate Imperiali consumato in ogni parte il loro contratto, e conseguito il pieno possesso, vennero dal Governo Austriaco spogliati, sono immediatamente rimessi nel pieno esercizio de' loro diritti.

Secondo. Tutti quelli, che avendo azionati nel tempo prescritto dalle Leggi Beni liberamente azionabili, ed eseguiti i pagamenti ne' termini precisati dalle medesime, vennero impediti dall' invasione nemica nel proseguimento degli atti ulteriori, sono ammessi al compimento di questi, ed alla finale consumazione del loro contratto, salve però sempre le disposizioni portate dalla Legge 11 corrente Fruttidoro.

Terzo. Le iscrizioni sui Beni appartenenti a Corporazioni ancora sussistenti, rapporto alle quali il decreto di soppressione non fu ridotto all'atto sotto l'epoca dell'occupazione nemica, sono dichiarate di nessun valore.

Quarto. Le iscrizioni all'incontro, le quali quantunque fatte sopra Beni appartenenti a Corporazioni sussistenti, vennero accettate contro la speciale surroga di altri individui Beni Nazionali contemporaneamente e successivamente decretata, avranno il pieno loro effetto; e saranno ammessi gli Azionisti alla perfezione del contratto, restando a carico dell'Amministrazione del Fondo di Religione di surrogare a favore delle Corporazioni sussistenti i Beni precisati nel Decreto di surroga, o altrettanti altri, qualora la surroga de' primi si trovasse inesequibile.

Quinto. Sono del pari di niun valore le iscrizioni sui Beni addetti alle Parrocchie, ed agli Istituti di pubblica beneficenza, ed istruzioni; nè si può procedere agli atti ulteriori, quantunque fosse stata decretata la surroga di altri Beni, non ammissibile in questi casi.

Sesto. Vengono egualmente ritenute nulle

le iscrizioni sui Caseggiati non annessi ai Fondi, e che non formano parte con essi, nè si dà alle medesime ulteriore corso, qualora non sia emanata dal Direttorio Esecutivo la dichiarazione di non essere quelli necessari o utili agli usi della Nazione.

Settimo. Non sarà dato corso alle iscrizioni che si fossero fatte sopra una parte di Beni, il di cui scorporo portasse pregiudizio al valore del rimanente corpo.

Ottavo. Tutti quelli, le iscrizioni dei quali non possono aver corso, perchè non furono fatte le postulazioni, ed i pagamenti ne' tempi stabiliti dalle Leggi, nè adempite le condizioni, o osservate le basi dalle stesse precisate, non avranno altro diritto che quello di ripetere i pagamenti fatti, sia in effettivo contante, sia in Carte di credito, coi corrispondenti loro interessi.

Il Presidente del Governo

S O M M A R I V A
R U G A

Per la Commissione Governativa

CLAVENA Segr. Gen.

P 2

Conformemente agli Ordini Governativi comunicati dal Ministro di Finanza Generale con suo Dispaccio 23. corrente N. 36828. Divisione III. si rende pubblico il presente Proclama unitamente alle Leggi 16 Messidoro e 11 Fruttidoro anno 8. anche nei Paesi nuovamente aggregati; ritenuto

Primo. Che queste Superiori disposizioni non s' intendono operative per quegli acquisti che furono fatti in forza delle Leggi Cisalpine.

Secondo. Che per qualunque altro acquisto fatto in paesi, ne' quali non potevano aver vigore le Leggi Cisalpine, ogni acquirente che intenda essere ripristinato nel possesso dovrà presentare al Comitato di Governo e per esso al Ministro di Finanza Generale il titolo, ed i ricapiti giustificativi del suo acquisto per le ulteriori dichiarazioni, che saranno conformi alla giustizia ed alle veglianti Leggi: avvertendo che per simili vertenze dovranno le parti reclamanti dirigersi alle rispettive Agenzie de' Beni Nazionali.

Mantova li 29 Messidoro Anno IX.
Repubblicano.

Il Commissario Straordinario di Governo, e

Organizzatore dei Paesi nuovamente aggregati al Dipartimento del Mincio

L A C H I N I

Sinigalia Segretario.

Pub. in Verona li 10. Termidoro.



LIBERTA'

EGUAGLIANZA

REPUBBLICA CISALPINA

E S T R A T T O

DE' REGISTRI DELLA COMMISSIONE
STRAORDINARIA DI GOVERNO

Seduta del giorno 13. Fruttidoro anno VIII.
Repubblicano.

La Consulta legislativa ha fatto deporre
negli Atti del Comitato di Governo la
seguinte

L E G G E

Libertà

Eguaglianza

Milano 11 Frutt. Anno 9 Repubblicano

P 3

LA CONSULTA LEGISLATIVA
DELLA REPUBBLICA CISALPINA

„ **C**onsiderando che nelle attuali circostanze è di estrema necessità l'abilitare il Governo ad incassare effettivo danaro, onde provvedere ai pressanti bisogni della Repubblica: „

„ Considerando esservi una quantità di debitori di residui prezzi di fondi Nazionali, i quali dovrebbero pagare in Carte contemplate dalle precedenti Leggi: „

„ Considerando che le mentovate Carte per l'impreveduta occupazione delle Armate Austriache avevano talmente perduto di credito che gli speculatori ne hanno fatto l'acquisto ad infimi prezzi, onde approfittare d'un esorbitante guadagno: „

„ Considerando finalmente che rendesi troppo necessario un'esatta ricognizione, e verificaione delle Carte medesime, onde evitare qualunque frode: „

„ Riconosciuto il caso d'urgenza proposto dalla Commissione Straordinaria di Governo ne' suoi Messaggi dei 4, e 9 corrente Fruttidoro, „

„ D E T E R M I N A

„ I. Tutti li debitori de' residui prezzi di fondi nazionali tanto per capitale, quanto per interessi decorsi sono obbligati pagare il loro residuo debito entro tre decadi da decorrere dalla data della presente Legge in avanti, un terzo in danaro effettivo, e gli altri due terzi in Vaglia girabili dal debitore colla scadenza per l'altro terzo dopo altre tre decadi, e per l'ultimo dopo tre altre decadi. „

„ II. Viene scontato al debitore oltre quanto giustificherà aver pagato sotto l'occupazione Austriaca per titolo sia d'interessi, sia di tassa sul capital prezzo il 15. per cento su quella porzione che dovea pagarsi in carta, escluso il debito degli interessi, e quanto dovea pagarsi in danaro effettivo, che dovrà pagarsi per intiero. „

„ III. Le rispettive Amministrazioni Dipartimentali, o del Fondo di Religione al ricevere del mentovato pagamento per un terzo in danaro, e per due terzi in Vaglia girabili come sopra passano al finale instromento, e liberazione dell'Acquirente. „

„ IV. Quell'Acquirente che dopo le tre

sopra stabilite decadi non avrà soddisfatto al pagamento del terzo in danaro, e degli altri due terzi in Vaglia girabili, oltre l'essere sottoposto agli atti esecutivi nella via ordinaria, pagherà il 10. per cento di più sull'intiero Capitale, e non potrà godere del beneficio del 15. per cento di ribasso come sopra accordato. „

„ V. Quello a cui nel tempo dell' Austriaca occupazione sia stato detenuto, o sequestrato il fondo in modo che non abbia potuto percepirne i frutti non sarà costituito debitore d'interessi in corrispondenza dei frutti medesimi per il tempo dell' occupazione, o sequestro, e ciò in compenso, e tacitazione dei frutti non percetti. „

„ VI. Sarà con altra legge provveduto all'estinzione delle Carte verificate legittime, che in vigore delle precedute Leggi potevano servire in pagamento di tali residui prezzi. „

„ VII. Il disposto dalle precedenti Leggi in quella parte che è contraria alla presente Legge è abrogato. „

„ La Commissione Straordinaria di Governo è incaricata della pubblicazione, ed esecuzione della presente Legge. „

Firm. PETIET PRESIDENTE

Sott. Macchi segret.

La Commissione Governativa ordina, chē
il presente Regolamento venga stampato,
pubblicato, ed eseguito.

Il Presidente del Governo

S O M M A R I V A
R U G A

Per la Commissione Governativa

CLAVENA *Segr. Gen.*

Mantova 1. Termidor anno IX. Era Repub.

Per Copia Conforme

*Il Commissario di Governo, e Organizzatore
de' Paesi ultimamente aggregati al Dipartimen-
to del Mincio*

L A C H I N I

sinigalia Segretario.

Pub. in Verona li 10. Termidor.

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

E S T R A T T O

DE' REGISTRI DELLA COMMISSIONE GOVERNATIVA

DELLA REPUBBLICA CISALPINA

seduta del giorno 16. Messidoro Anno 8. Rep.

La Consulta Legislativa Cisalpina ha fatto deporre negli Atti della Commissione Governativa la seguente

L E G G E

REPUBBLICA CISALPINA

„ Considerando che la Repubblica Cisalpina riconosciuta libera, ed indipendente dall' Imperatore, e dalla maggior parte delle Potenze d' Europa, avea il diritto di formare le proprie Leggi, e Regolamenti per mezzo de' suoi legittimi Rappresentanti: „

„ Considerando che li Regolamenti, e Leggi così formate sono state annullate da

un Governo che si è intruso colla forza armata e contro le Leggi dei Trattati: „

„ Considerando finalmente che è della saviezza di un Governo il conservare la tranquillità delle private Famiglie, non sovvertendó quegli atti, che, quantunque operati sotto un intruso Governo, hanno però l'appoggio d'una certa buona fede:

„ Riconosciuto il caso d'urgenza proposto dalla Commissione Straordinaria di Governo nel Messaggio del giorno 15 corrente Messidoro: „

D E T E R M I N A

„ I. Sono dichiarate nulle tutte le Leggi, Editti, Proclami, Ordini, Avvisi, e qualunque altra disposizione di qualunque siasi natura emanata dalle Autorità Giudiziarie, Politiche ed Amministrative durante l'occupazione delle Truppe Austriache nel Territorio della Repubblica Cisalpina. „

„ II. Sono richiamate nel primo loro vigore tutte le Leggi della Repubblica Cisalpina, escluse soltanto quelle che riguardano i Regolamenti di Finanza, e delle imposte indirette, e quelle che riguardano il Culto della Religione Cattolica, e li di

lei Ministri; ritenendosi per questi oggetti in vigore gli Ordini, e Regolamenti ch'erano in osservanza nell' Aprile del 1796. Saranno però rimessi nel pieno possesso e godimento delle loro proprietà quelli che hanno fatto legittimo acquisto di Fondi dichiarati nazionali per le precedenti Leggi della Repubblica, e che, o ne hanno sofferto un indebito sequestro, o ne sono stati illegittimamente spogliati in tutta l'estensione della Repubblica. „

„ III. Si ritengono per fermi i Giudizj già compiuti, salvi gli ordinarij rimedj di restituzione in intiero, le successioni testate, o intestate già verificate, li contratti già stabiliti, e perfezionati purchè non cadano sopra Fondi stati unicamente posti sotto sequestro e quando non sieno altronde nulli, o lesivi: e saranno irretrattabili i pagamenti eseguiti giusta le regole veggianti nel tempo intermedio. „

„ La Commissione Straordinaria di Governo ordinerà che la presente Legge venga pubblicata, ed affissa in tutto il Territorio della Repubblica Cisalpina per la piena di lei osservanza, ed esecuzione. „

Milano 16 Messidoro anno VIII. Rep.

Segn. PETIET - MARLIANI - MATTIA

Sott. *Macchi Segret.*

La Commissione Governativa ordina che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, stampata, diramata, ed eseguita per tutto il Territorio della Repubblica.

Il Presidente della Commissione Governat.

SOMMARIVA - RUGA

Clavena Segretario Generale.

Per Copia conforme

Mantova i Termidoro anno IX. Repubblicano.

il Commissario straordinario di Governo ed Organizzatore dei paesi nuovamente aggregati al Dipartimento del Mincio.

L A C H I N I

Sinigalia Segretario.

Pub. in Verona li 10. Termidoro.

*Libertà**Eguaglianza*

REPUBBLICA CISALPINA
 ESTRATTO DE' REGISTRI

DEL COMITATO DI GOVERNO

*Seduta del giorno 9 Messidoro anno 9
 Repubblicano*

La Consulta Legislativa ha fatto deporre
 negli Atti del Comitato di Governo la seg.

*Libertà**Eguaglianza*

L E G G E

„ *Milano gli 8 Messidoro Anno 9 Repubblic.*

„ LA CONSULTA LEGISLATIVA
 DELLA REPUBBLICA CISALPINA

„ **C**onsiderando , che gli accaparamenti, ed ammassi de' grani tendono a mantenere, non ostante l'imminente raccolto, in un' eccessiva carezza il prezzo de' grani ; „

„ Considerando, che in ogni ben regolato Governo deve essere impedita la contrattazione di tali generi, prima che ne segua il raccolto ; „

„ Considerando, che è necessario prendere misure vigorose, onde impedire i disordini, che ne potrebbero derivare ;

„ Riconosciuta l'urgenza proposta dal Comitato di Governo col Messaggio del giorno 6. Messidoro corrente, „

„ D E T E R M I N A

„ 1. Gli accaparamenti de' grani sin qui seguiti sono annullati. Chi gli eseguirà, sarà sottoposto alle pene stabilite all' Articolo 3. „

„ 2. Sotto le stesse pene sono tenuti tanto gli accaparatori, quanto i proprietari de' grani accaparati, non che i mediatori, a notificare entro mezza decade alle rispettive Amministrazioni Dipartimentali gli accaparamenti seguiti fino al giorno d'oggi. „

„ 3. Facendosi accaparamenti per titolo di speculazione, e commercio dopo la pubblicazione della presente Legge, tanto gli accaparatori de' grani, quanto i loro

committenti, e socj, non che i mediatori di tali contratti saranno condannati ad un anno di stretto carcere, ed alla multa di lire cento per ogni moggio di grano accaparato. „

„ 4. Alla stessa pena saranno sottoposti anche gli ammassatori di grani in una quantità maggiore di moggia cinquanta, quantunque non riunita nello stesso luogo, senza prima averne riportata la licenza dalla rispettiva Autorità competente.

„ 5. Sarà considerato ammasso il solo acquisto, quantunque il grano rimanga ancora presso il proprietario, o proprietari venditori. „

„ 6. I proprietari de' grani dovranno notificare alla propria Municipalità, o Deputazione all'Estimo dentro due giorni li contratti di vendita, che andranno facendo de' grani, e le persone, a cui li avranno venduti. Le Municipalità, o Deputazioni all'Estimo ne passano immediata notizia alla rispettiva Autorità competente. Chi ommette la notificazione è condannato nella multa di lire cento per ogni moggio di grano venduto, e non notificato. „

„ 7. La procedura ne' delitti d' accaparamento, e di ammassi de' grani è attribuita alle Commissioni Criminali Militari. „

„ 8. Le multe verranno applicate per un terzo alla Nazione, per un terzo all' Amministrazione Dipartimentale, e per un terzo al denunziante, che avrà somministrato dati sufficienti all' inquisizione, quantunque il denunciante fosse persona d' ufficio. „

„ 9. La Legge 4. Termidoro anno 8., che proibisce la esportazione de' grani all' estero; e ne ingiunge la notificazione, è in piena osservanza. Ogni genere invenzionato cede per metà a favore della Nazione, e l' altra metà a favore dell' inventore, od inventori.

„ La presente Legge sarà stampata.

Firmat. P E T I E T Presidente.

sott. Macchi Segret.

Il Comitato di Governo ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, stampata, pubblicata, ed eseguita.

IL COMITATO DI GOVERNO.

SOMMARIVA - VISCONTI - RUGA

Clavena Segr. Generale.

Vol. V.

¶

Per Copia Conforme

Verona 2. Termidoro anno IX. Repub.

Il Commissario di Governo, e Organizzatore de' paesi ultimamente aggregati al Dipartimento del Mincio.

L A C H I N I

Sinigalia segretario.



LIBERTA' EGUAGLIANZA

REPUBBLICA CISALPINA

A V V I S O

IL Comitato di Governo dopo di avere fatti eccitare coll' Avviso 22. Germile p. p. li creditori verso la Nazione a notificare i loro crediti posteriori al glorioso reingresso delle Armate Repubblicane ha altresì estesa la sua premura a procurare anche i mezzi di estinguere li debiti Nazionali

arretrati; quindi ha incaricato il Ministro di Finanza d'invitare chiunque abbia crediti verso la Nazione dell' anno VII. retro a farne la notificazione.

Tiene pertanto avvisato ogni Creditore di tal' epoca verso la Repubblica per prescritto, requisizioni, contribuzioni, o per qualunque altro siasi titolo, che nel termine di un mese rispetto ai Creditori abitanti nei Dipartimenti al di qua di Pò, e di due mesi per quelli, che abitano nei Dipartimenti Traspadani, da decorrere dalla data della pubblicazione del presente Avviso, debba avere notificato il rispettivo suo credito alla Commissione Apposita presso il Ministero di Finanza a tale effetto dal Comitato di Governo nominata; avvertendo, che non si avrà riguardo per quei crediti, che non fossero stati nei surriferiti termini denunciati.

Le notificazioni poi dovranno essere corredate delle opportune copie delle pezze comprovanti il rispettivo credito autenticate in forma legale.

Milano li 5. Termidoro anno 9. Rep.

Il Ministro di Finanza Generale

S O L D I N I.

Brambilla Segretario Centrale.

LIBERTÀ EGUAGLIANZA
 REPUBBLICA CISALPINA
 ESTRATTO
 DE' REGISTRI DEL COMITATO DI GOVERNO

Seduta del giorno 3. Fruttidoro anno IX.
 Repubblicano.

La Consulta legislativa ha fatto deporre
 negli Atti del Comitato di Governo la
 seguente

L E G G E
 Libertà Eguaglianza

Milano 3 Nevoso Anno 9 Repubblicano

LA CONSULTA LEGISLATIVA
 DELLA REPUBBLICA CISALPINA

„ **C**onsiderando, che fra i diversi meto-
 di d'imposizione debbono preferirsi quel-
 li, che percuotono meno immediatamente,
 e meno frequentemente la classe più po-
 vera de' Cittadini: „

„ Considerando, che come tale è stato da molte Nazioni adottato l'uso della Carta bollata : „

„ Riconosciuto il caso d'urgenza proposto dal Comitato di Governo col suo Messaggio 25 Frimale ora scorso ; „

D E T E R M I N A

„ I. La Nazione si riserva la vendita esclusiva della Carta bollata .

„ II. Si vende una Carta bollata al prezzo di soldi 5. al foglio moneta di Milano, di larghezza once otto, e di altezza once sei .

„ III. Si vende un'altra qualità di Carta al prezzo di soldi sette al foglio di larghezza once dieci, e di altezza once sette . „

„ IV. Si vende un'altra qualità di Carta al prezzo di soldi dieci al foglio di larghezza once otto, e di altezza once sei . „

„ V. Si vende un'altra qualità di Carta al prezzo di soldi quattordici, di larghezza once dieci, e di altezza once sette . „

„ VI. Si vende finalmente un'altra qualità di Carta al prezzo di soldi venti al foglio, di larghezza once quindici, e di altezza once undici : di tutte le suddescritte

Carte, il mezzo foglio ed il quarto a proporzione. „

„ VII. Devono scriversi in Carta bollata „

„ 1 Tutti gli Atti, o Instrumenti fatti da Notaro. „

„ 2 Tutte le Carte, Copie, ed Estratti, che fanno parte di Processo Civile, o prova in Giudizio davanti ai Giudici, od Arbitri, e tutti gli Atti che si emanano da questi. „

„ 3 Le Ricevute, o Scritture private.

„ 4 Gli atti appartenenti a subaste sì volontarie, che giudiziarie. „

„ 5 Le scritture di Professioni d'Ingegneri, Periti, Agrimensori, Stimatori, e Ragionati. „

„ 6 I Libri da Banchieri, Commercianti, Fabbricatori, Sensali, Bottegaj relativi alle rispettive Professioni, Arti, o Mestieri. „

VIII. Le Leggi, e gli Atti di Governo, e delle altre Autorità Costituite, relative all'interesse Nazionale non si stampano, nè si scrivono in Carta Bollata. „

„ IX. Tutte le minute originarie degli Atti, od Instrumenti sopra denominati, le quali saranno per restare in un Deposito,

od Archivio sia di Tribunale Giudiziario; sia d'ogni altra sorte, si scrivono in Carta bollata di qualunque prezzo. „

„ X. Tutte le Copie, od Estratti de' medesimi Atti, od Instrumenti, che si rilasciano alle Parti, come pure le Copie delle Sentenze dei Tribunali, ed i Lodi degli Arbitri, si scrivono, o stampano in Carta, il cui prezzo è di soldi dieci, o di soldi quattordici al foglio. „

„ XI. Tutti gli altri oggetti, fuori che quelli contemplati negli Articoli X. e XII. si scrivono indifferentemente sopra qualche sorta di carta stabilita in questa Legge. „

„ XII. Alle Lettere di Cambio, Ordini di pagamento, e simili, si appone un bollo, il di cui prezzo è d'una lira per quelle del valore di una lira sino alle mille inclusive: dalle lire mille alle due mila, lire due; dalle due alle tre mila, lire tre; dalle tre alle quattro mila, lire quattro; dalle quattro alle cinque mila, lire cinque; per ogni maggior somma lire dieci. Il pagamento si fa da chi rilascia la Cambiale, ed il bollo esprime la Tassa corrispondente. „

„ XIII. Ogni sorta di carta bollata indicata negli Articoli precedenti porta in epigrafe il prezzo del Bollo. „ ¶ 4

XIV. I libri menzionati al Paragrafo 6. dell'Articolo VII. potranno essere formati di una carta diversa dalle indicate nella presente Legge, ma sono egualmente soggetti al bollo in proporzione della loro rispettiva grandezza. „

„ XV. Le Stampe de' fogli periodici, e delle Gazzette si fanno in Carta bollata, ed il Bollo importa un Soldo per il foglio indicato all'Articolo 6., ed un mezzo Soldo per un foglio più picciolo. „

„ XVI. Le Carte da giuoco sono bollate, ed il Bollo importa Soldi sei per mazzo; sono però esenti dal Bollo quelle di transito, come pure quelle fabbricate nella Repubblica, che si spediscono all'estero. Il Comitato di Governo prescrive il Regolamento, e le cautele necessarie per i fabbricatori, onde l'accordata facilità non pregiudichi l'interesse Nazionale. „

XVII. Chi è trovato vendere, o distribuire senza bollo alcuno degli oggetti contemplati nei precedenti Articoli XV. e XVI. incorre per ciascuna volta la multa di lire duecento da applicarsi per due terze parti al Denunziante, o Inventore, e per l'altra terza parte all'Erario Nazionale. „

„ XVIII. Qualunque Atto, o Documento

scritto sopra carta non bollata a norma degli Articoli precedenti è nullo. Il Contravventore è condannato nel decuplo della tassa corrispondente al bollo. Questa multa è applicabile come al precedente Articolo XVII. E' proibito agli Ufficiali del bollo l'apporre i Bolli a carte scritte, eccettuate però le Cambiali, che si protestano, i documenti, che vengono dall' Estero, e gli atti, e documenti anteriori all' attivazione della presente Legge. „

„ XIX. Qualunque Arbitro, Giudice, o Cancelliere che ammette, e fa fondamento, o scrive sopra Carte mancanti del Bollo, le quali in vigore degli Articoli precedenti dovrebbero essere bollate, è tenuto a rifondere alle parti le spese occorrenti per la rinnovazione del giudizio. „

„ XX. L'Impronto del Bollo non può essere nè coperto, nè alterato, altrimenti l'atto non ha valore. „

XXI. Chi osasse falsificare, o contraffare i Bolli della Repubblica è punito con dieci anni di pubblico lavoro, oltre la rifusione de' danni arrecati alla Nazione. „

„ Se il Falsificatore, o Contraffattore fosse addetto al servizio della Repubblica nel-

l'Ufficio, od Azienda del Bollo, la pena è dieci anni di ferri. „

Quegli che essendo addetto all' Ufficio del Bollo, defraudasse in qualunque maniera gl'introyti alla Nazione, è parimenti punito con dieci anni di ferri. „

XXII. Il Comitato di Governo determina la forma dei bolli, le regole, discipline occorrenti per l'impressione, e distribuzione delle carte diverse, e per l'assicurazione dell'interesse Nazionale. E' autorizzato a stabilire ove manchino le singole qualità di Carta di superficie prossima alle misure sov' indicate. „

XXIII. Il Comitato di Governo è parimenti autorizzato a disporre, che la vendita immediata della Carta bollata si faccia per conto economico della Nazione. In pendenza però della provvista della Carta, e di tutto quanto è relativo, è abilitato a fissare quelle discipline, e cautele, che troverà convenienti per l'apposizione dei rispettivi Bolli alle enunciate differenti qualità di Carta. „

XXIV. Date che abbia il Governo tutte le necessarie disposizioni per l'attivazione della presente Legge, è incaricato d'indicare con pubblico Avviso il giorno, in cui

per tutta la Repubblica avrà corso la Carta bollata. ,,

„ La presente Legge sarà stampata

Firmat. PETIET Presidente.

Sott. Luppi pel Segretario.

Il Comitato di Governo ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, stampata, pubblicata, ed eseguita.

IL COMITATO DI GOVERNO
SOMMARIVA = VISCONTI = RUGA

Clavena Segr. Gener.

Per Copia Conforme

Verona 19 Termidoro Anno 9 Repub.

Il Commissario di Governo nel Dipartimento del Mincio, Organizzatore dei Paesi ultimamente aggregati

L A C H I N I

sinigalia segretario.

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

REPUBBLICA CISALPINA

ESTRATTO DE' REGISTRI

DEL COMITATO DI GOVERNO

*seduta del giorno 27 Ventoso anno 9
Repubblicano*

La Consulta Legislativa ha fatto deporre
negli Atti del Comitato di Governo la seg.

*Libertà**Eguaglianza*

L E G G E

Milano 25 Ventoso Anno 9 Republic.

„ LA CONSULTA LEGISLATIVA
DELLA REPUBBLICA CISALPINA

CONSIDERANDO, che per la maggior facilitazione dell'uso della Carta bollata, ed insieme per la migliore sua attivazione sono necessarie alcune modificazioni alla Legge 3. Nevoso scorso:

Riconosciuta l'urgenza proposta dal Comitato di Governo con i Messaggi 13., e 18. Ventoso corrente:

D E T E R M I N A

All' Articolo II. della Legge 3. Nevoso è sostituito il seguente:

„ Si vende una carta bollata al prezzo di soldi cinque al foglio moneta di Milano, di larghezza once otto, di altezza once sei; si vende parimenti il mezzo foglio, ed il quarto a proporzione. „

Gli Articoli III. e V. sono abrogati.

L' Articolo X. è riformato come segue:

„ Tutte le copie, od estratti de' medesimi atti, od Istrumenti, che si rilasciano alle Parti, come pure le copie delle Sentenze dei Tribunali, ed i Lodi degli Arbitri si scrivono, o stampano in carta, il cui prezzo è di soldi dieci. „

All' Articolo XV. è sostituito il seguente

„ Le stampe de' fogli periodici, e delle gazzette si fanno in carta bollata, il cui bollo importa un soldo per il foglio di grandezza corrispondente a quello indicato all' Articolo VI., ed un mezzo soldo per ogni foglio più piccolo. Gli Editori de' fo-

gli periodici, e delle gazzette presentano i loro fogli, e gazzette all'Ufficio del Bollo, onde siano bollati, e pagano il prezzo relativo alla qualità del Bollo. „

L'Articolo XVIII. è ridotto al seguente

„ Qualunque Atto, o Documento scritto sopra carta non bollata a norma degli Articoli precedenti è nullo. Il Contravventore è condannato nel decuplo della Tassa corrispondente al Bollo. Questa multa è applicabile come al precedente Articolo XVII. E' proibito agli Ufficiali del Bollo l'apporre i Bolli a carte scritte. „

Sono nel resto confermati tutti gli Articoli contenuti nella mentovata Legge 3. Nevoso scorso.

La presente Legge sarà stampata.

Firm. PETIET PRESIDENTE

Sott. MACCHI Segr.

Il Comitato di Governo ordina che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

IL COMITATO DI GOVERNO
SOMMARIVA - VISCONTI - RUGA

Clavena Segretario Gen.


Per Copia conforme

Verona 1 Termidoro anno IX. Repubblicano.

*Il Commissario Straordinario di Governo
ed Organizzatore dei paesi nuovamente ag-
gregati al Dipartimento del Mincio*

L A C H I N I

Siniglia Segretario.



LIBERTA'

EGUAGLIANZA

REPUBBLICA CISALPINA

A V V I S O

MAlgrado la maggior premura del Go-
verno per mettere prontamente in attività
l'amministrazione dell' Imposta del Bollo
alla Carta, giusta le prescrizioni della Leg-
ge 3. Nevoso anno IX. Repubblicano, ta-
li, e tante erano le operazioni necessarie
a premettersi, e le cautele da osservarsi
per ordinare, e stabilire questo ramo di

Finanza in un ben regolato sistema, che ad onta d'ogni straordinaria diligenza, e de' mezzi, che si sono moltiplicati per condurre al suo termine con la possibile sollecitudine le preliminari disposizioni da darsi per tutta la Repubblica, non si è prima d'ora potuto compierle totalmente.

In oggi pertanto, che a norma del paragrafo 22. della sudd. Legge sono esse disposizioni state eseguite, fissando i modi efficaci per la percezione di questa Imposta, e ritenute le riforme portate dalla successiva Legge del 25. Ventoso p. p., il Ministro di Finanza Generale in adempimento dello speciale incarico avutone dal Comitato di Governo deduce a pubblica notizia, che le Leggi disopra citate pel Bollo della Carta dovranno avere il loro pieno effetto col giorno 11. dell'entrante Termidoro in tutti i Dipartimenti della Repubblica, e invita le Autorità Costituite a tutelarne l'esatto adempimento, ed osservanza.

Notifica nel tempo stesso, che sono istituiti due Uffici del Bollo uno in Milano, l'altro in Bologna, dai quali verranno diramate nelle diverse Comuni della Repubblica tutte le specie di Carta bollata pre-

fisse dalla Legge. La vendita della Carta bollata si farà non solo dai destinati Posti di Finanza nelle rispettive Località, ma altresì occorrendo da altri particolari abilitati dalla Finanza stessa, acciocchè in tal guisa il Pubblico possa avere il maggior comodo di farne la provvista.

Presso ciascuno venditore esisteranno anche le Cambiali munite del bollo a comodo del Commercio. Ove però alcuno de' Negozianti preferisse di presentare all' Ufficio del Bollo le Cambiali da lui già disposte saranno ammesse al Bollo contro il rispettivo pagamento dalla Legge stabilito, e da eseguirsi previamente alla Cassa Dipartimentale di Finanza, ritirandone dalla medesima la ricevuta da consegnarsi al Direttore dell' Ufficio del Bollo.

La Carta per le Gazzette, e Fogli periodici, o le Gazzette, e Fogli medesimi dovranno presentarsi ad uno dei suddetti due Uffici per averne il Bollo previo pagamento nel modo come sopra; così pure le Carte da giuoco destinate ad esporsi in vendita nella Repubblica.

La Legge esentua dal Bollo soltanto le Carte da giuoco di transito, ed anche quelle nostrali destinate all' estero sotto le con-

venienti discipline. Resta stabilito, che nessun fabbricatore, o venditor di Carte da giuoco potrà esporle alla vendita non munite di Bollo. Le Carte di transito devono essere presentate alla prima Ricettoria d'ingresso nel Territorio della Repubblica, o per ivi essere daziate per fuori Stato sotto le regole, e cautele prescritte per le merci di transito, ovvero per essere accompagnate con manifesto ad una delle Dogane interne, ove pagare il Dazio, e levare il ricapito di transito al loro destino.

Le Carte da giuoco dirette alla Comune ove esiste l'Ufficio del Bollo per essere bollate, dovranno essere accompagnate da una licenza da rilasciarsi *gratis* dalla Dogana, o Ricettoria locale più vicina, previe le solite cautele di Finanza, ed obbligo di ritorno. Qualunque spedizione di Carte da giuoco diretta al luogo dell'Ufficio del Bollo senza le suddette cautele, ovvero che sia diretta a qualsivoglia altra parte della Repubblica senza il Bollo, si riterrà caduta in contravvenzione.

Le Carte da giuoco da spedirsi di transito, ed uscita dovranno essere munite di un ricapito obbligato a ritorno dell'ultimo

posto di confine, da rilasciarsi dalla Dogana, ove dovranno riconoscersi indicandone il peso in bolletta, e munendo della solita marca, o sigillo della Finanza il Collo che le contiene, da riconoscersi pure colla solita regolarità al confine prima di rilasciar il ritorno.

Milano li 24. Messidoro anno IX. Repubblicano.

IL MINISTRO DI FINANZA GENERALE

S O L D I N I

Brambilla Segretario Centrale.

Per Copia Conforme

Verona 8. Termidoro anno IX. Repub.

Il Commissario di Governo, e Organizzatore de' paesi ultimamente aggregati al Dipartimento del Mincio

L A C H I N I

Sinigalia Segretario.

LIBERTÀ

EGUAGLIANZA

REPUBBLICA CISALPINA

E S T R A T T O

DE' REGISTRI DEL COMITATO DI GOVERNO

Seduta del giorno 11. Termidoro anno IX.
Repubblicano.La Consulta legislativa ha fatto deporre
negli Atti del Comitato di Governo la
seguinte

L E G G E

Libertà

Eguaglianza

„ *Milano 11. Termidoro Anno 9 Repubblicano*„ LA CONSULTA LEGISLATIVA
DELLA REPUBBLICA CISALPINA„ **C**onsiderando, che continuandosi il
pagamento anticipato di decade in decade
di cinquecento mila franchi pel manteni-
mento della Truppa francese in conto de'

due milioni mensili, stabiliti col Decreto Consolare 4. Messidoro anno VIII., la Repubblica ne ritrae un notevole vantaggio, attesa la convenuta indennizzazione in danaro in luogo delle effettive razioni di vino, e carne alla Truppa stessa; „

„ Considerando, che per la continuazione di detta anticipazione decadale, da calcolarsi dal 15. Fruttidoro prossimo futuro in poi, debbonsi prendere misure indefettibili; „

„ Considerando, che coll' ultimo giorno del prossimo Settembre, e con quello di Novembre (V. S.) scade rispettivamente la quinta, e sesta rata dell' ordinaria contribuzione diretta, destinata particolarmente per l' esatta corrisponsione degli enunciati milioni mensili giusta la Legge 29. Frimale scorso;

„ Riconosciuta l' urgenza proposta dal Governo col suo Messaggio 7. Termidoro corrente;

„ D E T E R M I N A

„ 1. La quinta, e sesta rata della contribuzione diretta, scadenti rispettivamente coll' ultimo di Settembre, e Novembre

(V. S.) giusta la Legge 29. Frimale scorso, vengono anticipate dai Censiti per metà nel giorno quindici di Agosto quella di Settembre, e nel giorno quindici di Ottobre quella di Novembre; restando per l'altra metà ferme le scadenze prescritte nella detta Legge 29. Frimale. „

„ 2. Quest'anticipazione supplisce all'anticipato decadale pagamento de' cinquecento mila franchi, quanto sia del 15. Fruttidoro prossimo in poi, senza derogare, nè pregiudicare con essa agli assegni fatti dal Governo sulla mentovata quinta rata in forza degli Atti Legislativi 4., e 18. Messidoro. „

„ La presente Legge sarà stampata. „

Firmat. P E T I E T Presidente.

„ *Sott. Salimbeni Segretario*

Il Comitato di Governo ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, stampata, pubblicata, ed eseguita.

IL COMITATO DI GOVERNO.

SOMMARIVA - VISCONTI - RUGA

Clavena Segr. Generale.

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

REPUBBLICA CISALPINA

A V V I S O

PER rendere più semplice, ed uniforme la notificazione dei crediti, a cui vengono chiamati i singoli Creditori verso la Nazione coll' Avviso del giorno 5. Termidoro corrente, si prevengono li Notificanti, che nelle loro insinuazioni dovranno seguire la modula posta a piedi del presente Avviso, coll' avvertenza che ogni credito dovrà essere argomento d' una sola notificazione, non dovendo un Creditore per diversi titoli confonderli tutti in una sola notificazione.

Milano li 13. Termidoro anno 9. Repubblicano.

IL MINISTRO DI FINANZA GENERALE

S O L D I N I


Brambilla Segret. Centrale.

 N O T I F I C A Z I O N E

*Dei Crediti verso la Nazione in esecuzione
dell' Avviso del giorno 5. Termidoro
anno IX.*

DIPARTIMENTO DEL COMUNE DI

nome del notificante	titolo del credito	N. dei Ricapiti	SOMMA del credito in moneta di



LIBERTA' EGUAGLIANZA

REPUBBLICA CISALPINA

ESTRATTO DE' REGISTRI

DEL COMITATO DI GOVERNO

*seduta del giorno 19 Termidoro anno 9
Repubblicano*

La Consulta Legislativa ha fatto deporre

negli Atti del Comitato di Governo la seguente

L E G G E

Libertà

Eguaglianza

Milano 18 Termidoro Anno 9 Republic.

„ LA CONSULTA LEGISLATIVA
DELLA REPUBBLICA CISALPINA

„ **C**onsiderando, che le frazioni ordinate dalla Legge 15 Piovoso anno 9. per le misure di superficie col sortire dalla serie dei quadrati rendono più difficili le operazioni di calcolo; „

„ Considerando, che coll' uniformare la misura elementare per le due misure di capacità liquida, e solida, come pure i loro nomi, si renderanno più facili all' intelligenza comune i loro rapporti; „

„ Considerando in fine, che la sostituzione di nomi più comuni, ed adattati alla quantità, che devono esprimere, non poco contribuirà al motivo sopraddetto;

„ Ritenuta l'urgenza proposta dal Comitato di Governo con suo Messaggio 7 Termidoro corrente; „

D E T E R M I N A

„ 1. In tutta la Repubblica vi è uniformità di pesi, e misure; „

„ 2. L'unità fondamentale di tutte le misure è il *Metro*. La sua lunghezza determina le misure lineari; il suo quadrato quelle di superficie; il suo cubo quelle di capacità. „

MISURE LINEARI.

„ 3. Il *metro* corrisponde a 36. pollici, 11 linee, e 295936. milionesimi di linea del piede Parigino. „

„ 4. Il *metro* si divide in dieci parti eguali, che si chiamano *Palmi*. Questi in altre dieci parti, che si chiamano *Diti*. Questi in altre dieci parti, che si chiamano *Atomi*. „

„ 5. Mille *metri* lineari determinano il *Miglio* Cisalpino. „

MISURE DI SUPERFICIE

„ 6. Dieci mille *metri* quadrati costituiscono la *Tornatura* di terra. Essa si divide in cento parti eguali, che si chiamano *Tavole*. Queste in altre cento parti, e sono i *metri* quadrati. „

„ 7. Tre *metri* in lungo, ed uno in largo determina il *metro di legname*, con cui misurare le *Tavole*, o siano *Asse*. „

MISURE DI CAPACITÀ

PER I LIQUIDI, E PER I SOLIDI.

„ 8. La misura elementare è la *Pinta*. „

La sua capacità è determinata dal Palmo cubo del suddescritto metro. „

„ 9. Cento Pinte formano la Soma. Essa si divide in cento parti eguali, che si chiamano Mine. Queste in altre dieci parti che sono le Pinte. Queste in altre dieci parti che si chiamano Coppi. „

„ 10. Il metro cubo determina la misura, cou cui misurare i materiali. „

„ MISURE DI PESO.

„ 11. La misura elementare è il Denaro. Il suo peso corrisponde a grani dieciotto, e 8275 dieci millesime del grano peso di marco di Parigi. „

„ 12. Mille denari formano la Libbra. Essa si divide in dieci parti eguali, che si chiamano Once. Queste in altre dieci parti, che si chiamano Grossi. Questi in altre dieci parti, e sono i Denari. Questi pure in altre dieci parti, che si chiamano Grani.

„ 13. Cento libbre determina il Quintale. Esso si divide in dieci parti eguali, che si chiamano Rubbi. E questi in altre dieci parti, e sono le Libbre. „

„ 14. All'attivazione della presente Legge

sono abolite tutte le misure, e pesi finora usati nelle diverse parti della Repubblica. „

„ 15. Le Stoffe si misurano col *Metro*. I liquidi, i grani, e legumi colla *Soma*; e le altre cose dalla consuetudine determinate con la *Libbra*, e loro parti decimali suddescritte. „

„ 16. Ogni Atto pubblico di compra e vendita tanto in peso, che in misura dovrà essere descritto colle suddette misure, e pesi. In caso diverso non è attendibile il giudizio. „

„ 17. Qualunque pubblico Venditore, il quale sarà trovato vendere, o ritenere misure, e pesi aboliti colla presente Legge, incorrerà nella pena di lire cento venti di Milano, applicabili per metà al pubblico Erario, e l'altra metà all' Accusatore. „

„ 18. Qualunque Venditore pubbl., o privato, che avrà in qualsiasi modo alterato le misure, o pesi, incorrerà nella pena di lire seicento di Milano applicabili come sopra. Se sarà recidivo, oltre il doppio della pena pecuniaria soggiacerà fino a sei mesi di carcere a norma de' casi. In caso d'insolvibilità il reo sconterà la multa incorsa con altrettanti giorni di carcere in ragione di lire tre al giorno. „

„ 19. Per le misure di Peso si farà uso tanto delle bilance, quanto delle stadere. „

„ 20. Il Governo fa compilare le Tabele di rapporto delle misure, e dei pesi nuovi alle misure ed ai pesi usati nei diversi luoghi della Repubblica, e le dirama per tutti i Dipartimenti. Trasmette altresì ad ogni Capo-Luogo di Distretto i Campioni per servire di modello. „

„ 21. Il Governo istituisce dei Verificatori, fissa i luoghi di loro residenza, e pubblica le discipline convenienti all' esatta esecuzione della presente Legge. „

„ 22. E' abrogata la Legge 15. Piovozo Anno IX. e sua correzione. „

„ 23. La presente Legge sarà stampata, ed attivata col primo di Vendemmiale Anno X. Frattanto il Governo fa disporre i Campioni, e le suddette Tabele di rapporto, affinchè ogni Cittadino possa esserne istruito. „

Firmat. PETIET Presidente.

Sott. Macchi Segret.

Il Comitato di Governo ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della

Cittadini: è questo il nuovo *Regolamento Giudiziario Civile*.

In questa parte la Legislazione dei diversi Popoli, che ora costituiscono la nostra Repubblica, non poteva essere più difforme e capricciosa. In alcuni luoghi le formole de' giudizi, rese interminabili, erano divenute uno stromento d'insidie ai litiganti di buona fede; in altri per un contrario eccesso l'esercizio delle ragioni civili non avea invece alcuna Legale direzione, e rimaneva abbandonato al vario criterio de' Giudici, e de' Patrocinatori; dovunque una parte così essenziale della tutela dovuta dalle Leggi alle proprietà, e alle ragioni dei Cittadini, qual'è la solennità de' giudizi, era per tal modo egualmente informe per eccesso e per imperfezione di formole regolatrici.

Preso per modello il meno imperfetto tra i diversi metodi attualmente vigenti, questo fu riformato e rettificato dietro ciò che una illuminata esperienza di quindici anni dalla sua prima pubblicazione, avea dimostrato essere più conveniente.

L'attivazione di questo nuovo *Regolamento* venne definitivamente determinata dalla Consulta Legislativa, con di Lei Atto del 15 corrente Termidore, al primo

giorno del Prossimo anno X. Repubblica-
no. Ad una tal'epoca tutti i diversi Me-
todi attuali dovranno cessare; e l'intervallo
di tempo che ancor ci rimane, basterà ai
Giudici, e a tutti i Cittadini per istruirsi
del nuovo Metodo fondatamente.

Incaricato dal Comitato di Governo il
Ministro della Giustizia e Polizia generale
di procurare la sollecita diffusione del nuo-
vo *Regolamento Giudiziario Civile* per tutta
la Repubblica, e di vegliare in seguito al-
la di lui piena attivazione, a norma del
citato Atto Legislativo 15. Termidoro, si
fa premura di annunziare, che il detto Re-
golamento è già pubblicato. Previene quin-
di fin d'ora, che il medesimo debb'essere
posto immancabilmente in attività per il
primo giorno del prossimo anno X., e rac-
comanda allo zelo dei rispettivi Tribuna-
li e Giudici, e in ispecie ai Commissari
del Governo presso i Tribunali di ciascun
Dipartimento, onde abbia a sortire il suo
pieno effetto la predetta Legislativa dispo-
sizione.

Per il Ministro della Giustizia e Polizia Gen.

Il Ministro dell'Interno ed Estero

P A N C A L D I.

CUSTODI Segretario Centrale.

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

REPUBBEICA CISALPINA

Milano 3. Pratile Anno 9. Repubblicano

IL COMITATO DI GOVERNO

AL POPOLO CISALPINO

P R O C L A M A .

Sospirato dall'universale impazienza, rievocato in dubbio da pochi affatto nuovi nei politici arcani, o increduli per malizia, ecco finalmente in solenne forma comunicato dal Governo Francese il TRATTATO DI PACE conchiuso in Luneville, ratificato dalle due Potenze Contraenti. Questo Palladio della Indipendenza, della Sovranità, de' destini futuri del Popolo Cisalpino è stato rimesso al Comitato di Governo dal Cittadino Petiet Consigliere di Stato, Ministro Straordinario del Governo Francese, in conseguenza dell'autorizzazione che ne ha ricevuta, e

accompagnato con Lettera di questo giorno, che vien pubblicata colle stampe nelle due Lingue in fronte al Trattato.

Si levi il Popolo Cisalpino ad accogliere fra gli evviva festosi questo Monumento della lealtà della GRANDE NAZIONE.

Il Governo non frappone ritardo ad ordinare, che sia proclamato ne' luoghi più popolosi, e frequentati di tutti i Dipartimenti della Repubblica. A tutti i Cittadini debbe esser noto, tutti debbono conoscere, tutti custodire nella memoria un Trattato, che rinnovando la troppo disputata, ed ora più che mai inconcussa Convenzione di Campo-Formio, ripone la Repubblica Cisalpina nel novero delle Potenze d'Europa. Per esso la Repubblica rispettata al di fuori, potrà nell'interno fiorire ben ordinata, e felice. Per esso saprà in breve adottare una Costituzione conforme alle sue relazioni politiche, alle sue fisiche circostanze, al carattere morale de' suoi Cittadini, e sopra queste, come su Pietra fondamentale, elevare l'Edifizio di saggie Leggi, che le sue forze, sviluppino, che rinvigoriscano i legami della concordia civile, e de' rapporti sociali, che migliorino i costumi, e così provvedano

alla sicurezza, alla prosperità, alla gloria
Nazionale.

IL COMITATO DI GOVERNO

SOMMARIVA - VISCONTI - RUGA

CLAVENA *segr. Gen.*

Per Copia Conforme

Mantova 13. Pratile anno IX. Rep.

*Il Commissario Straordinario di Governo
nel Dipartimento del Mincio*

L A C H I N I

SCOPOLI *Seg.*

REPUBBLICA FRANCESE.

Milano li 3 Pratile anno 9. della Rep. Fr.
 PETIET, Consigliere di Stato,
 Ministro Straordinario
 del Governo Francese nella Cisalpina

AL COMITATO DI GOVERNO DELLA
 REPUBBLICA CISALPINA.

Dirigo al Comitato giusta l'autorizzazio-
 ne, che ne ho ricevuta dal Governo France-
 se, una copia autentica del Trattato di Pace
 conchiuso in Luneville il dì venti Piovoso an-
 no 9. tra l'Imperatore, e la Repubblica Fran-
 cese, e le ratifiche del quale sono state ricam-
 biate.

Vi prego di avere la compiacenza di ren-
 dere pubblico questo Trattato in tutti i Di-
 partimenti, acciocchè il Popolo Cisalpino non
 abbia più verun dubbio sulla sua Indipenden-
 za, e sulla sua Sovranità.

Salute e considerazione

Segn. PETIET.

Per copia conforme.

Il Segretario Centrale.

CLAVENA.

BONAPARTE, PRIMO CONSOLE, IN NOME DEL POPOLO FRANCESE; I Consoli della Repubblica avendo veduto, ed esaminato il Trattato conchiuso, stabilito, e firmato a Luneville il giorno venti Piovoso anno nono della Repubblica Francese (nove febbrajo mille ottocento uno) dal Cittadino *Giuseppe Bonaparte* Consigliere di Stato, in forza di pieni poteri, che gli erano stati conferiti per tale effetto, col Sig. *Luigi Conte del S. R. I., di Cobenzl*, Ministro Plenipotenziario di S. M. l'Imperatore, Re d'Ungheria e di Boemia, egualmente munito di pieni poteri; del qual Trattato segue il tenore.

TRATTATO DI PACE

TRA L'IMPERATORE RE D'UNGHERIA E DI BOEMIA
E LA REPUBBLICA FRANCESE

Conchiuso in Luneville il dì venti Piovoso anno nono (nove febbrajo mille ottocento uno) e le ratifiche del quale sono state ricambiate a Parigi il venticinque Ventoso anno nono.

SUA MAESTÀ l'Imperatore Re d'Ungheria e di Boemia, ed il primo Console della

Repubblica Francese in nome del Popolo Francese, avendo egualmente a cuore di far cessare le disgrazie della guerra, hanno risoluto di procedere alla conclusione d'un Trattato definitivo di pace, ed amicizia.

La detta S. M. I. e R. non desiderando meno vivamente di far partecipe l'Impero Germanico dei beneficj della pace, e non lasciando le presenti congiunture il tempo necessario affine che l'Impero sia consultato, e possa intervenire co'suoi Deputati nella negoziazione, la detta M. S. avendo altronde riguardo a quanto si è consentito dalla Deputazione dell'Impero nel precedente Congresso di Rastadt, secondo l'esempio di quanto ha avuto luogo in simili circostanze, ha risolto di stipulare esso in nome del Corpo Germanico.

In conseguenza di che, le Parti contraenti hanno nominato per li Plenipotenziarj, i seguenti, cioè:

S. M. I. R., il Sig. Luigi di Cobenzl Conte del S. R. I., Cavaliere del Toson d'oro, Gran Croce dell'Ordine Reale di S. Stefano, e dell'Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme, Ciambellano, Consigliere intimo attuale della detta M. S. I. R., suo Ministro di Conferenze, e Vice-Cancelliere di Corte e di Stato;

E il primo Console della Repubblica Francese a nome del Popolo Francese il Cittadino Giuseppe Bonaparte, Consigliere di Stato. I quali dopo aver cangiati i loro pienipoteri hanno decretato i seguenti articoli:

Art. 1. Vi sarà in avvenire, e per sempre pace, amicizia, e buona intelligenza fra S. M. l'Imperatore, e Re di Ungheria e di Boemia, stipulante tanto in suo nome, quanto a nome dell'Impero Germanico; e la Repubblica Francese, obbligandosi la detta M. S. a far dare dal detto Impero la sua ratifica in buona, e dovuta forma al presente Trattato. Sarà usata la più grande attenzione dall'una parte, e dall'altra al mantenimento d'una perfetta armonia, per prevenire ogni sorta di ostilità per terra, e per mare, sotto qualunque causa, e qualunque pretesto che ciò possa essere, attaccandosi con premura a mantenere l'unione felicemente ristabilita. Non sarà dato alcun soccorso e protezione sia direttamente, sia indirettamente a quelli, che volessero portar pregiudizio all'una, o all'altra delle parti contraenti.

2. La cessione delle inaddietro Provincie Belgiche alla Repubblica Francese, sti-

pulata nell' articolo 3. del Trattato di Campo-Formio, è qui rinnovata nella maniera la più formale, in modo che S. M. I. e Re per se e per i suoi successori, tanto in suo nome, quanto in nome dell' Impero Germanico, rinuncia a tutti i suoi diritti e titoli alle dette Provincie, le quali saranno possedute in perpetuo, in tutta sovranità, e proprietà dalla Repubblica Francese con tutti i beni territoriali, che ne dipendono.

Sono egualmente cedute alla Repubblica Francese da S. M. I. e R., e col consenso formale dell' Impero: 1. il contado di Falckenstein colle sue dipendenze; 2. il Fricktal, e tutto ciò, che appartiene alla casa d' Austria sulla riva sinistra del Reno, fra Zurzach e Basilea; riservandosi la Repubblica Francese a cedere quest' ultimo paese alla Repubblica Elvetica.

3. Egualmente in rinnovamento e conferma dell' articolo sesto del Trattato di Campo-Formio, S. M. l' Imperatore e Re possederà in tutta sovranità e proprietà i paesi qui sotto segnati, cioè: l' Istria, la Dalmazia e le Isole in addietro Venete dell' Adriatico e dipendenze, le bocche del Cattaro, la Città di Venezia, le Lagune, e

i paesi compresi fra gli Stati ereditarij di S. M. l'Imperatore e Re, il Mare Adriatico, e l'Adige, dalla sua uscita dal Tirolo fino alla sua imboccatura nel detto mare, servendo di linea di confine il Thalweg dell'Adige; e siccome con questa linea le Città di Verona e di Porto-Legnago si troveranno divise, saranno stabiliti nel mezzo dei ponti delle dette Città dei ponti levatoj che marcheranno la separazione.

4. L'articolo 18. del Trattato di Campo-Formio è egualmente rinnovato in quanto che S. M. l'Imperatore e Re si obbliga a cedere al Duca di Modena in indennizzazione dei paesi che questo Principe, e i suoi eredi avevano in Italia, il Brisgaw, che egli possederà colle stesse condizioni, con cui possedeva il Modenese.

5. Si è inoltre convenuto che S. A. R. il Gran Duca di Toscana rinuncia per se, e suoi successori e aventi causa al Gran Ducato di Toscana, ed alla parte dell'Isola d'Elba che ne dipende, come pure a tutti i diritti e titoli risultanti dai detti Stati, i quali saranno posseduti in avvenire in piena sovranità e proprietà da S. A. l'Infante Duca di Parma. Il Gran Duca otterrà in Alemagna una indennità piena, ed intiera de' suoi Stati d'Italia.

Il Gran Duca disporrà a suo piacere dei beni e delle proprietà che egli possiede particolarmente in Toscana, provenienti sia da acquisto personale, sia per eredità da acquisti personali del fu S. M. l'Imperatore Leopoldo II. suo Padre, o del fu S. M. l'Imperatore Francesco I. suo avo. Si è altresì convenuto che i crediti, stabilimenti ed altre proprietà del Gran-Ducato, come pure i debiti debitamente ipotecati su questo paese, passeranno al nuovo Gran Duca.

6. S. M. l'Imperatore e Re tanto in suo nome come in quello dell'Impero Germanico consente che la Rep. Fr. posseda d'ora in avanti in tutta sovranità e proprietà i paesi e domini situati sulla riva sinistra del Reno, e che facevano parte dell'Impero Germanico; di modo che in conformità di quanto si era espressamente convenuto al congresso di Rastadt dalla Deputazione dell'Impero, e si era approvato dall'Imperatore, il Thalweg del Reno sarà d'ora in avanti il confine tra la Repubblica Francese e l'Impero Germanico, cioè: dal distretto in cui il Reno lascia il Territorio Elvetico, fino a quello in cui egli entra nel Territorio Batavo.

In conseguenza di che la Repubblica

Francese rinuncia formalmente ad ogni possesso qualunque sulla riva dritta del Reno, ed acconsente a restituire a chi appartiene le piazze di Dusseldorf, Ehrenbreitstein, Philisburg, il forte di Cassel, e altre fortificazioni in faccia a Magonza sulla riva dritta, il forte di Kbel, Brisacco Vecchio, sotto l'espressa condizione, che queste piazze, e questi forti continueranno a restare nello stato, in cui si troveranno al tempo dell'evacuazione.

7. E siccome in conseguenza della cessione che fa l'Imperatore alla Repubblica Francese molti Principi e Stati dell'Impero si trovano privi in tutto o in parte de' loro possessi, mentre deve l'Impero Germanico collettivamente sopportare le perdite risultanti dalle stipulazioni del presente Trattato; si è convenuto fra S. M. l'Imperatore e Re tanto in suo nome, come a nome dell'Impero Germanico e la Repubblica Francese, che in conformità dei principj formalmente stabiliti al congresso di Rastadt, l'Impero sarà tenuto a dare ai Principi ereditarij, che si troveranno privati di possesso sulla riva sinistra del Reno, una indennizzazione, che sarà presa nel seno del detto Impero secondo gli acc

comodamenti , che saranno ulteriormente determinati su queste basi .

8. In tutti i paesi ceduti , acquistati o cambiati nel presente Trattato , si è convenuto , come si era fatto cogli articoli quarto e decimo del Trattato di Campo - Formio , che quelli ai quali essi apparterranno , si caricheranno dei debiti ipotecati sul suolo dei detti paesi : ma attese le difficoltà che sono insorte a questo riguardo sopra l'interpretazione dei detti articoli del Trattato di Campo - Formio , si è espressamente dichiarato , che la Repubblica Francese non prende a suo carico che i debiti risultanti da prestito formalmente acconsentito dagli Stati dei detti paesi , e dalle spese fatte per l' amministrazione effettiva dei detti paesi .

9. Subito dopo il cambio delle ratifiche del presente trattato , sarà accordata in tutti i paesi ceduti , acquistati o cambiati col detto trattato , a tutti gli abitanti o proprietari qualunque la deliberazione dei sequestri posti sui loro beni , effetti , ed entrate a motivo della guerra che ha avuto luogo . Le parti contraenti si obbligano a compire quanto essi possono aver debito per fondi loro prestati dai detti particola-

zi o dagli stabilimenti pubblici dei detti paesi, ed a pagare o rimborsare ogni rendita stabilita a loro profitto sopra ciascuna di esse. In conseguenza di che si è espressamente riconosciuto che i proprietari delle azioni del banco di Vienna divenuti francesi continueranno a godere del beneficio delle loro azioni, e avranno gl'interessi scaduti o da scadere, non ostante ogni sequestro ed ogni deroga, che saranno riguardati come non accaduti, specialmente la deroga risultante da ciò che i proprietari divenuti francesi non hanno potuto fornire i 30. e li 100. per 100. domandati agli azionisti del banco di Vienna da S. M. l'Imperatore e Re.

10. Le parti contraenti faranno egualmente levare tutt' i sequestri che fossero stati messi a motivo di guerra sui beni, diritti ed entrate di S. M. l'Imperatore o dell'Impero nel territorio della Repubblica Francese, e dei cittadini francesi negli Stati della detta M. S. o dell'Impero.

11. Il presente Trattato di pace, e specialmente gli articoli 8. 9. 10. e 15. seguente, è dichiarato comune alle Repubbliche Batava, Elvetica, Cisalpina, e Ligure. Le parti contraenti garantiscono vicen-

devolmente l'indipendenza delle dette Repubbliche, e la facoltà ai popoli che le abitano di adottare quella forma di governo che i detti popoli giudicheranno convenevole.

12. S. M. I. E R. RINUNCIA PER SE, E PER I SUOI SUCCESSORI IN FAVORE DELLA REPUBBLICA CISALPINA A TUTTI I DIRITTI, E TITOLI PROVENIENTI DA QUESTI DIRITTI, CHE S. M. POTREBBE PRETENDERE SUI PAESI CHE POSSEDEVA AVANTI LA GUERRA, E CHE AL PRESENTE GIUSTA L'ARTICOLO VIII. DEL TRATTATO DI CAMPO-FORMIO FANNO PARTE DELLA REPUBBLICA CISALPINA, LA QUALE POSSEDERA' I DETTI PAESI IN TUTTA SOVRANITA', E PROPRIETA', CON TUTTI I BENI TERRITORIALI, CHE NE DIPENDONO.

13. S. M. I. e R. tanto in suo nome come a nome dell'Impero Germanico conferma l'adesione già data col trattato di Campo-Formio alla riunione degli inadietro feudi Imperiali alla Repubblica Ligure, e rinuncia a tutti i diritti e titoli provenienti da questi diritti sui detti feudi.

14. Conformemente all'articolo 11. del trattato di Campo-Formio, la navigazione dell'Adige, il quale serve di confine tra S. M. I. e R. e la Repubblica Cisalpina,

sarà libera, senza che l'una parte e l'altra non possano stabilirvi alcun pedaggio, nè tenervi alcun bastimento armato in guerra.

15. Tutti i prigionieri di guerra fatti dall'una parte e dall'altra, come pure gli ostaggi levati o dati durante la guerra, che non saranno ancora stati restituiti, lo saranno in 40. giorni, cominciando da quello della segnatura del presente Trattato.

16. I beni stabili e personali non alienati di S. A. R. l'Arciduca Carlo, e degli eredi della fu S. A. R. sig. Arciduchessa Cristina, che sono situati nei paesi ceduti alla Repubblica Francese, saranno loro restituiti a condizione di venderli nello spazio di 3. anni.

Lo stesso sarà dei beni stabili e personali delle LL. AA. RR. l'Arciduca Ferdinando e Madama l'Arciduchessa Beatrice sua sposa nel territorio della Repubblica Cisalpina.

17. Gli articoli 12. 13. 15. 16. 17. e 23 del trattato di Campo-Formio sono particolarmente richiamati per essere eseguiti secondo la loro forma e tenore come se fossero parola per parola nel presente Trattato.

18. Le contribuzioni, consegne, forniture

ture e prestazioni qualunque di guerra cesseranno d'aver luogo dal giorno del cambio delle ratifiche date al presente Trattato da una parte da S. M. l'Imperatore e dall'Impero Germanico, e dall'altra parte dalla Repubblica Francese.

19. Il presente Trattato sarà ratificato da S. M. l'Imperatore e Re, dall'Impero Germanico e dalla Repubblica Francese nello spazio di 30. giorni o più presto se si può, e si è convenuto che le armate delle due Potenze resteranno nelle posizioni in cui esse si trovano tanto in Germania come in Italia, finattantochè le dette ratifiche dell'Imperatore e Re, dell'Impero, e della Repubblica Francese, siano state simultaneamente cambiate a Luneville tra i rispettivi Plenipotenziarij.

Si è altresì convenuto, che dieci giorni dopo il cambio delle dette ratifiche, le armate di S. M. I. e Re saranno rientrate sui suoi possessi ereditarij, i quali saranno evacuati nel medesimo spazio dalle armate francesi, e che 30. giorni dopo il detto cambio, le armate francesi avranno evacuato la totalità del territorio del detto Impero.

Fatto e segnato a Luneville li venti Pio-

voso; anno nono della Repubblica Francese,
(nove febbrajo mille ottocento uno.)

Segn. LUIGI CO. DI COBENZL GIUSEPPE BONAPARTE

Approva il Trattato qui sopra, in tutti ed ognuno degli Articoli che vi sono contenuti; dichiara ch'egli è accettato ratificato e confermato, e promette che lo stesso sarà inviolabilmente osservato.

In fede di che si sono date le presenti segnate, contrassegnate, e sigillate col gran sigillo della Repubblica.

Parigi, li venti Ventoso anno nono della Repubblica (undici Marzo mille ottocento uno.)

segnato B O N A P A R T E.

Per il Primo Console

Il segretario di stato

Segn. HUGUES B. MARET.

Il Ministro delle relazioni estere

Segn. CH. MAU. TALLEYRAND.

Sigillato col gran sigillo di cera rossa sopra lacci di seta turchina, intrecciata d'oro
Vol. V.

e d'argento: il sigillo rinchiuso in una scatola d'argento indorato, nel di sopra della quale è impressa e scolpita la figura emblematica della Repubblica.

Certificato conforme:

*Il Ministro Straordinario del Governo Francese
in Milano li 3. Pratile. anno 9.*

P E T I E T.

A R T I C O L I
DEL TRATTATO DI CAMPO-FORMIO,
CITATI, E CONFERMATI
DAL SUDDETTO TRATTATO
DI LUNEVILLE.

Nell' articolo 2 del Trattato di Luneville.

3. Sua Maestà l'Imperatore, Re d'Ungheria, e di Boemia rinunzia per se, e suoi Successori in favore della Repubblica Francese a tutti i suoi diritti, e titoli su

le già Provincie Belgiche conosciute sotto il nome di *Paesi Bassi Austriaci*.

La Repubblica Francese possederà questi Paesi a perpetuità in tutta sovranità, e proprietà, e con tutti i beni territoriali, che ne dipendono.

Nell' articolo 3

6. La Repubblica Francese acconsente che Sua Maestà l'Imperatore e Re possenga in tutta sovranità e proprietà i Paesi designati qui appresso, cioè l'Istria, la Dalmazia, le Isole ex Venete dell' Adriatico, le Bocche di Cattero, la Città di Venezia, le Lagune, e i Paesi compresi fra gli Stati Ereditarij di S. M. l'Imperatore e Re, il Mare Adriatico, e una linea, che partirà dal Tirolo, seguirà il Torrente d'avanti alla Gardola, attraverserà il Lago di Garda sino a San Giacomo, offrendo un vantaggio eguale alle due Parti, la quale sarà designata da Ufficiali del Genio nominati da una parte e dall'altra prima del cambio delle ratifiche del presente Trattato. La linea di confine passerà in seguito tra l'Adige a San Giacomo, seguirà la riva sinistra di questo fiume sino all'imboccatura del Canal-bianco, compresi la parte di Porto Legnago, che trovasi sulla riva destra dell'Adige, col circondario d'un

raggio di tre mila tese. La linea si continuerà per la riva sinistra del Canal bianco, per la riva sinistra del Tartaro, per la riva sinistra del canale detto la Polesella, sino alla sua imboccatura nel Pò, e per la riva sinistra del gran Pò sino al mare.

Nell' articolo 4

18. Sua Maestà l' Imperatore, Re d' Ungheria e di Boemia s' obbliga di cedere al Duca di Modena, per indennità de' Paesi che questo Principe, e suoi Eredi aveano in Italia, la Brisgovia, ch' egli possiederà alle medesime condizioni di quelle in virtù delle quali egli possedeva il Modenese.

Nell' articolo 8

4. Tutti i debiti ipotecati prima della guerra nel suolo de' Paesi enunciati negli articoli precedenti, e i contratti de' quali saranno rivestiti delle formalità usitate, saranno a carico della Repubblica Francese. I Plenipotenziarij di S. M. l' Imperatore, Re d' Ungheria e di Boemia, ne rimetteranno la nota il più presto possibile al Plenipotenziario della Repubblica Francese, e prima del cambio delle ratifiche, affinchè al tempo del cambio, i Plenipotenziarij delle due Potenze possano convenire di tutti gli articoli spiegativi, o addizionali al presente articolo, e firmarli.

10. I Paesi ceduti, acquistati, o permutati nel presente Trattato, porteranno a quelli, cui resteranno, i debiti ipotecati sul loro suolo.

Nell' articolo 12

8. Sua Maestà l'Imperatore, Re d'Ungheria, e di Boemia, riconosce la REPUBBLICA CISALPINA COME POTENZA INDIPENDENTE.

Questa Repubblica comprende l'ex-Lombardia Austriaca, il Bergamasco, il Bresciano, il Cremasco, la Città e Fortezza di Mantova, il Mantovano, Peschiera, la parte degli Stati ex-Veneti all'Ouest e al Sud della linea indicata nell' articolo 6. per la frontiera degli Stati di S. M. l'Imperatore in Italia: il Modenese, il Principato di Massa e Carrara, e le tre Legazioni di Bologna, Ferrara, e Romagna.

Nell' articolo 14

11. La navigazione della parte de' fiumi e canali, che servono di confine tra i possessi di S. M. l'Imperatore, Re d'Ungheria e di Boemia, e quelli della Repubblica Cisalpina, sarà libera, senza che nè l'una, nè l'altra Potenza possa stabilirvi al-

cun pedaggio; nè tenervi alcun bastimento armato in guerra; ciò che non esclude le cautele necessarie alla sicurezza della Fortezza di Porto Legnago.

Nell' articolo 17

12. Tutte le vendite, o alienazioni fatte, tutti gli impegni contratti sia dalle Città, o dal Governo, o dalle Autorità Civili ed Amministrative de' Paesi ex-Veneti, pel mantenimento delle Armate Tedesche e Fr. sino alla data della segnatura del presente Trattato, saranno confermati, e riguardati per validi.

13. I titoli demaniali, ed archivi de' diversi Paesi ceduti, o permutati col presente Trattato, saranno rimessi nello spazio di tre mesi dalla data del cambio delle ratifiche, alle Potenze, che ne avranno acquistata la proprietà. I piani, e carte delle Fortezze, Città, e Paesi, che le Potenze contraenti acquistano col presente Trattato saranno loro rimesse fedelmente.

15. Sarà conchiuso senza ritardo un Trattato di Commercio, stabilito su basi eque e tali che assicurino a S. M. l' Imperatore Re d' Ungheria e di Boemia, e alla Re-

pubblica Francese, vantaggi uguali a quelli di cui godono negli Stati rispettivi le Nazioni più favorite.

Intanto, tutte le comunicazioni, e relazioni commerciali saranno ristabilite nello stato, in cui erano prima della guerra.

16. Nessun abitante di tutti i Paesi occupati dalle Armate Austriache, e Francesi, non potrà essere perseguitato, nè ricercato, sia nella sua Persona, sia nelle sue Proprietà, a motivo delle sue opinioni politiche, o azioni civili, militari, e commerciali, durante la guerra, che ha avuto luogo tra le due Potenze.

17. S. M. l'Imperatore, Re d'Ungheria e di Boemia non potrà, secondo i principj di neutralità, ricevere in ciascun de' suoi porti, durante il corso della guerra presente, più di sei bastimenti armati in guerra, appartenenti a ciascuna delle Potenze belligeranti.

23. S. M. l'Imperatore, Re d'Ungheria e di Boemia, e la Repubblica Francese conserveranno tra loro lo stesso cerimoniale, quanto al rango e alle altre etichet-

te, quale è stato costantemente osservato prima della guerra.

La detta Maestà Sua, e la Repubblica Cisalpina avranno fra loro lo stesso ceremoniale d' etichetta che era in uso fra la detta Maestà Sua, e la Repubblica di Venezia.



LIBERTA' EGUAGLIANZA

REPUBBLICA CISALPINA

E S T R A T T O

DE' REGISTRI DEL COMITATO DI GOVERNO

Seduta del giorno 18. Termidoro anno IX.
Repubblicano.

La Consulta legislativa ha fatto deporre
negli Atti del Comitato di Governo la
seguinte

L E G G E

Libertà

Eguaglianza

„ Milano 18. Termidoro Anno 9 Repubblicano

LA CONSULTA LEGISLATIVA
DELLA REPUBBLICA CISALPINA

„ Considerando, che per continuare il pagamento anticipato di decade in decade di cinquecento mila franchi per soldo della Truppa Francese, e per la convenuta indennizzazione in danaro in luogo delle effettive razioni di vino, e carne richiedonsi dei fondi indefettibili dal 15. Fruttidoro prossimo in avanti; „

„ Considerando, che le esazioni delle rate quinta, e sesta della Contribuzione diretta alle epoche prescritte dalla Legge 11. Termidoro corrente non forniscono in tempo il fondo necessario per l'accennato pagamento decadate alla cassa dell' Armata; „

„ Riconosciuta l'urgenza proposta dal Comitato di Governo col Messaggio 13. corrente Termidoro, „

„ D E T E R M I N A

„ I. La quinta rata della Contribuzione diretta, che scadeva coll'ultimo di Settembre giusta la Legge 29. Frimale p. p. si

paga dai Censiti per intero nel giorno 20. di Agosto corrente v. s. „

„ II. La sesta rata della stessa Contribuzione, che scadeva coll'ultimo di Novembre giusta la suddetta, si paga dai censiti per metà nel giorno 20. Settembre, e per l'altra metà nel giorno 20. Ott. pross. v. s.

„ III. Stante l'anticipata restituzione dei prestiti, che hanno avuto effetto in forza degli Atti Legislativi 4. e 18. Messidoro viene ridotto l'interesse a rata del tempo dello sborso. „

„ IV. Tutti gli altri assegni fatti dal Governo sul prodotto delle due rate suddette hanno il pieno loro effetto alle nuove scadenze. „

„ V. E' abrogata la Legge 11. Termidoro corrente. „

„ La presente Legge sarà stampata.
Firmat. PETIET Presidente.

Sott. Macchi Segret

Il Comitato di Governo ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, stampata, pubblicata, ed eseguita.

IL COMITATO DI GOVERNO.

SOMMARIYA - VISCONTI - RUGA

Clavena Segr. Generale.

LIBERTA' EGUAGLIANZA
 REPUBBLICA CISALPINA

A V V I S O

IN conseguenza della Legge primo Nevoso p. scorso portante la nuova Tariffa Daziaria recentemente attivata, sono state soppresse le Ricettorie intermedie, le quali custodivano i diversi Confini Dipartimentali, tanto per gli effetti daziarj, quanto per impedire i trasporti di granaglie, che non fossero legittimamente autorizzati.

Questa circostanza ha determinato il Comitato di Governo a far pubblicare in tutto il Territorio della Repubblica Cisalpina il presente Avviso col quale si dichiara quanto segue :

I.

Si richiama in piena osservanza il disposto dalla Legge 4. Termidoro Anno VIII. anche per ciò, che riguarda la libera circolazione interna de' grani, e farine d'ogni qualità in tutto il Territorio della Repubblica.

II.

Resta però impedita la circolazione suddetta sia per terra, sia per acqua entro il circondario di tre miglia dal Confine senza la scorta de' necessarij ricapiti.

III.

Si dichiara cessata la corresponsione del premio promesso dall' Avviso del Ministero di Finanza Generale 6 Nevoso anno IX. a chiunque introduceva frumento dall' Estero nel Circondario di cinque miglia dal Confine Cisalpino.

Tanto si deduce a pubblica notizia per la comune intelligenza, e s' incaricano i rispettivi Commissarij di Governo, e chiunque altro spetta della corrispondente esecuzione.

Milano 21. Termidoro Anno IX.

Il Ministro dell' Interno

P A N C A L D I.

RAPAZZINI Segretario Centrale.

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

Considerando la Municipalità che non si potrebbe meglio render a pubblica notizia l'ordine superiore dipendente dalla Lettera qui a piedi registrata, determina che sia stampata, e nelle solite forme proclamata, ed affissa.

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

REPUBBLICA CISALPINA

N. 798

Verona 22 Termidoro anno IX. Repubblicano

L A C H I N I
 COMMISSARIO ORGANIZZATORE

NEL DIPARTIMENTO DEL MINCIO

ALLA MUNICIPALITA' DI VERONA

Essendo troppo ragionevole che alla difesa delle Leggi Cisalpine non siano chia-


mati li stranieri, resta d'ora innanzi vietato agli Intervenienti, Avvocati, Nodari, e Coadiutori, ed in genere ad ogni Funzionario Legale della Riva Sinistra di esercire la sua professione sulla Destra sotto pena di nullità di qualunque atto che dal medesimo venisse fatto nel Foro, od altrimenti nel suolo Cisalpino.

Ciò sia di norma nelle operazioni del vostro istituto.

Salute, e Fratellanza

L A C H I N I

SCOPOLI *seg.*



LIBERTA' EGUAGLIANZA

E S T R A T T O

DE' REGISTRI DEL DIRETTORIO ESECUTIVO

seduta del giorno 6 Termidoro anno V.

Repubblicano

Il Gen. In Capo dell' Armata d' Italia

I N N O M E
DELLA REPUBBLICA FRANCESE

Ha fatto deporre nel giorno d' oggi presso il Direttorio Esecutivo della R. C. la

L E G G E

RELATIVA AI REGISTRI DELLE NASCITE, DE'
MATRIMONJ, DELLE MORTI, E DE'
CITTADINI ATTIVI

DEL TENORE SEGUENTE .

DE' REGISTRI DELLE NASCITE, DE' MATRIMONJ;
DELLE MORTI, E DE' CITTADINI ATTIVI.

DISPOSIZIONI GENERALI.

1. **T**anto nella Città, quanto nelle Campagne si terranno particolari Registri destinati a far prova delle nascite, de' matrimonj, delle morti, e de' Cittadini attivi.
2. Tali Registri ne' luoghi ove esiste un Corpo Municipale, si terranno dall' Ufficiale Municipale, o dal suo sostituto, destinati a tale particolare incombenza. Negli

altri luoghi si terranno dall' Agente Municipale o dal suo Aggiunto.

3. Tali Registri saranno tenuti su' libri bollette, che verranno negli ultimi quindici giorni di ciascun anno rimessi dalle rispettive Municipalità a' singoli Uffiziali, ed Agenti Municipali delegati, e ciò a spese de' rispettivi Comuni.

4. Tai Libri conterranno la bolletta Madre, e la figlia: saranno numerizzati dal primo all'ultimo foglio, e saranno parimenti numerizzate progressivamente le singole annotazioni. Ciascun foglio sarà anche vidimato dal Presidente della Municipalità, ed in suo difetto da un Membro della Municipalità, secondo l'ordine della sua nomina.

5. Le annotazioni saranno scritte progressivamente senza veruno spazio intermedio. Non si faranno richiami o cancellature; nel caso però che siano imprescindibili, saranno vidimate dall' Uffiziale, e firmate nello stesso modo che l'atto intiero. Non si farà alcuna abbreviatura, nè si scriveranno le dite in Cifra.

6. Ogni contravvenzione al disposto del precedente articolo sarà punita colla multa di lire dieci per la prima volta, di lire

venti per la seconda, ed anche colle pene portate dal Codice penale nel caso di alterazione o di falso.

7. Resta espressamente proibito di scrivere, o firmare in qualsivoglia caso gli atti su fogli volanti sotto pena di lire cento di multa, di destituzione, e di privazione per dieci anni delle qualità, e de' diritti attivi di Cittadino.

8. Le annotazioni contemplate nel precedente articolo si riterranno per nulle: sarà però cura delle Municipalità quando occorra di rinvenire tali annotazioni di farle tosto riportare al Libro de' Registri, dopo l'ultima partita annotata facendo il richiamo in via di *Nota Bene* al luogo, ove avrebbe dovuto essere registrata, seguendo l'epoca dell'annotamento.

9. Le annotazioni si scriveranno tanto sulla bolletta madre che sulla figlia; alla fine di ciascun mese tanto l'Ufficial Municipale, quanto l'Agente Municipale o i loro rispettivi Aggiunti taglieranno le bollette figlie, e le rimetteranno alle Municipalità dalle quali su di un egual libro si formerà un'egual doppia annotazione. Questa fatta si taglieranno le bollette figlie, e si rimanderanno a' mentovati Ufficiali, ed Agenti

da distribuirsi ai rispettivi Cittadini i quali per tal modo avranno presso di se il documento provante i succennati oggetti.

10. Le Municipalità avranno la cura d'invigilare, che le dette annotazioni siano tenute colla debita regolarità, e quindi dovranno di tempo in tempo far visitare presso gli Ufficiali, ed Agenti i Registri, infliggendo, qualora emergano mancanze, le pene descritte, e rimettendo, qualora emerga criminalità, l'affare al Direttore dell' Jury del Distretto per mezzo dell' Accusator pubblico.

11. Alla fine di ciascun anno gli Ufficiali suddetti, ed Agenti Municipali formeranno un Indice esatto Alfabetico delle annotazioni portate da' loro Registri, che si trasmetterà per mezzo delle Municipalità all' Amministrazione Centrale, ove resterà custodito, e dove si dirigeranno i Cittadini per aver le rispettive Copie in caso che si smarrissero gli originali delle notificazioni.

12. Le prove ordinarie di nascita, matrimonio, morte, e dell'attività de' Cittadini si avranno soltanto dai mentovati Registri, salva la ragione alle parti al caso di attenersi anche alle prove suppletorie, ed amministrative.

N A S C I T E.

13. Gli atti di nascite saranno stesi entro 24. ore dalla notificazione, che verrà fatta dalle persone a ciò fare obbligate coll' intervento di due Testimonj maggiorenni dell' uno, o dell' altro sesso.

14. In qualsivoglia luogo segua il Parto, il Marito se è presente, e non impedito legalmente, sarà obbligato alla detta notificazione. Allor quando il Marito sarà assente od impossibilitato, o che la Partoriente non sarà maritata, il Chirurgo, o la Levatrice, che avranno assistito al parto, o qualsivoglia altra persona ne abbia fatte le veci, sarà obbligata di notificare entro dodici ore la nascita.

15. Quando il parto seguirà sia in una casa pubblica, sia in una casa di altrui ragione, la persona che comanderà in detta casa, o ne avrà la direzione, sarà obbligata alla notificazione, della quale trattasi.

16. Nel caso di contravvenzione ai precedenti articoli, i Contravventori saranno puniti con due mesi di prigione. Gli Agenti Municipali della Comunità, e rispettivamente gli Ufficiali Municipali solleciteran-

no l'esazioni di tali multe avanti il Tribunale Correzionale, salva la procedura criminale nel caso di occultazione, trasporto criminoso, o difetto della presentazione del figlio.

17. Questi sarà portato alla Casa destinata per tali registri, sarà presentato all'Ufficiale Municipale, o rispettivamente Agente Municipale. Nel caso di pericolo imminente le dette persone avranno l'obbligo, dietro l'istanza che verrà loro fatta, di trasportarsi tosto alla casa, ove trovasi il figlio recentemente nato, e vedutolo di ricevere la notificazione che verrà loro fatta.

18. La notificazione esprimerà il giorno, l'ora, il luogo della nascita, il sesso, il nome dato o che verrà dato al figlio, il nome e cognome del Padre, e della Madre, la loro professione, e il domicilio, i nomi, cognomi, la professione, e il domicilio dei Testimonj.

19. Di questa notificazione si estenderà sul libro bollette già enunciato il doppio registro destinato a tale oggetto. Quest'atto verrà sottoscritto dal Padre, od altra persona notificante, dai Testimonj, e dall'Ufficiale pubblico. Se alcuno de' Testimonj, o notificanti non sapesse scrivere, se ne farà rilievo.

20. Nel caso che si trovasse esposto qualche figlio, il Giudice di Pace del luogo, od altro Ufficiale di Polizia, cui ne sarà pervenuta la notizia, dovrà portarsi sul luogo dove trovasi l'esposto, formare processo verbale sullo stato di esso, sull'apparente età, sui segnali esterni, vestimenti ed altri indicj, che possano servire a mettere in chiaro la filiazione. Riceverà anche le informazioni da quelli, che avranno qualche notizia da somministrare intorno all'esposizione.

21. Il Giudice di Pace, o l'Ufficiale di Polizia avrà l'obbligo entro 24. ore di rimettere all'Ufficiale Municipale, od all'Agente Municipale una copia di tale processo verbale, che verrà trascritto sopra un doppio registro degli atti di nascita.

22. Quanto viene prescritto come sopra rapporto al Giudice di Pace, od Ufficiale di Polizia sarà osservato anche negli Ospedali, o Case d'esposti dalla Persona, che in dette case specialmente resta destinata a ricevere i mentovati esposti.

23. Il Giudice di Pace, e l'Ufficiale di Polizia, e così anche il Delegato nelle case destinate per gli esposti, darà un nome al figlio, facendone menzione nel Processo

Verbale, indi provvederà all' alimento, e alla custodia dell' esposto, secondo le leggi del Paese relative a tale oggetto.

M A T R I M O N J.

24. Gli Ufficiali pubblici già enunciati terranno anche il registro de' Matrimonj su' libri doppi costrutti nella già enunciata maniera.

25. Perchè il contratto di Matrimonio sia riputato legittimo e possa godere degli effetti Civili attribuiti al medesimo dalla legge basterà adempire le seguenti condizioni.

I Contraenti si presenteranno all' Ufficiale, od Agente Municipale, e dichiareranno avanti lo stesso di voler contrarre Matrimonio. Sarà necessario l' intervento avanti l' Ufficiale Municipale di due Testimonj, che attestino del reciproco assenso de' contraenti.

26. Gl' impedimenti, che la legge porrà a tale contratto, annullano il medesimo e tolgono all' Ufficiale Municipale di prestarvi la sua autorizzazione.

27. L' Ufficiale suddetto ne stenderà l' atto, registrando nome, cognome, profes-

sione, e domicilio de' Testimoni, enunciando la loro qualità di Parenti, od affini nel caso che lo sieno. Quando pel Matrimonio sia stato necessario qualche assenso, sia del Padre, sia del Tutore, sia del Giudice di Pace, o del Tribunale di Famiglia, se ne enuncierà l'atto colla rispettiva epoca, ed altri dati facilitanti al caso il rinvenimento di esso.

28. Il correlativo registro verrà sottoscritto dalle Parti contraenti, dai Testimoni, dal Padre, o dal Tutore, qualora n' esiga il loro assenso, e finalmente dall' Ufficiale pubblico. Nel caso che alcuna delle mentovate persone non sapesse scrivere se ne farà precisa menzione.

M O R T E

29. La dichiarazione della seguita morte sarà fatta da uno de' più prossimi parenti o vicini della persona morta all' Ufficiale pubblico nello spazio almeno di 24. ore.

30. L' Ufficiale pubblico si trasporterà sul luogo, ove si troverà il morto, e dopo essersi assicurato della morte ne stenderà l'atto sul doppio registro.

31. Quest'atto conterrà il nome, cogno-

me, l'età la professione, e il domicilio del morto, se era maritato, o vedovo, anche il nome e cognome del conuge, parimenti il nome, il cognome, l'età, la professione, e il domicilio del dichiarante.

32. L'atto stesso conterrà di più, ove riesca di sapere, il nome, cognome la professione, e il domicilio del Padre, e della Madre del Morto, ed il luogo della sua nascita, indicando inoltre quella della tumulazione.

33. Quest'atto sarà firmato dai dichiaranti e dall'Ufficiale pubblico: sarà fatta menzione di quelli tra di loro, che non sapessero o non potessero scrivere.

34. In caso di morte negli Ospedali, nelle case pubbliche, o private altrui, i Superiori, Direttori, Amministratori e Padroni di queste case saranno obbligati di darne avviso entro 24. ore all'Ufficiale, che ne stenderà l'atto di morte sulle dichiarazioni che allo stesso verranno fatte, e sulle informazioni, che avrà potuto assumere concernenti il nome, il cognome, l'età, il luogo di nascita, la professione, e il domicilio del morto.

35. Nel caso del precedente articolo, se l'Ufficiale pubblico avrà potuto rilevare

il domicilio del defunto; sarà obbligato di mandare l'estratto dell'atto di morte all'Ufficiale pubblico del luogo del Domicilio; che lo trascriverà sopra i suoi Registri.

36. I Cadaveri di quelli che saranno stati ritrovati morti con segnali, od indicj di morte violenta, od altre circostanze, che daranno luogo a sospettarla tale, non potranno essere seppelliti, che dopo che l'Ufficiale di Polizia avrà steso il processo verbale a termine del prescritto della legge.

37. L'Ufficiale di Polizia, dopo avere formato il processo verbale sullo stato del cadavere e sulle circostanze allo stesso relative, sarà obbligato d'indilatamento darne avviso all'Ufficiale pubblico rimettendo allo stesso un estratto contenente l'emergenze sul nome, cognome, l'età, il luogo della nascita, la professione, e il domicilio del defonto.

38. L'Ufficiale pubblico stenderà l'atto di morte su le informazioni dategli dall'Ufficiale di Polizia.

DE' CITTADINI ATTIVI.

39. Gli Ufficiali destinati a tenere i registri delle nascite, de' Matrimoni, e delle

morti, terranno anche il Registro de' Cittadini attivi.

40. Le Disposizioni generali prescritte per detti registri delle nascite, de' matrimoni, e delle morti si osserveranno anche rapporto a' Registri de' Cittadini attivi.

41. Ogni Cisalpino arrivato all'età d'anni 20. compiuti, che non sia mendicante o vagabondo, potrà farsi descrivere nel Registro de' Cittadini attivi, e quindi dovrà presentarsi munito del certificato della di lui età all'Ufficiale destinato per la formazione de' Registri.

42. I Giovani non potranno ottenere tale descrizione se non compariranno inoltre muniti del loro Fucile, e della Giberna, e se non presenteranno il certificato del loro Capitano di sapere fare l'esercizio militare, ed inoltre se non proveranno di esercitare una professione meccanica, e di sapere leggere, e scrivere.

43. L'Ufficiale destinato alla formazione di tali registri rileverà il nome, e cognome del petente, il nome del Padre, il luogo dell'abitazione, l'età, e farà cenno de' documenti presentati per comprovare le succennate qualità; farà pure memoria dell'età in cui verrà fatta l'annotazione suddetta.

44. Anche chi non è Cisalpino potrà ottenere di essere iscritto nel Ruolo de' Cittadini attivi, quando oltre i requisiti già enunciati, verifichi coll' opportuno documento da rilasciarsi dalla Municipalità d' avere adempite le rispettive condizioni espresse dagli articoli costituzionali 9. ed 11. ovvero di essere stato dichiarato dal Corpo Legislativo benemerito della Repubblica: di tali documenti si farà espressa menzione sul Registro Civico.

45. La dichiarazione dell' articolo 9. della Costituzione prescritto a' Forestieri, che intendono di stabilirsi negli stati della Repubblica, si dovrà fare negli atti della Municipalità. Qualora lo stato di Cittadino attivo per li titoli contenuti negli articoli 14. 15. venga impedito o sospeso, se ne farà la corrispondente annotazione ne' mentovati Registri, e i Tribunali, o Dicasteri, da' quali emanassero gli atti inducenti la detta sospensione, od impedimento, ne daranno il corrispondente avviso alle rispettive Municipalità, perchè ne sia fatto annotamento ai Registri.

46: Ogni anno nel mese antecedente al giorno della convocazione delle assemblee primarie l' Ufficiale incaricato della Com-

pilazione de' Registri Civici dovrà rettificarli a norma delle mutazioni accadute, e non ancora rilevate, per offrire un esatto ruolo de' Cittadini aventi diritto a votare in dette assemblee.

47. Le Municipalità sono incaricate, al più presto possibile di porre in attività i succennati Registri.

Sott. LOSCHI - FONTANA - OLIVA - LONGO
MASCHERONI

Approuvé

B O N A P A R T E

I N N O M E
DELLA REPUBBLICA CISALPINA

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la Legge qui sopra espressa sia munita del Sigillo della Repubblica, stampata, pubblicata, ed eseguita.

Sott. G. G. SERBELLONI Presidente.

PEL DIRETTORIO ESECUTIVO

Il Segretario Generale

Firm. SOMMARIVA.

Per copia conforme.

Verona 23. Termidoro anno IX. Repub.

*Il Commissario straordinario di Governo
ed Organizzatore dei paesi nuovamente ag-
gregati al Dipartimento del Mincio*

L A C H I N I

SCOPOLI *Segr.*



LIBERTA'

EGUAGLIANZA

I N N O M E
DELLA REPUBBLICA CISALPINA
UNA ED INDIVISIBILE

ESTRATTO DEL REGISTRO
DELLE DELIBERAZIONI DEL DIRETTORIO ESECUTIVO

*Seduta del giorno 14. Piovoso anno VII.
Repubblicano*

Considerando, che in pendenza d'una
legge generale nel contratto civile del Ma-

rimonio necessita di rendere uniforme in tutta la Repubblica il metodo, con cui possa sortir effetto pienamente la legge 6. Termidoro Anno V. per riguardo al modo onde assicurare la deficienza d'impedimenti, che giusta il prescritto dal Paragrafo 26 della stessa legge tolgano la facoltà all'Official Municipale di prestarvi la sua assistenza :

Considerando, che quanto utile si rende il facilitare la fila da tenersi per assicurare lo stato libero de' Contraenti non legati da altro vincolo di Matrimonio, altrettanto deve riconoscersi necessario d'impedire una unione illegittima, e nulla, e di prevenire mediante le debite cautele la occultazione di quell' impedimento, che possa trarre in inganno l'altro contraente :

Considerando che dopo le determinazioni contenute nella suddetta legge 6. Termidoro An. 5. e nella legge 12. Vendemmiale An. 7. il Potere Esecutivo deve determinare il metodo di esecuzione, onde provvedere ai molteplici reclami sia di un' influenza estranea all' indole del contratto, sia di una difformità di regolamento, sia finalmente di una men cauta, e troppo spinosa trafila :

IL DIRETTORIO ESECUTIVO

DETERMINA

PRIMO. Non avuto riguardo ai metodi in addietro adottati per la verificaione dello stato libero de' Contraenti, cioè che non siano le parti vincolate con altro nodo matrimoniale, si dovrà da chiunque intenda contrarre matrimonio di notificare alla Municipalità, od all' Agente Municipale, o suo Aggiunto della Comune, in cui avrà domiciliato il futuro marito, il nome cognome, domicilio, e professione di amendue gli sposi, ed egualmente il nome, e cognome de' rispettivi Genitori.

SECONDO. La Municipalità, o Agente Municipale, o suo Aggiunto della Comune del domicilio, a cui appartiene la sposa, dovrà passare la notizia alla Municipalità, Agente Municipale, od Aggiunto della Comune in cui avrà domicilio la sposa.

TERZO. Ciascuna Municipalità, e ciascun Agente, od Aggiunto dovrà tenere sulla porta del luogo di sua residenza una Tabela, nella quale appena ricevuta la suddetta notificazione s' inserirà la corrispondente no-

ta di nome, cognome, domicilio, professione, e figliazione dei Contraenti, la qual nota dovrà rimanere esposta per una intera decade, onde chiunque crede, che a termini delle Leggi Republicane emerga impedimento, per difetto di stato libero, o per pericolo di parentela dei contemplati della Legge 12. Vendemmiale anno VI. possa denunziarlo entro la stessa decade alla Municipalità, od all' Agente Municipale, o suo Aggiunto della Comune, in cui avrà domicilio quello de' Contraenti, che non è abilitato dalla legge a contrarre Matrimonio.

QUARTO. Finita la decade della rispettiva affissione della suddetta nota, e non sopravvenuta alcuna denunzia, o contraddizione si riterrà sufficientemente giustificato lo stato libero de' Contraenti di modo che la Municipalità, od Ufficiale Municipale della Comune, in cui ha domicilio lo Sposo, ovvero la Sposa, potranno autorizzare la stipulazione di Matrimonio, od assistervi a vista della relazione dell' altra Municipalità, od Agente, cui si sarà trasmessa la nota.

QUINTO. Per rendere più accettata la circostanza, che non sia seguita alcuna con-

tradizione, e che sia trascorsa la decade dell'affissione ogni Municipalità od Agente Municipale dovrà tenere un libro, nel quale verrà annotata la notificazione, ossia insinuazione fatta da chi intende contrarre matrimonio, coll'indicazione dell'Epoca in cui fu messa in Tabella, e con uno spazio sufficiente per annotarvi se siano seguite contraddizioni, o denunzie, ed in che consistano.

SESTO. Quegli Sposi, i quali per plausibili titoli vorranno declinare da una tale trafila, dovranno rispettivamente presentarsi alla Municipalità, od Agente Municipale, o suo Aggiunto della propria Comune, con petizione in iscritto addomandando di essere ammessi a far prova del loro stato libero mediante due testimonj maggiori d'ogni eccezione.

SETTIMO. La Municipalità, od Agente Municipale ovvero il suo Aggiunto cui rispettivamente, come sopra, apparterrà, dovrà previa informazione sull'attendibilità dei Testimonj, sentire e far ridurre a Protocollo le loro deposizioni facendosi render ragione della scienza delle cose deposte sotto la propria responsabilità, e qualora risulti realmente la libertà di ciascuno dei

Contraenti si rilascerà la relativa dichiarazione a sfogo del libello inoltrato, e dietro la presentazione di tal dichiarazione riguardante tanto l'uno, quanto l'altro dei Contraenti sarà autorizzata la celebrazione del Matrimonio.

OTTAVO. Nessun Ufficiale Municipale, Agente, od Aggiunto potrà ammettere atti delle così dette Curie Vescovili, o dichiarazioni emanate per parte di Ecclesiastici per accertare il suddetto stato libero, ovvero un impedimento in opposizione al contratto matrimoniale, nè potrà farsene carico nelle rispettive sue incombenze.

La presente determinazione sarà stampata, e dovrà sortire il suo effetto tosto che saranno attivate tutte le Municipalità, Agenti Municipali, od Aggiunti.

IL PRESIDENTE DEL DIRETTORIO ESECUTIVO

Firm. I. U O S I

SOPRANSI - VERTEMATE - FRANCHI Direttori.

PEL DIRETTORIO ESECUTIVO

Il Segretario Generale

CANZOLI.


Per copia conforme.

Verona 23. Termidoro anno IX. Repub.

Il Commissario Straordinario di Governo
ed Organizzatore dei paesi nuovamente ag-
gregati al Dipartimento del Mincio

L A C H I N I

SCOPOLI Segr.



LIBERTA'

EGUAGLIANZA

REPUBBLICA CISALPINA

IL COMMISSARIO GENERALE DI POLIZIA
NEL VERONESE ALLA DESTRA DELL'ADIGE.

Verona 25 Termidoro anno IX. Repubblicano

A V V I S O

Per attivare utilmente i travagli della Po-
lizia e della Guardia Nazionale, la Muni-
cipalità del Distretto III. nel Dipartimento
del Mincio ha creduto opportuno di divi-

dere Verona in due distinti Rioni marcati al N. 1. e 2.

Alla Polizia di ciascun Rione è preside un Ispettore. Il Burrò N. 1. risiede nel Convento de' Frati Serviti di S. Maria alla Scala; l'altro nel Collegio di S. Luca.

Gl'Ispettori di Rione hanno il dettaglio delle Attribuzioni del cessato Dicastero Centrale. Appartengono ad essi particolarmente le istanze sommarie della Polizia amministrativa, la presidenza alle Feste e Spettacoli, l'assicurazione de' corpi di delitto, il tranquillo vivere, la vigilanza promiscua sugli oggetti annonarj, sulla decenza delle prigioni, delle strade, de' luoghi pubblici. Accorrono agl'incendj, alle risse, purgano la Città degli individui malviventi, vagabondi e sospetti: propongono il Rilascio delle carte di Sicurezza al Burrò Centrale ecc. il tutto a norma d'istruzioni, che ricevono dal Commissario Generale di Polizia.

E' avvertito il Popolo, che gl'Ispettori di Rione esigono il maggiore rispetto: qualunque opposizione ai loro inviti, allorchè sono in funzione, è un atto attentatorio alla dignità Nazionale.

Si avvertono pure, a modificazione del-

L'avviso 27 Messidoro Anno IX., gli Osti, Locandieri, Bettolinieri, e Particolari tutti, che alloggiassero Forestieri, che le Denuncie de' medesimi deggiono d' ora innanzi esser portate al Burrò del proprio Ispettore, e non più alle 10. del mattino, ma alle 10. pomeridiane antecedenti. Ogni Burrò d' Ispettore avrà a tal effetto una cassetta esposta in luogo visibile nell' Anticamera.

(BREGANZE Commissario Gener.

BOVIO Segretario.



LIBERTA'

EGUAGLIANZA

REPUBBLICA CISALPINA

E S T R A T T O
DE' REGISTRI DEL COMITATO DI GOVERNO

Seduta del giorno 28. Termidoro anno IX.
Repubblicano.

La Consulta legislativa ha fatto deporre

negli Atti del Comitato di Governo la
seguente

L E G G E

Libertà

Eguaglianza

„ *Milano 25. Termidoro Anno 9 Repubblicano.*

„ LA CONSULTA LEGISLATIVA
DELLA REPUBBLICA CISALPINA

„ **C**onsiderando, che le Leggi, ed i regolamenti di Polizia risguardanti l'ingresso, e la permanenza de' Forestieri nel suolo della Repubblica, i Certificati di residenza de' Cittadini, la vagabondità, e mendicizia correggibili, la pubblica decenza, ed il buon costume, la delazione delle armi, i giuochi d'azzardo sono trascurati, o difformemente eseguiti; „

„ Riconosciuta l'urgenza proposta dal Messaggio del Comitato di Governo del 10. corrente; „

„ D E T E R M I N A

„ I. Tutte le Carte di sicurezza finora rilasciate a' Forestieri non sono vevoli,

che per mezza decade dopo la pubblicazione della presente Legge, passata la quale tutti i Forestieri debbono riportare le loro Carte di sicurezza ai rispettivi Uffici di Polizia, dichiarando il tempo del loro arrivo, il loro alloggio, ed il tempo che pensano di rimanere. „

„ II. Gli Uffici di Polizia non potranno rilasciare la Carta di sicurezza ad alcun Forestiere, che non abbia li due seguenti requisiti: Primo: Passaporto in regola di Potenza amica, o Certificato dell'a Legazione, cui appartiene: Secondo: indicazione de' mezzi di sussistenza. Que' Forestieri, che ne manchino, sortiranno dopo giorni tre dalla Comune, in cui si trovano, e dopo una decade dal Territorio Cisalpino. „

„ III. Que' Forestieri, che avranno fatte delle false dichiarazioni, o che saranno sorpresi con Carte false, saranno detenuti per tre giorni in arresto, come indiziati di mal' affare, e scortati in appresso ai confini della Repubblica sotto la comminativa di un anno di carcere in caso di regresso. „

„ IV. D' ora innanzi l' Ufficiale di Finanza al primo Posto del Confine sotto pena di destituzione non lascerà entrare qual-

sia Forestiere, che non abbia un Passaporto in regola di Potenza amica, al quale vi apporrà la sua firma. „

„ V. Il Forestiere, che vorrà dimorare più di quindici giorni in una Comune della Repubblica, dovrà munirsi di una Carta di sicurezza, che gli verrà rilasciata contro la consegna del suo Passaporto, che resterà in deposito appresso il rispettivo Ufficio di Polizia sino al momento della sua partenza, al qual tempo restituirà la Carta di sicurezza. „

„ VI. Gli Osti però, i Locandieri, compresi quelli de' Circondarj esterni delle Comuni, e qualunque altro, che venalmente alloggia, oltre al dover notificare giornalmente ai rispettivi Uffici di Polizia i loro Ospiti col nome, cognome, condizione, e patria, saranno tenuti di avvertire i Forestieri dell' obbligo loro ingiunto nel precedente articolo, sotto pena di cinque Scudi di Milano per la prima mancanza, e di dieci in caso di recidiva. A questo dovere, e a questa pena saranno soggetti anche i Particolari, alloggiando Forestieri qualunque congiunti di sangue. „

„ VII. I Forestieri, che contravverranno alle disposizioni dell' Articolo V. saranno

riguardati, e trattati come sospetti. „

„ VIII. Le Guardie alle Porte delle Comuni prenderanno nome, cognome, condizione, e patria di tutti i Viaggiatori, che entrano, e sortono, e ne spediranno giornalmente la nota ai rispettivi Uffici di Polizia, precludendo sempre l'ingresso ai mendicanti, e vagabondi di qualunque sorta. „

„ IX. Sarà libero ai Cisalpini di girare il Territorio della Repubblica col semplice loro Certificato di residenza. Qualora però passando dalla Comune della loro residenza ad altra ne mancassero, dovranno riportare la Carta di sicurezza per quel tempo, che vorranno trattenersi nella Comune, in cui arrivano; in difetto saranno considerati sospetti, e tradotti quindi all'Ufficio di Polizia per le opportune indagini, e procedure. „

„ X. Li Forestieri oziosi, vagabondi, mendicanti validi abbandoneranno dopo mezza decade dalla pubblicazione della presente il Territorio della Repubblica, nè più si permetterà loro l'accesso; e procurandoselo clandestinamente saranno puniti con un mese di carcere, indi scortati al confine. I sospetti, ed indiziati di mal'affare sono consegnati all'Ufficio Criminale. „

„ XI. I mendicanti validi, gli oziosi, e vagabondi nazionali sono rinchiusi nelle Case di lavoro forzato, dove esistono, e dove non sono ancora istituite, le rispettive Municipalità li forzano ad un travaglio utile alla Comune. „

„ XII. E' considerato ozioso, e vagabondo chiunque non giustifica i mezzi di sua sussistenza. „

„ XIII. E' permesso a qualunque Forestiere (munito di Carte in regola del proprio Governo) il recarsi nel Territorio della Repubblica Cisalpina per occuparsi ne' travagli dell'agricoltura, ed in ogni altro relativo alla medesima. „

„ XIV. Ogni particolare, che vorrà prendere al suo soldo uno, o più lavoranti forestieri, li notificherà al rispettivo Ufficio di Polizia, e risponderà delle loro qualità morali, e condotta. „

„ XV. Il Governo di concerto con le Autorità Locali de' Paesi confinanti, che restano divisi pel Trattato di Luneville, o che per ragioni d' immediato commercio trovansi in circostanze assimiglianti, combinerà delle reciproche discipline, che colla pubblica sicurezza agevolar possano il rispettivo vantaggio, e comodo di quegli abitanti. „

„ XVI. I corruttori del costume dell' uno, e dell' altro sesso, i violatori della pubblica decenza, i fomentatori colla mediazione del libertinaggio, se forestieri, sono banditi, se nazionali, puniti in via correzionale. „

„ XVII. Le Osterie, Locande, Bettole, Cantine, e qualunque altro luogo, ove si vende vino, e liquori al minuto, Offellerie, Bottiglierie, Sale da Bigliardo, per il cui esercizio si dovrà da ciascheduno rispettivamente riportare le opportune licenze gratis dai rispettivi Uffici di Polizia, saranno immancabilmente chiuse a quell' ora, che verrà fissata dall' Ufficio di Polizia a seconda del bisogno, e delle circostanze delle rispettive Comuni, o Distretti; e chiunque sarà ivi trovato dopo l' ora fissata come sopra, incorrerà nella pena di scudi tre di Milano, e se insolubile, a tre giorni d' arresto. La pena contro i Padroni di detti luoghi sarà di scudi cinque per la prima volta, e di dieci in caso di recidiva, oltre la facoltà all' Ufficio di Polizia di proibire loro per un dato tempo la continuazione del rispettivo esercizio. Salvo resta però sempre agli Osti, e Locandieri il poter alloggiare i forestieri, che arrivassero. „

„ XVIII. Resta pure proibito di turbare in qualsisia modo la pubblica, e privata tranquillità sotto pena a' contravventori di essere arrestati, e puniti in via correzionale. „

„ XIX. Chiunque si troverà armato d'armi insidiose, come stili, passacorde, coltelli acuminati fermi in manico, stocchi nascosti nel bastone, e generalmente ogni strumento insidioso atto a gravemente ferire, sarà soggetto alla pena di tre anni di Casa di Forza. „

„ XX. E' permesso però agli Artefici il portare in dosso i loro rispettivi stromenti ancorchè siano della natura de' sopra espressi, ma nel solo tempo di esercitare la loro arte, di andarne, o ritornarne dall'esercizio, e di aver de' medesimi fatta compera, o di portarli, e riportarli dall'Arroino. „

„ XXI. I Vetturali, Cocchieri, Carrettieri, e Mulattieri, dovranno tenere i passacorde, e coltelli in opportuni ripostigli. „

„ XXII. L'abuso di dette armi ne' ferimenti, ed omicidj benchè rissosi, sarà sempre considerato come una circostanza aggravante il ferimento, o l'omicidio. „

„ XXIII. Le esistenti Licenze d'armi in-

sidiose sono annullate, nè si potrà sotto alcun pretesto concedersene di nuove. „

„ XXIV. Ogni Padrone di casa sia pubblica, sia particolare, in cui si terranno giuochi d'azzardo di qualsiasi denominazione, ed ogni individuo, che giuocherà, od interessato assisterà in qualunque luogo a detti giuochi, benchè non colti sul fatto, ma che se n'abbiano altronde le equivalenti prove, saranno puniti oltre la perdita del danaro trovato sul tavolo, con una multa di cento Zecchini per ciascheduna contravvenzione, e per ciaschedun Contravventore applicabili per intero agli Ospitali, quando non vi sia denuncia, ed essendovene, la metà ne sarà data al Denunciatore qualunque egli siasi, il quale volendo sarà tenuto anche segreto. „

„ XXV. I Padroni delle botteghe da Caffè, Osterie, Locande, Bettole, ed altri pubblici luoghi, onde sia sempre libero l'accesso alle perquisizioni senza la facoltà di eluderle, non permetteranno i giuochi anche non proibiti a porte chiuse sotto la stessa pena per ciascheduna contravvenzione, e contravventore. „

„ XXVI. Nel caso d'insolubilità del Contravventore, la multa sarà cambiata in sei mesi di carcere. „

„ XXVII. Gli Uffici di Polizia saranno responsabili della esecuzione, ed esatta osservanza della presente Legge, e di tutte le altre vigenti disposizioni quì non comprese, che possano interessare la vita, la proprietà, la sanità, ed i buoni costumi, diminuire le conseguenze del male quando è nato, ed assicurare finalmente a ciascheduno il pacifico godimento della civile libertà. „

„ XXVIII. Gli oggetti di Polizia sono concentrati nelle Municipalità sotto l'ispezione del Commissario di Governo. Nelle sole Comuni di Milano, e di Bologna vi sarà un Commissario di Polizia. „

„ La presente Legge sarà stampata.

Firmat. PETIET Presidente.

Sott. Macchi Segret.

Il Comitato di Governo ordina che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

IL COMITATO DI GOVERNO
SOMMARIVA - VISCONTI - RUGA

Clavenna Segretario Gen.

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

REPUBBLICA CISALPINA

A V V I S O

Prescrivendo la Legge 29 Frimale l'Imposta diretta pel corrente anno 1802. (v. s.) in denari 48. Milanesi per ogni Scudo di valore censuario ragguagliato all'Estimo Milanese, e dovendo essere pagato il prodotto di detta imposta in moneta di Milano ne' termini precisamente stabiliti dalla stessa Legge, e sotto le discipline approvate dal Comitato di Governo col Decreto 14 Nevoso p. p.; d'ordine del medesimo col presente Avviso si rende a pubblica notizia l'infrascritta Specifica delle Monete d'Oro, o d'Argento al corso che attualmente si ricevono nella Tesoreria Generale Nazionale in via provvisoria.

Si avvisa altresì, che chiunque non paga entro il termine prescritto la rispettiva quota di detta Imposta, soggiace, giusta le suddette discipline, al pagamento del Capo soldo, ossia ventesimo sopra tutta la somma del Debito, e tale Capo-soldo ce-

de intieramente a beneficio dell' Esattore in corresponsività dell' incomodo, che sente per l' altrui mora, e dell' obbligo che ha di pagare sotto la medesima condizione l'intera quota della Comune al Ricevitore Dipartimentale.

Milano li 27 Germile anno IX. Repub.

IL MINISTRO DI FINANZA GENERALE

S O L D I N I

Brambilla Segretario Centrale.

Per Copia Conforme

Mantova 26. Termale anno IX. Rep.

LACHINI COMMISSARIO

Sinigalia Segretario.

T A B E L L A

Indicante il corso al quale si ricevono nella Tesoreria Generale Nazionale le seguenti Monete d' Oro, e d' Argento.

MONETE D'ORO

	PESO	VALORE	
	<i>den. gran.</i>		
(Sovrano)	19 1	L.	45
(Doppia di Mi- lano)	5 3	"	25 3
<i>Germ.</i> (Zecchino di e Milano)	2 20	"	15 4
<i>Milano</i> (Ongaro Kre- mnitz)	2 20	"	15 4
(Ongaro Im- periale)	2 20	"	15 4
<i>Genova</i> Doppia della quadrupla)	20 14	"	105
<i>Piemon.</i> Doppia nuova	6 11	"	37
<i>Francia</i> Luigi nuovo	6 6	"	32
<i>Parma</i> Doppia nuova	5 20	"	29
<i>Spagna</i> Pezzetta)	1 10	"	7

MONETE D'ARGENTO.

(Ducatone , ed il mezzo a proporzion	26	"	8 12
(Filippo , ed il mezzo a proporzion	22 18	"	7 10
<i>Vol. V.</i>	y		

MONETE D'ARGENTO

	PESO	VALORE
	<i>den gran.</i>	
(Scudo ed il mezzo a		
proporzion	18 21	6
(Soldi 30 . . .	6	1 10
<i>Milano</i> (Lira nuova e gli spezz. a		
proporzion	5 2	1
(Lira vecchia e gli spezz. a		
proporzion	3	1
(Scudo di Fian- dra delle tre		
Corone, ed il mezzo a		
proporzion	24	7 13
<i>Bologna</i> (Pezza di Pao- li 10 . . .	23 16	7
(Ducatone . . .	25 12	8 7 6
(Livornina del- la Torre	22 4	7
(Talero . . .	23	6 15
<i>Firenze</i> (Livornina del- la Rosa . . .	21 6	6 12

MONETE D'ARGENTO

	PESO	VALORE
	den.	gran.
(Scudo così detto Francese)	22 6	7 6
Francia (Scudo de' tre Gigli)	24 2	7 15
(Talero di Sua Maestà)	22 22	6 15
German. (Fiorino di Sua Maestà)	11 11	3 7 6
(Genovina)	31 8	10 7
Genova (Scudo di S. Gio. Batt.)	17	5 8
(Ducato, ed il mezzo a proporzion)	26	8 9
(Scudo nuovo)	23 6	7 2
Modena (Detto dell'anno 1782.)	22 15	7 5
(Ducato esclusi quelli de' Pontefici posteriori a Clemente XI.)	26	8 2 6

MONETE D'ARGENTO

	PESO	VALORE
	den.	gran.
(Testoni esclusi come sopra . . .	7 6	2 5
(Scudo nuovo di Piemonte, il mezzo, il quarto, ed ottavo a proporzione . . .	28 17	9
(Ducatone . . .	26	8 9
(Scudo vecchio di Piemonte . . .	24 10	7 12 6
(Pezza vecchia con Colonna, e Globi . . .	22	7
(Pezza nuova . . .	22	7
(Ducatone . . .	25 20	8 8 6
(Giustina . . .	22 18	7 7
(Ducato Veneto . . .	18 12	5 8

MONETE D'ARGENTO

	PESO	VALORE
	den. gran.	
Aggiunta la Moneta de- nominata cinque fran- chi . . .	20 8 „	6 10

MONETE DI RAME

Soldo . . .	„	1
Mezzo Soldo	„	6
Quattrino .	„	3



LIBERTA'

EGUAGLIANZA

REPUBBEICA CISALPINA

A V V I S O

LE mercanzie di estera manifattura de-
vono essere munite del Bollo a piombo
di Finanza prescritto dalla vegliante Legge
del primo Nevoso prossimo passato al Cap.

XII. Le suscettibili del Bollo sono specificate nell' Art. XXII. delle Cautele, e Discipline state pubblicate per l'osservanza della stessa Legge, non restandone eccettuati, che li ritagli de' Particolari.

Per escludere ogni allegabile pretesto di mancanza del detto Bollo alle merci suddette state introdotte nel Territorio della nostra Repubblica prima dell'attivazione della suddetta Legge, il Ministro di Finanza Generale, giusta gli ordini del Comitato di Governo, deduce a pubblica notizia di essere accordato il termine di due decadi da decorrere dal giorno della pubblicazione del presente a tutti, e singoli li Trafficanti, mercanti, ed a qualunque persona, che abbia, o ritenga nelle proprie botteghe, fondachi, e case mercanzie soggette al detto bollo, perchè da essi, e da ciascun di loro ne sia fatta all' Ufficio di Finanza il più vicino una esatta notificazione in iscritto in duplicata copia, una firmata da rimanere presso il medesimo Ufficio, e l'altra da ritirarsi sottoscritta dall' Ufficiale destinato a giustificazione dell'eseguita notificazione, la quale dovrà contenere la qualità, e quantità delle medesime, e le relative Pezze, Cavezzi, ed altro se-

condo la rispettiva loro classe, con avvertenza, che spirato il suddetto termine, non si accetteranno tali denuncie, e notificazioni. Li mancanti si riterranno come contravventori alla Legge, e soggiaceranno alle pene del commesso per quelle merci, che spirato il detto termine si ritrovassero senza Bollo, e senza certificazione.

In vista delle dette notificazioni restano autorizzati li rispettivi Regolatori dipartimentali, e Delegati di Finanza a far eseguire per mezzo dei commessi opportuni nelle botteghe, fondachi, e case dei notificanti l'apposizione *gratis* del suddetto bollo alle merci notificate, prevenutine tre giorni prima li rispettivi notificanti per le disposizioni occorrenti, anche dalla loro parte per la più pronta esecuzione della operazione.

Milano li 12 Messid. anno 9. Repub.

IL MINISTRO DI FINANZA GENERALE
S O L D I N I

BRAMBILLA Segr. Centrale.

Per copia conforme.

Verona 1. Fruttidor anno IX. Repub.

Il Commissario di Governo, e Organizzatore de' paesi ultimamente aggregati al Dipartimento del Mincio

L A C H I N I

SCOPOLI *segr.*



LIBERTA'

EGUAGLIANZA

REPUBBLICA CISALPINA

A V V I S O

Il Comitato di Governo trova necessario di avere una piena, ed esatta cognizione di tutti i contratti di vendita, o dati in paga de' Beni stabili situati nei Paesi ex-Veneti aggregati alla Repubblica Cisalpina col Trattato di Luneville fatti dai Governi provvisorj, o dalle Autorità Civili, ed Amministrative Locali dal tempo in cui furono la prima volta occupati dalle Armate Repubblicane sino all'epoca in cui vi è subentrato il Governo Austriaco.

Egli è perciò che il Ministro di Finan-

za Generale diffida tutti, e singoli gli Acquistanti ch'ebbero dato de' Beni stabili, o di diritti che sortono la natura di stabili dagli indicati Governi, ed Autorità nell'epoca di sopra precisa e ne' Territorj ex-Veneti aggregati alla Repubblica Cisalpina col Trattato di Luneville di dovere nel termine perentorio di un mese dal giorno della pubblicazione del presente Avviso insinuare presso le rispettive Agenzie de' Beni Nazionali del Dipartimento in cui si trovano gli effetti cadenti in contratto il titolo, ed i ricapiti in autentica forma giustificanti l'acquisto, il prezzo della cosa acquistata, ed il relativo pagamento, o compenso, con avvertenza che trascorso infruttuosamente il detto termine, quelli che non avranno notificato, imputeranno a se stessi le conseguenze che ne deriveranno a loro svantaggio.

Milano 3. Fruttidoro anno IX.

IL MINISTRO DI FINANZA GENERALE

SOLDINI

Brambilla Segretario Centrale.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

E S T R A T T O

DE' REGISTRI DEL DIRETTORIO ESECUTIVO

*Seduta del giorno 28. Fruttidoro anno V.
Repubblicano*

Il Gen. In Capo dell' Armata d'Italia

B O N A P A R T E

I N N O M E

DELLA REPUBBLICA FRANCESE.

Ha fatto deporre presso il Direttorio
Esecutivo la seguente

L E G G E

SUI BENI NAZIONALI DELL' ORDINE
D I M A L T A .

T Tutti i beni mobili ed immobili dell' Ordine di Malta esistenti nel Territorio della Repubblica Cisalpina sono chiamati beni Nazionali, ed appartenenti alla suddetta Repubblica.

II. Sarà messo il sequestro, ed il sigillo immediatamente su tutte le Case, Granari, Magazzini ec. che appartenessero all'Ordine di Malta.

III. Tutti i fermieri, ricevitori, ed altri amministratori sono responsabili dei prodotti, e de' fondi provenienti dai Livelli che hanno avuto in cassa, e non potranno rilasciarli, che ai Commissarij a tale effetto nominati.

IV. Nello spazio d'un mese si farà passare l'inventario di tutto ciò che si troverà sotto i sigilli al Commissario destinato, e procederà pubblicamente alla vendita dopo però che si sarà fatta la stima. Sopra questo prodotto sarà prelevato un anno di rendita dovuta alla Repubblica Francese in tutte quelle Commende, le quali non dimostreranno d'aver pagato questo prodotto.

V. Si farà una stima dei beni mobili, ed immobili dai Periti giurati, che il Ministro delle Finanze nominerà.

VI. La vendita de' beni sarà fatta all'asta a misura, che i Compratori si presenteranno, e potrà farsi egualmente senza asta ogni volta che il prezzo eccederà di un quarto quello della stima.

VII. Non potranno essere accordate le

vendite che allo sborso di un quarto del valor capitale all'atto del contratto, ed i rimanenti tre quarti si pagheranno un sesto al mese da cominciarli nel mese in seguito dopo il contratto, e ciò potrà eseguirsi in Boni del Compratore coll'ipoteca del fondo comprato.

VIII. Sarà accordata una pensione vitalizia ai Possessori delle Commende Cittadini della Repubblica Cisalpina, ed abitanti in essa da definirsi dal Corpo Legislativo.

IX. Saranno accordati ai Titolari delle Commende tutti i mobili, ch'essi giustificheranno essere di loro proprietà, e non appartenenti all'Ordine di Malta.

X. Il Ministro delle Finanze nominerà un Commissario il quale sarà incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

XI. L'operazione del sequestro, e dei sigilli sarà confidata alle Autorità Costituite della Repubblica Cisalpina a norma di quanto verrà determinato dal Direttorio Esecutivo.

Sott. LOSCHI - OLIVA - FONTANA - MANINI
 MASCHERONI - MAZZOLENI - FORMAGGINI - RE
 Approuvé

B O N A P A R T E

I N N O M E
DELLA REPUBBLICA CISALPINA

28. Fruttidoro anno V. Repubblicano.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la Legge qui sopra espressa sia munita del Sigillo della Repubblica, stampata, pubblicata, ed eseguita.

Sott. G. G. SERBELLONI Presidente.

PEL DIRETTORIO ESECUTIVO

Il Segretario Generale
Firm. SOMMARIVA.

Per Copia conforme

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

L U O S I

Firm. PANCALDI.

Per Copia Conforme

Verona 3 Fruttidor anno 9. Repubblicano

*Il Commissario Straordinario di Governo
ed Organizzatore dei paesi nuovamente ag-
gregati al Dipartimento del Mincio*

L A C H I N I

SCOPOLI segretario.

D E C R E T O .

IL puro, e veramente caritatevole zelo del Cittadino Cossali, Priore di questo Pio Ospitale della Misericordia, presentò a questa Municipale Amministrazione il pietoso Quadro di questo Asilo sacro all'egra Umanità, e già ridotto per gravi, e molteplici perdite al quasi totale esaurimento de' suoi mezzi economici, e la Municipalità commossa, e ben conscia degli angusti doveri di sua missione si affrettò di segnare l'atto 30. Termale, con cui assegnò un istantaneo soccorso di Lire dodecimila per soccorrere intanto alle più prossime urgenze, e mettersi in tempo di apprestare un più solido, e più efficace sollievo.

Fu difatti coll'atto stesso incaricato il Comitato Primo di meditare, ed estendere un piano dettagliato, che le presentasse i mezzi possibili di applicare all'angustiato Pio- Luogo un'aggiunta di rendite atte almeno in parte a far fronte ai suoi crescenti bisogni, e a rinforzare la sua travagliata economia; e vi si prestò il Comitato con

quella diligenza, e vivezza d'interesse, che naturalmente ispirano le grida di esseri sventurati, che in mezzo alla più crudele inopia alzano una voce tremola, e moribonda per chiedere ai lor fratelli un tetto, che gli accolga, e un letto, su cui coricare le loro infermità.

Or dunque la Municipalità:

Considerato lo stato attuale attivo, e passivo del Pio Ospitale della Misericordia, lo sbilancio, in cui si trova, e tenuità dei mezzi che gli restano:

Considerato quanto espone il Comitato Primo ne' suoi diversi rapporti nel pietoso interessante argomento:

Considerato finalmente, che la santità, e la giustizia dell'oggetto applaudono a qualunque misura diretta a sollievo, e ristoro dell'umanità sofferente:

D E C R E T A.

1. Il Cittadino Priore, e la Reggenza del Pio Ospitale della Misericordia subentrano in tutte le incombenze di Amministrazione, e di Economia, che erano per l'avanti assegnate alli Cittadini Fabbricieri del suddetto Ospitale.

2. Sono accollate, e riunite a vantaggio del suddetto Pio-Luogo tutte le rendite

provenienti dagli Affitti delle Case , che erano in prima amministrati , e disposti dalli Fabbricieri suddetti .

3. Versano li Fabbricieri suddetti nella Cassa del Pio Ospitale quelle somme , che presso loro esistono di tal ragione ; presentano i loro conti al suddetto Priore , e Reggenza , e li fanno liquidare , e cauzionare , consegnano tutti i libri , carte , documenti , e levano da ogni ulterior ispezione .

4. Sono concentrate nell' Ospitale suddetto le rendite tutte degli Ospitali di S. Bovo , della Misericordia in S. Procolo , dei SS. Cosmo , e Damiano , di S. Maria della Valverde , e di S. Catterina d' Ognissanti . E' a carico dell' Ospitale della Misericordia la celebrazione dei divini Officj incomben- ti all' Ospital di S. Bovo .

5. I rispettivi Amministratori di detti Ospitali consegnano al Priore , e Reggenza dell' Ospitale della Misericordia tutti i libri , carte , documenti , presentano loro i conti della tenuta amministrazione , e li fanno liquidare , e sanzionare ; versano alla Cassa dell' Ospitale gli avanzi , e le somme , che esistessero nelle loro mani .

6. Sono assegnate all' Ospitale suddetto

le rendite tutte, che furono dal fu Cardinale Rezzonico disposte, e cesse alla Città di Verona per l'Offiziatura di S. Zeno Maggiore. E' addossata all'Ospitale stesso l'Offiziatura, e sopravveglianza della Basilica di S. Zeno Maggiore, il mantenimento, e ristauri della stessa, e Fabbriche annesse, la conservazione degli arredi, e vasi sacri addetti al divin culto, ed esistenti in detta Basilica.

7. L'Officiatura in detta Basilica è ridotta ad una sola messa quotidiana; il di più serve a medicare, assistere, e confortare i poveri ammalati, adempie ad uno dei più sacri doveri della società, e presenta al Padre Comune, al Supremo Consolatore il più grato omaggio, che gli si possa offrire da esseri deboli, imperfetti, e travagliati.

8. Il Comitato Primo è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà stampato, ed affisso nei Luoghi soliti a notizia universale.

Dalla Casa Municipale li 14. Fruttifero anno 9. Repubblicano.

GIACOMO GASPARI Presidente.

Mabil Segretario Centrale.

LIBERTA' EGUAGLIANZA
 REPUBBLICA CISALPINA

*Verona li 15. Termale Anno IX. Repubblicano
 (3. Agosto 1801. V. S.)*

GLI AGGIUNTI AL COMITATO SECONDO DELLA
 MUNICIPALITA' INCARICATI DELL' ORGANIZZA-
 ZIONE ED ATTIVAZIONE DELLA GUARDIA NA-
 ZIONALE

AI SUOI CONCITTADINI

PROCLAMA

Cittadini, la Patria vi chiama a fissare lo sguardo sul suolo della vostra Comune: Egli vi presenta delle forme analoghe alla sua Costituzione Politica. Dei nomi Caratteristici segnano i vostri Confini: Questi racchiudono la vostra forza, e vi mostrano lo Stendardo, sotto il quale dovete unirvi per la vostra difesa. Riguardatelo questo sacro terreno: egli è vostro: abbiate lo in cura; siatene i suoi Guardiani, i suoi Di-

fensori. Vegliamo tutti alla sicurezza delle nostre proprietà, al riposo delle nostre famiglie. Che nessuno ardisca violarlo; Che sia rispettato: Che ci sia sempre caro.

COMPARTO DELLA COMUNE DI VERONA
IN DUE RIONI, E SEI CIRCONDARSI COR-
RISPONDENTI A DUE LEGIONI, E SEI
BATTAGLIONI, FISSATO SULLA BASE
DELL' ANAGRAFI MASCHILE DAI 18. AI
55. ANNI, CONFORME ALLA LEGGE 1.
FIORILE ANNO 9. APPROVATO DALLA
MUNICIPALITA' CON DECRETO DEI 5.
TERMALE DETTO ANNO.

LA LINEA DI DIVISIONE DEI DUE
RIONI E' LA SEGUENTE, CIOE'

Dal Vò di S. Michele a Porta, attra-
versando il Corso, lungo la Strada Scimie,
alla Porta della Paglia, ossia di Cittadella,
e da questa, seguendo la così detta mura
del Pallone, al Bastione del Crocefisso.

RIONE I.

I. LEGIONE

I. BATTAGLIONE

I. CIRCONDARIO DELLA FRATELLANZA

Comprende le Contrade seguenti, cioè

N.	ATTI ALL' ARME	N.
....	S. Maria alla Chiavica in parte, cioè il Quartiere di S. Anastasia, escluso dal Circondario II.	27
1	S. Felicità	115
2	S. Gio. in Fonte	109
3	S. Maria Consolatrice	41
4	S. Cecilia	97
5	S. Fermo in Corte alta	62
6	S. Giacomo alla Pigna	39
7	S. Maria Insular	143
8	S. Clemente	32
9	S. Egidio	66
10	S. Salvar Vecchio	109
11	S. Pietro in Monastero	45
12	S. Gio. in Foro	52
13	S. Benedetto	91
14	S. Eufemia	155
15	S. Michel a Porta in parte colla Chiesa, cioè tutta la Contrada, escluso il Quartier superiore di detta Contrada assegnato al Circondario V.	12

Som. 1195

*Dichiarazione dei punti determinanti la
suddetta periferia*

1. Dall' Angolo della Casa del Munajo Buratto sul Vò di S. Anastasia sotto Riva presso il Coro della Chiesa, e seguendo la detta Chiesa, all' Angolo della Casa Montagna sul Corso, e lungo il Corso, all' Angolo del Muretto della Piazzetta di S. Michele a Porta.

2. Dall' Angolo del Muretto come sopra, all' Angolo della Casa Moretti sul Vò di S. Michele a Porta.

3. Dal detto Angolo della Casa Moretti, lungo la Riva discendente dell' Adige, al Ponte della Pietra.

4. Dal Ponte della Pietra, lungo la Riva discendente dell' Adige, alla Casa del Munajo Buratto sul Vò di S. Anastasia sotto Riva, come sopra.

II. BATTAGLIONE

II. CIRCONDARIO DELLA LIBERTÀ

Comprende le Contrade seguenti, cioè

N.	ATTI ALL' ARME	
16	S. Maria alla Chiavica in parte colla Chiesa, cioè tutta la Contrada suddetta, escluso il Quartiere di S. Anastasia, assegnato al Circondario I.	278
....	S. Salvar Corte Regia in parte, cioè il Quartier delle Beccarie, e la parte del Quartiere del Cioccolatiere Giovannini sotto la detta Contrada, esclusi dal Circondario III.	32
17	S. Maria Antica	168
18	S. Tommaso Appostolo in parte colla Chiesa, cioè tutta la Contrada, escluso il Quartiere di S. Sebastiano compreso l' ex Collegio de' Gesuiti colla Chiesa assegnati al Circondario III.	187
	Quartiere degli Ebrei	216
19	S. Marco	186
20	S. Quirico in parte colla Chiesa, cioè tutta la Contrada, escluse la Casa Alessandri sulla Piazza di S. Niccolò, e la parte dell' Arena sotto detta Contrada assegnate al Circondario III.	301
21	S. Matteo	79
....	SS. Appostoli in parte, cioè tutti li Quartieri di detta Contrada, che restano separati dalla Strada Scimie fra gli Angoli	

della Casa Garoffolo al Pozzetto di Porta Borsari, e della Casa Bramani sull'estremità della Via Nova riguardante la Piazza d'Armi, esclusi dal Circondario V. 140

Som. 1587

*Dichiarazione dei punti determinanti
la suddetta periferia*

1. Dall' Angolo della Casa Albertini sul Vò di S. Anastasia sotto Riva, rettilineamente all' Angolo della Casa Bevilacqua S. Anastasia, e lungo il Corso, all' Angolo della Casa Garoffolo riguardante il Corso, e la Strada Scimie.
2. Dal detto Angolo della Casa Garoffolo come sopra lungo la Strada Scimie, all' Angolo del Caffè di Zampi, ed all' Angolo della Casa del Fornajo di S. Niccolò rimpetto all' Arena.
3. Dal suddetto Angolo della Casa del Fornajo di S. Niccolò, rettilineamente al Vò di S. Salvar Corte Regia.
4. Dal detto Vò di S. Salvar Corte Regia, lungo la Riva ascendente dell' Adige, alla Casa Albertini sul Vò di S. Anastasia, sotto Riva, come sopra.

III. BATTAGLIONE

CIRCONDARIO DELL' EGUAGLIANZA

Comprende le Contrade seguenti, cioè

- | N. | ATTI ALL' ARME |
|--|----------------|
| 22. S. Salvar Corte Regia in parte colla Chiesa, cioè tutta la Contrada, esclusi il Quartiere delle Beccarie, e la parte del Quartiere del Cioccolater Giovannini, sotto detta Contrada assegnati al Circondario II. | 40 |
| S. Quirico in parte, cioè la parte dell' Arena, e la Casa Alessandri sulla Piazza di S. Nicolò sotto detta Contrada, escluse dal Circondario II. | 11 |
| 23. S. Fermo e Rustico al Ponte | 224 |
| S. Tommaso Appostolo in parte, cioè il Quartiere di S. Sebastiano compreso l' ex Collegio de' Gesuiti colla Chiesa escluso dal Circondario II. | 36 |
| 24. S. Andrea | 179 |
| S. Donato alla Colomba in parte, cioè il Quartiere di S. Agnese, e la parte | |

	361
dell' Arena sotto detta Contrada, esclusi dal Circondario V.	27
25. S. Pietro incarnario	330
26. S. Fermo in Braida ossia Contrada Filippini	232
	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/>
Som.	1079

*Dichiarazione dei punti determinanti la
suddetta periferia*

1. Dal Vò di S. Salvar Corte Regia, lungo la Strada della Stella, all' Angolo della Chiesa di S. Niccolò rimpetto all' Arena.

2. Dal Detto Angolo della Chiesa di S. Niccolò, comprendendo tutto il Circuito dell' Arena, alla Chiavica della Misericordia, e dalla detta Chiavica all' Arco della Porta della Paglia, ossia di Cittadella nella mura Antica.

3. Dall' Arco di detta Porta, seguendo la mura così detta del Pallone, al Bastione del Crociffisso.

4. Dal detto Bastione, lungo la Riva ascendente dell' Adige, al Vò di S. Salvar Corte Regia, come sopra.

Tot. N. 3861

RIONE II.

II. LEGIONE

IV. BATTAGLIONE

IV. CIRCONDARIO DELL' UNIONE

Comprende le Contrade seguenti, cioè

N.	ATTI ALL' ARME	N.	
27	S. Croce di Cittadella	N.	159
28	SS. Trinità		199
29	S. Agnese Extra, esclusa la Casa dell'Ortolan delle Monache di S. Spirito assegnata al Circondario V.		212
30	S. Lucia Extra, con parte della Ro- vegia		190
31	Tomba, con parte della Rovegia, Tombetta, S. Giacomo della Rogna, e con S. Catterineta, e S. Pangrazio, erano sot- to la Contrada de' SS. Nazaro, e Celso		306
			<hr/>
			Som. 1066

*Dichiarazione dei punti determinanti la
suddetta periferia*

1. Dal Bastione del Crocefisso, lungo la

mura divisoria di Cittadella, così detta del Pallone, alla Porta della Paglia, ossia di Cittadella, e da questa seguendo la mura stessa, alla Pila di mezzo dei Portoni della Brà.

2. Dalla detta Pila di mezzo dei Portoni della Brà, rettilineamente all' Angolo della Casa Dondonini, e lungo il Corso di S. Antonio, al Bastione di S. Spirito; e da questo oltrepassando le mura della Città, e seguendo la linea di confine fra le Contrade di S. Massimo, e S. Lucia Extra, al punto, ove termina la detta linea contro la Campagna.

3. Dal punto ove termina la linea suddetta, seguendo la linea di confine delle Contrade di S. Lucia Extra, e Tomba, al punto sull' Adige, ove termina la linea della suddetta Contrada di Tomba.

4. Dal detto punto, lungo la Riva ascendente dell' Adige, al Bastione del Crocefisso, come sopra.

V. BATTAGLIONE

V. CIRCONDARIO DELLA FORZA

Comprende le Contrade seguenti, cioè

N. ATTI ALL' ARME

... S. Michele a Porta in parte, cioè il Quartier superiore di detta Contrada, escluso dal Circondario I. 20

32. SS. Appostoli in parte colla Chiesa, cioè tutta la Contrada, esclusi li Quartieri assegnati al Circondario II. 24

33. S. Maria alla Fratta 194

34. S. Lorenzo 123

35. S. Donato alla Colomba in parte colla Chiesa, cioè tutta la Contrada, esclusi il Quartier di S. Agnese, e la parte dell' Arena sotto detta Contrada assegnati al Circondario III. 191

36. S. Silvestro 258

37. Ognissanti 286

La Casa dell' Ortolan delle Monache di S. Spirito, esclusa dal Circondario IV. 1

Som. 1097

Dichiarazione dei punti determinanti la suddetta periferia

1. Dall' Angolo della Casa Bombarda sul Vò di S. Michele a Porta, all' Angolo

della Casa Carlotti, e da questo, attraversando il Corso, all' Angolo della Casa Monti, e lungo la Strada Scimie, all' Angolo della Casa Rubbiani riguardante la Piazza dell' Armi, e da questo rettilineamente, alla Porta della Paglia, ossia di Cittadella.

2. Dalla detta Porta della Paglia, seguendo la sopra detta mura vecchia divisoria di Cittadella, alla Pila di mezzo dei Portoni della Brà; e lungo il Corso di S. Antonio, al Bastione di S. Spirito.

3. Dal detto Bastione di S. Spirito, seguendo le mura della Città, al Bastione di S. Bernardino.

4. Dal detto Bastione di S. Bernardino, lungo la Strada di S. Bernardino, all' Angolo dell' Osteria del Cantone, e da questo, attraversando la Strada delle Regaste di Castel Vecchio, all' Angolo inferiore della Casa Rivetti sull' Adige presso Castel Vecchio, e lungo la Riva discendente dell' Adige, alla Casa Bombarda sul Vò di S. Michele a Porta, come sopra.

VI. BATTAGLIONE

VI. CIRCONDARIO DELLA PACE

Comprende le Contrade seguenti, cioè

N.		ATTI ALL' ARME	
38.	S. Zeno in Oratorio		220
39.	S. Procolo		595
40.	Chievo) con Croce Bianca	166
41.	S. Massimo		323
			<hr/>
Som.			1304

*Dichiarazione dei punti determinanti la
suddetta periferia*

1. Dall' Angolo superiore della Casa Rivetti presso Castel Vecchio riguardante la crociera di Castel Vecchio, attraversando la Strada, all' Angolo della Casa del Q. Prete Zamboni S. Zeno in Oratorio, e lungo la strada di S. Bernardino, al Bastione di S. Bernardino e seguendo le mura della Città, al Bastion di S. Spirito, e da questo oltrepassando le dette mura, e seguendo la linea di confine fra le Contrade di S. Lucia Extra, e S. Massimo, al punto ove termina la detta linea contro la Campagna.

2. Dal detto punto, seguendo la linea di confine delle Contrade di S. Massimo

e Chievo, al Punto sull' Adige, ove termina la linea di detta Contrada del Chievo.

3. Dal punto, ove termina la linea suddetta, lungo la Riva discendente dell' Adige, al Bastione di Spagna.

4. Dal detto Bastione, sempre lungo la Riva discendente dell' Adige, all' Angolo superiore della Casa Rivetti presso Castel Vecchio, come sopra.

Tot. N. 3467

T. CARTERI)
 G. DALLA RIVA) Aggiunti.
 B. FIORI)
 T. MORESCHI)

F. TRENTI Segr. Interinale.

*Veduto, ed approvato dalla Municipalità li 15
 Termale anno 9. Repubblicano*

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE

GIACOMO GASPARI Presidente.

MORELLI prò seg. Municipale.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

I N N O M E
DELLA REPUBBLICA CISALPINA

A V V I S O

In conformità delle Superiori Disposizioni del Ministro della Finanza Generale essendo incaricata questa Delegazione provvisoria dell' Agenzia Dipartimentale del Minicio con Lettere dei 9. 11. corrente N. 2056. 2129. a prendere il possesso in nome, e per conto della Nazione de' Beni Stabili, Livelli, e Capitali, situati, fondati, ed ipotecati nel Territorio Cisalpino, provenienti dalle Corporazioni non abolite alla Destra dell' Adige, e stati alienati da questo Governo provvisorio Democratico degli Anni V. VI. (1797. 1798. V. S.); e riconoscendo urgentissimo attese l'imminenti scadenze de' fitti, livelli, e prò e per le rendite che si maturano giornalmente di richiamarli ben tosto alla Nazione, e di provvedere alla sua indennità e sicurezza, o di chi ecc.

Quindi è che la Delegazione suddetta nel render pubbliche tali Superiori determinazioni diffida tutti, e singoli gli Affittuali, Livellarj, Debitori di Capitali, non che li Lavoratori, Coloni, Agenti ecc. delle Corporazioni suddette di dover riconoscere la Nazione in assoluta Patrona, e Direttaria de' Fondi, e diritti stessi, e trattenere ai riguardi della medesima, gli Affitti, li Livelli, gli interessi de' Capitali, e li redditi tutti maturati o da maturarsi, onde versarli immediatamente, ed alla loro scadenza nelle mani di quello, o quelli, che dall' Agenzia Dipartimentale del Mincio saranno destinati al rispettivo ricevimento, e ciò sotto la loro personale responsabilità al pagamento de' redditi, ed introiti tutti come sopra enunciati.

Verona 18 Fruttidor anno 9 Repubblicano.

IL DELEGATO PROVVISORIO

Dell' Agenzia Dipartimentale del Mincio

M O R E S C H I

Addi detto. Pubblicato il presente per Francesco Strabui Pubblico Trombetta in forma ec.

Vol. V.

aa

LIBERTA' EGUAGLIANZA

REPUBBLICA CISALPINA

A V V I S O

Premuroso il Comitato di Governo di cautelare per quanto sia possibile il comune, ed il privato interesse nell'importante oggetto delle monete erose-miste, e di rame circolanti nei varj Dipartimenti della Repubblica, alcune delle quali possono dirsi rispettivamente indigene, in pendenza di un Piano generale monetario, ha determinato d'incaricarmi ad avvertire il Pubblico, che d'ora innanzi in tutti i pagamenti che si faranno alle Casse Nazionali, non potrà esservi, che un terzo di moneta erosa, e di rame, e dovranno essere gli altri due terzi in buone valute d'argento, o d'oro ai prezzi ai quali si ricevono nella Tesoreria Generale Nazionale e che sono indicati nella Tariffa posta appiedi dell'Avviso 27 Germile p. p.
Restano quindi diffidati col presente Avviso anche tutti i pubblici Cassieri, e Rice-

vitori, che ricevendosi da essi di più del terzo in valuta erosa, e di rame sarà il danno a solo loro carico, ed aggravio.

Il presente Avviso serve altresì di conferma degli altri antecedenti, e toccanti la proibizione di monete estere erose, e di rame, intendendosi che le suddette siano fuori di corso nel suolo della Repubblica.

Milano 22. Fruttidoro anno IX.

IL MINISTRO DI FINANZA GENERALE

SOLDINI

BRAMBILLA Segr. Centr.

I N D I C E

DELLE LEGGI DEMOCRATICHE

VOLUME QUINTO

A

A Cquavita e Rosolio, a minuto ne' luoghi aperti della campagna, diritto di venderlo contra un parziale pagamento alla Finanza. Cosa sia vendita minuta. pag. 67.

Azionisti ed Acquirenti de' beni Nazionali. Rimessi ne' loro diritti. Di nessun valore iscrizioni sui beni di Corporazioni non soppresse. Altre iscrizioni valide. Nulle le iscrizioni su' beni di Parrocchie, ed istituti di pubblica beneficenza: e quelle su una parte di Beni, che scorporati pregiudicassero al valore del tutto. Quando gli Azionisti non han diritte che di ripetere i pagamenti. pag. 224. e segg. s' intendano queste disposizioni per acquisti in forza delle leggi Cisalpine. Gli altri ricorrano al Governo. pag. 228.

Affari Civilj: dovranno essere indirizzati ai Tribunali competenti. pag. 37.

Affittuali, e Livellarj, possono essere astretti al

pagamento della Contribuzione di Guerra per i loro Padroni e relative discipline. pag. 20.

Armi proibite, discipline, e pene relative. pag. 48.

Assenti dal Territorio della Repub. rientrino in due decadi sotto alternative prescritte. pag. 110.

Assenti che non giustificano il loro ritorno cadono sotto il prescritto della Legge, e relative discipline. pag. 114.

Avviso dell' Agenzia D partimentale del Mincio a chi tiene livelli, affitti ecc. alienati dal Governo negli anni V. VI. di Corporazioni non abolite, di riconoscere la Nazione padrona e direttoria de' fondi e diritti stessi. pag. 368.

B

Benefizj ecclesiastici. Collazione sospesa, eccetto i parrocchiali. salvo in qualche caso con decreto pag. 106.

Bollo della carta. vendita esclusiva della Nazione. Diversi prezzi delle carte bollate. Quando si devono usare. Non nelle leggi ed atti del Governo. Pene contro chi non fa uso del bollo. Nullo ogni atto o documento senza il bollo. Contro i falsificatori. pag. 244. e segg. Nuova Legge sulla carta bollata: alcune modificazioni. Proibito agli ufficiali del bollo apporre il bollo a carte scritte. pag. 253. Nuovo avviso spettante il Bollo: si comincerá li 11. Termidoro. Stabiliti due Uffici uno in Milano, l'altro in Bologna. pag. 255.

C

Cittadino. Il diritto si perde per naturalizzazione

- in paese estero, per aggregazione ad estera corporazione che esige distinzione di nascita e voti, per accettar funzioni, o pensioni dall'estero, per condanna affittiva, o infamante. pag. 189.
- Clero: Parrochi, Vescovi, e loro elezioni, e relative discipline. pag. 83.
- Clero residente in estero Stato non eserciti alcuna facoltà nel Territorio della Repubblica. pag. 104.
- Coccarde Nazionali, e discipline relative. pag. 46.
- Commissione Criminale militare nel Dipartimento del Mincio: i membri sono Carri, Gazzaniga, Partesotti, Arrivabene, Tamarozzi. pag. 199.
- Delitti sono i contemplati nella Legge 16. Termidoro anno V. 202.
- Commissarij Municipali, e rispettivi attributi pag. 101.
- Comuni debitori per varj oggetti paghino dopo le raccolte, e sue discipline. pag. 34.
- Contribuzione Straordinaria di Guerra d'un milione e ottocento mila franchi e relative discipline. pag. 3.
- Contribuzione degli estimati con ragguaglio di estimo trattandosi sopra i frutti dei debiti Notificati il diciotto per cento. pag. 10.
- Contribuzioni non sieno gettate dai Comuni senza essere autorizzati. pag. 18.
- Contribuzione sopra le fenestre e relative discipline. pag. 24.
- Contribuzione di lire 500. per ogni lira d'estimo Civico ec. e relative discipline. pag. 27.

- Corporazioni religiose o laiche. Non si restituiscono capitali, censi ecc. senza far deposito. Licenza del Ministro all'interno per levarlo pag. 181. nè possono ipotecare, alienare beni, capitali, livelli senza licenza. pag. 184.
- Creditori verso la nazione. Notifichino il credito alla Commissione presso il Ministero di Finanza. pag. 242. Formale da tenersi nella notificazione. pag. 264.
- Comparto della Comune di Verona in due Rioni, e sei Circondarj, corrispondenti a due Legioni, e sei Battaglioni. pag. 355.

D

- Dazio stabilito sui generi di consumo. pag. 133.
- Debitori de' residui prezzi di fondi Nazionali paghino un terzo in denaro, e gli altri due terzi in Vaglia girabili. Estinzione delle carte legittime un tempo. pag. 230.
- Debitori di Contribuzione di Guerra paghino in giorni tre. pag. 8.
- Debitori della Gravezza Straordinaria di lire duecento e sessanta tre per ogni lira d'estimo paghino alla Deputazione Fondaco Farine. pag. 21.
- Debitori della Contribuzione di lire 263 per ogni lira d'estimo paghino in 24. ore. pag. 22.
- Debitori della Contribuzione di lire 500 per ogni lira di estimo paghino in 24. ore. pag. 30.
- Debitori delle Imposte di 75 : 250 e 500 per ogni lira d'estimo paghino in giorni due: altrimenti saranno rilasciate esecuzioni. pag. 314.

E
 Età minorile ristretta al trentesimo anno com-
 pito. pag. 100.

F

Fidecommissi annullati, e proibiti. pag. 97.
 Forestieri. Nuova carta di sicurezza. Chi siano i
 forestieri. Condizioni per ottenere la carta sud-
 detta dentro ventiquattro ore. Eccetto i Fran-
 cesi. pag. 216. e segg.

Forestieri. Altra Legge 25 Termid, anno 9. an-
 nulla le carte di sicurezza. Condizioni per dar-
 le dagli Uffici di Polizia. Pena contro le false.
 Notifiche dell'alloggio: scacciati gli oziosi, va-
 gabondi, e mendicanti validi. pag. 320.

Foro riaperto, e sue discipline. pag. 11.

Funzionarj legali della riva sinistra dell' Adige,
 cioè Intervenienti, Avvocati, Nodari non pos-
 sano esercitare la professione sulla destra. pag. 301

Furti. Legge stabilita con tutte le circostanze con-
 tro i sospetti, trovati di notte, travestiti, fo-
 restieri. Commissione composta di cinque cit-
 tadini per giudicare assassinj, aggressioni, fur-
 ti: eccetto gli ordinarj. Si serve della truppa
 di linea, o della guardia nazionale. pag. 203.

G

Giudici assegnati provvisoriamente ad Angiati, Ase-
 logna, e Villa bartolommea. pag. 185.

Giuochi d'azzardo proibiti, discipline, e castighi
 relativi. pag. 49.

Giudicanti continuano nell'esercizio della loro giu-
 risdizione. pag. 17.

Governo provvisorio rimette ogni sua Autorità nel Commissario Lachini. pag. 38.

Grano. Si vieta l'asportazione all'estero. Pene contro gli aggiatori. pag. 179.

Grani: annullati gli accapparamenti, puniti gli accaparratori da ora innanzi, e gli ammassatori. Notifica de' proprietarj d'ogni contratto. Processo devoluto alle Commissioni Criminali Militari. pag. 238.

... Avviso sulla libera circolazione de' grani e farine nella Repubblica. Resta impedita entro il circondario di tre miglia dal confine senza la scorta de' ricapiti. pag. 299.

Guardia Nazionale, e relative discipline. pag. 70.

... Invito dell'Amministrazione Municipale a tutti i cittadini d'inscrivere ne' Ruoli: con protesta che non saranno posti mai sul piede di guerra. pag. 169.

I

Inspettori de' due Rioni per attivare la Guardia Nazionale: il burrò del primo nel convento de' Serviti, quello del secondo nel Collegio di S. Luca. Succedono al Decastero Centrale: loro incombenze: esigono rispetto. pag. 323.

Imposizione di lire settantacinque per ogni lira d'estimo. pag. 15.

Imposta di lire 50 sopra le porte Carreggiabili delle Case. pag. 32.

L

Legge sull'assenza 16 Termidor Anno 8, attivata

nei dipartimenti, e distretti nuovamente riuniti. pag. 108.

Legge contro i nemici dell'ordine pubblico: cospirazioni, leve di truppe, chi provoca la dissoluzione del governo, resiste alla formola *obbedienza alla Legge*, spargitori di stampe o scritti sediziosi, o discorsi. Il processo per ora commesso a' Giudici ordinarj. pag. 210. e segg.

Legge che annulla Leggi Ordini ecc. durante l'occupazione delle truppe Austriache. Richiamate le leggi della Repubblica, fermi i giudicj compiti. Irretrattabili i pagamenti eseguiti secondo le regole. pag. 234. segg.

Legge della Contribuzione diretta per la truppa francese. Quinta e sesta rata si paghino in Agosto, e Settembre. pag. 260.

... Nuova Legge in questo proposito: la quinta rata si paghi li 20 Agosto, la sesta 20 Settembre. pag. 297.

Legge contro i corruttori del costume. Osterie, Locande, Offellerie, Billiardi chiusi ad un'ora determinata. pag. 331. Contro chi porta armi da fuoco, da taglio, o altri strumenti sospetti. Annullate le Licenze d'armi. pag. 332. proibiti dappertutto i giuochi d'azzardo. pag. 333.

Legge sui beni nazionali dell'ordine di Malta, deposta da Bonaparte presso il Direttorio esecutivo 28 Frut. anno 5. pag. 346.

M

- Macellazione dal primo Luglio intieramente libera. Condizioni de' Macellatori. Incombenza al Comitato Primo. pag. 177.
- Matrimonio. Gradi di consanguineità entro i quali è vietato: tra gli ascendenti e discendenti: tra gli affini nella stessa linea: tra sorelle e fratelli germani: tra i figli adottivi e l'adottante. pag. 173.
- Matrimonio come contratto civile: verificaione dello stato libero de' contraenti. pag. 319. Gli sposi, che vorranno declinare da una tale trafila, provino lo stato libero con testimonj. pag. 321. non si ammettono atti delle Curie Vescovili. pag. 322.
- Mercanzie di estera manifattura devono esser munite del Bollo a piombo di Finanza. Le già entrate senza Bollo siano notificate al Ministro di Finanza: gratis sarà fatto il Bollo nelle botteghe e case de' notificanti. pag. 341. segg.
- Misericordia Pio Luogo. Decreto in favore di esso. pag. 350.
- Monete d'oro e d'argento al corso che si ricevono nella Tesoreria Nazionale. pag. 335. segg.
- Misure lineari, di superficie, di capacità, di peso cominceranno coll'anno X. pag. 266. e segg.
- Municipalità di Verona installata, ed annunziata al Popolo. pag. 43.
- Monete. Avviso del Ministro di Finanza Generale di non ricevere alle Casse Nazionali, che un

terzo di moneta erosa e di rame, e gli altri due in valute d'oro e d'argento. pag. 370.

N

Notifica presso le rispettive Agenzie de' Beni Nazionali di tutti i contratti di vendita, o dati in paga de' beni stabili ne' paesi ex Veneti ora Cisalpini nell'epoca in cui è subentrato il Governo Austriaco. pag. 344.

Novizj tutti dell'uno e l'altro sesso rimandati a casa: e gli Oblati. pag. 197.

P

Parrocchie soggette alla Curia Vescovile di Verona alla destra dell'Adige riunite alli Vescovi di Asola, e di Mantova. pag. 123.

Polveti da Munizione. Fabbricazione, e vendita per conto della nazione. Loro prezzi. Proibita l'importazione dall'estero. pag. 151. seg.

Posta di Cavalli e relative discipline. pag. 53.

Posta delle Lettere, e de' Corrieri, e relative discipline. pag. 58.

Posta de' Pacchi e Gruppi e relative discipline. pag. 63.

Preti Cattolici: loro esame, e certificati. pag. 124.

R

Registri delle Nascite, de' Matrimonj, delle Morti e de' Cittadini attivi. Si terranno dall'Ufficiale Municipale, e nelle ville dall'Agente o suo Aggiunto. Forma de' Registri. pag. 303.

Registri di nascite. pag. 307. di matrimonj: pag. 310. di morti. pag. 311. de' cittadini attivi. pag. 313.

Regolamento giudiziario civile nel cominciamento dell'anno X. pag. 270.

Regolari Vestizione sospesa in ambi i sessi pag. 195.

Requisizioni, e sue discipline. pag. 6.

S

Sale. Introduzione, e vendita gius privativo della Nazione. Pene contro i contrabbandi. Il Governo invigila sulla bontà originaria. Suoi prezzi. pag. 135. e segg.

Salnitro. R. finazione e vendita: fabbricazione: leggi e condizioni a' Salnitrieri. Costo de' nitri, e discipline a ciò concernenti. pag. 142. segg.

Spese Pubbliche, e loro Classificazione. pag. 20.

Stemmi saranno levati, e distrutti. pag. 47.

T

Tabacco. gius privativo della Repubblica. Vendita per conto della Nazione. Pene a' contravventori.

Tariffa in peso e moneta di Milano. pag. 160.

Tariffa de' Pacchi, e Gruppi. pag. 67.

Tariffa de' generi di consumazione, soggetti al Dazio entrando nelle Comuni mutate. pag. 136.

Tariffa de' generi di consumazione nelle comuni aperte. pag. 140.


Titoli aboliti, e relative discipline. pag. 47.


Trattato di Pace concluso in Luneville, monumento della lealtà della grande nazione. Proclama al popolo Cisalpino. pag. 273. e segg.


Articoli del Trattato di Campo Formio citati e confermati dal Trattato di Luneville. pag. 200.

- Verona, e Veronese si partecipa unito alla Repub.
Cisalpina. pag. 40.
- Verona è proclamata unita alla Repubblica Cisal-
pina dal Commissario Lachini. pag. 41.
- Uniformità di pesi e misure in tutta la Repub-
blica. pag. 265.
- Voti religiosi: non si passi in estero stato a vesti-
re, nè professarvi i voti senza esserne autoeiz-
zati. pag. 187. Libertà a tutti i vincolati con
voti religiosi d'uscire dal ricinto. Pensione as-
segnata da' beni del Monastero. pag. 191.
- Usufrutti progressivi proibiti ed annullati. pag. 129.

Fine dell'Indice del Volume Quinto.







MUSEO DI
DONAZIONE DI